

SAVE
THE
DATE



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

MERCOLEDÌ

16

MAGGIO

9,00

13,00

CONVEGNO

Dichiarativi 2018 e Fattura elettronica

Odcec Sala Convegni Corso Europa 11 Milano



GIUFFRÈ FORMAZIONE

2018



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

STUDIO ASSOCIATO



Consulenza Aziendale
Tributaria Societaria e del Lavoro

www.cmpn.it



Dichiarativi 2018 e Fattura Elettronica

Pierpaolo Ceroli

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Pubblicista



GIUFFRÈ FORMAZIONE

16 Maggio 2018

Sala Convegni ODCEC

Corso Europa, 11 – Milano

Agenda



- **NOVITA' FISCALI 2018**



- **FATTURAZIONE ELETTRONICA**



- **DICHIARATIVI 2018**

Agenda - «Novità Fiscali 2018»

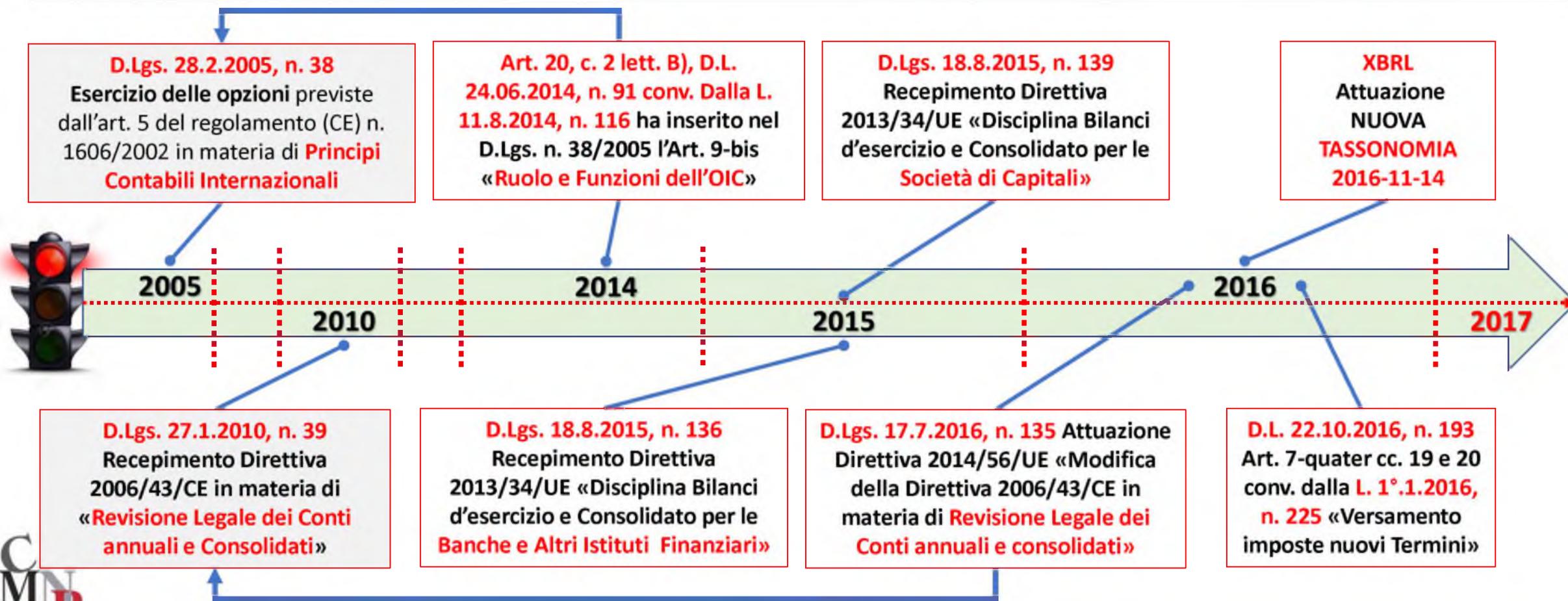
A

NOVITA' FISCALI 2018

- **Collegato** alla legge di bilancio 2018 **D.L. 16.10.2017, n. 148** conv. Nella Legge 4.12.2017, n. 172 (G.U. 5.12.2017, n. 148)
- **Legge di Bilancio** per il 2018 **L. 27.12.2017, n. 205** (G.U. 29.12.2017, n. 302, S.O. n. 62)

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

Quadro Normativo



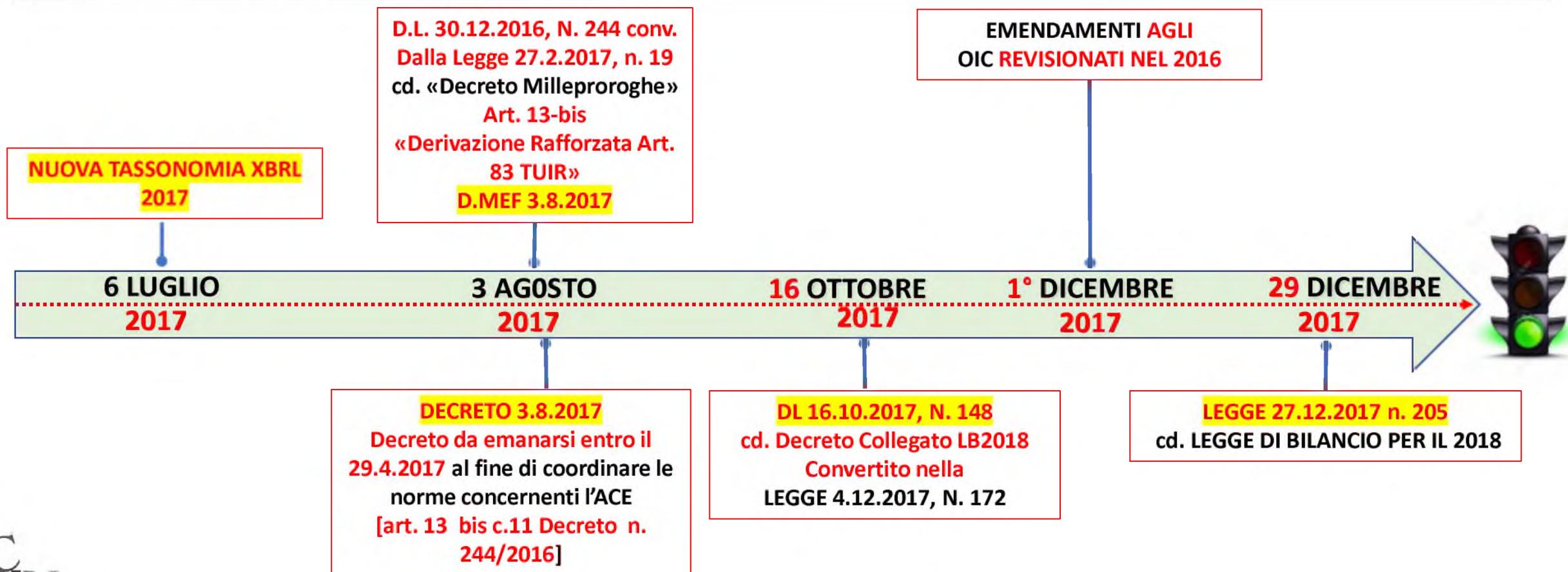
PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

Quadro Normativo



PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

Quadro Normativo



PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

Quadro Normativo: **Art. 13-bis co 10 DL n.244/2016 conv. in L. n. 19/2017**

10. *All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7 -quater è aggiunto il seguente:*

*«7 -quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, **entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9 -bis**, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP».*

IRES



IRAP

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

Quadro Normativo: **Art. 13-bis co 11 DL n.244/2016 conv. in L. n. 19/2017**

11. Con decreto del **Ministro dell'economia e delle finanze**, da **emanare entro sessanta** giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **sono adottate le disposizioni di revisione** del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente **l'Aiuto alla crescita economica (Ace)**", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, **al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo.** Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché' del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.



NUOVO CALENDARIO DICHIARATIVI

Quadro Normativo: **ART. 1, CO. 932 Legge 205/2018**

- Al fine di **evitare sovrapposizioni di adempimenti**, si prevede la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. **spesometro**) relative al 2° trimestre deve essere effettuata entro il **30.09** (in luogo del vigente 16.09).
- Il termine per la presentazione della **dichiarazione** in materia di **imposte e di IRAP** è prorogato dal 30.09 al **31.10**.



SPESOMETRO
(art. 21 D.L. 31.05.2010, n. 78, conv. con
modif. dalla L. 30.07.2010, n. 12)



DICHIARAZIONI REDDITI ED IRAP
(art. 2 del regolamento di cui al
d.P.R. 22.07.1998, n. 322)

NUOVO CALENDARIO DICHIARATIVI

Quadro Normativo: **ART. 1, CO. 933 Legge 205/2018**

- Il termine entro il quale i **sostituti di imposta** che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni uniche (**mod. 770**) è prorogato dal 31.07 al **31.10**.
- La trasmissione in via telematica delle **certificazioni uniche** relative ai contributi dovuti all'Inps, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (31.10).



DICHIARAZIONI UNICHE E CERTIFICAZIONI
(art. 4 del regolamento di cui al
d.P.R. 22.07.1998, n. 322)

NUOVO CALENDARIO DICHIARATIVI

Quadro Normativo: **ART. 1, CO. 934 Legge 205/2018**

- Il termine per la presentazione della dichiarazione mod. 730 (precompilato e ordinario) a un CAF-dipendenti è prorogato dal 7.07 al **23.07**. rimane fissato al 7.07 il termine di presentazione al sostituto d'imposta.
- I **Caf dipendenti** e i **professionisti abilitati**, fermo restando il termine del **10.11** per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, **concludono** le proprie attività (comunicare all'Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all'Agenzia le dichiarazioni predisposte) **entro**:
 - il **29.06** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22.06;
 - il **7.07** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30.06;
 - il **23.07** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 23.07.



DICHIARAZIONI 73072018
(regolamento di cui al
decreto del Ministro delle
finanze 31.05.1999, n. 16)

NUOVO CALENDARIO DICHIARATIVI

Quadro Normativo: **ART. 1, CO. 932-934 Legge 205/2018**

DICHIARAZIONE	VECCHIO TERMINE "ORDINARIO"	NUOVO TERMINE
Irap (telematica)	30 settembre	31 ottobre
Persone fisiche, società di persone e soggetti Ires (telematica)	30 settembre	31 ottobre
770	30 settembre	31 ottobre
730 predisposti da Caf e intermediari abilitati	23 luglio (a condizione che entro il 7 luglio fossero state trasmesse l'80 per cento delle dichiarazioni)	Scaglionato con termine ultimo il 23 luglio



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

NUOVO CALENDARIO DICHIARATIVI

CHIARIMENTI IN ATTESA DI UFFICIALIZZAZIONE: **TELEFISCO 2018**

Alla luce delle modifiche varate con la manovra, quando scadono i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per i **soggetti Ires con un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare?** È corretto ritenere che il termine sia ora da intendersi come l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta?

Il comma 2 dell'articolo 2 del Dpr 322/1998 fa riferimento all'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

L'articolo 1, comma 932, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 [c.d. "Legge di Bilancio 2018"] fissa al 31 ottobre il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e dell'IRAP.

Considerata la generalità della previsione normativa, si ritiene che il differimento al 31 ottobre dei termini di presentazione della dichiarazione debba essere inteso in senso ampio e che, quindi, ricomprenda anche le dichiarazioni dei soggetti che non sono tenuti ad effettuare l'adempimento di cui all'articolo 21 del Dl 31 maggio 2010, n. 78 e, in generale, per i contribuenti non titolari di partita Iva.

Peraltro, poiché la Legge di Bilancio 2018 è intervenuta sui soli termini "fissi" di presentazione della dichiarazione, non modificando l'articolo 2, comma 2, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, si ritiene che il termine "mobile" per la presentazione della dichiarazione dei soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare resti fissato all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.



NUOVO CALENDARIO DICHIARATIVI

CONSEGUENZE DEL NUOVO CALENDARIO

ART. 43 DPR 600/1973 – TERMINE PER L'ACCERTAMENTO

1. *Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il **31 dicembre del quinto** [quarto anno per i periodi di imposta ante cedenti a quelli alla data del 31.12.2016] anno successivo a quello in cui è stata **presentata** la **dichiarazione**.*
2. *Nei casi di **omessa presentazione** della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato **entro il 31 dicembre del settimo** anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. (140)*
3. *Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.*

NUOVO CALENDARIO DICHIARATIVI

CONSEGUENZE DEL NUOVO CALENDARIO

D.L. 22.10.2016, n. 193 coordinato con la legge di conversione **1° dicembre 2016, n. 225**

Art. 4 comma 6 lett. A – ter

...omissis...

a-ter) all'articolo 3, comma 1, lettera d), [del **D.lgs. 5.08.2015, n. 127**] le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;



NUOVO CALENDARIO DICHIARATIVI

CONSEGUENZE DEL NUOVO CALENDARIO

Art. 3

Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi

1. Per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, [L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.] e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1 [A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633, del 1972.]:

NUOVO CALENDARIO DICHIARATIVI

CONSEGUENZE DEL NUOVO CALENDARIO

Art. 3

Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi

a)omissis....

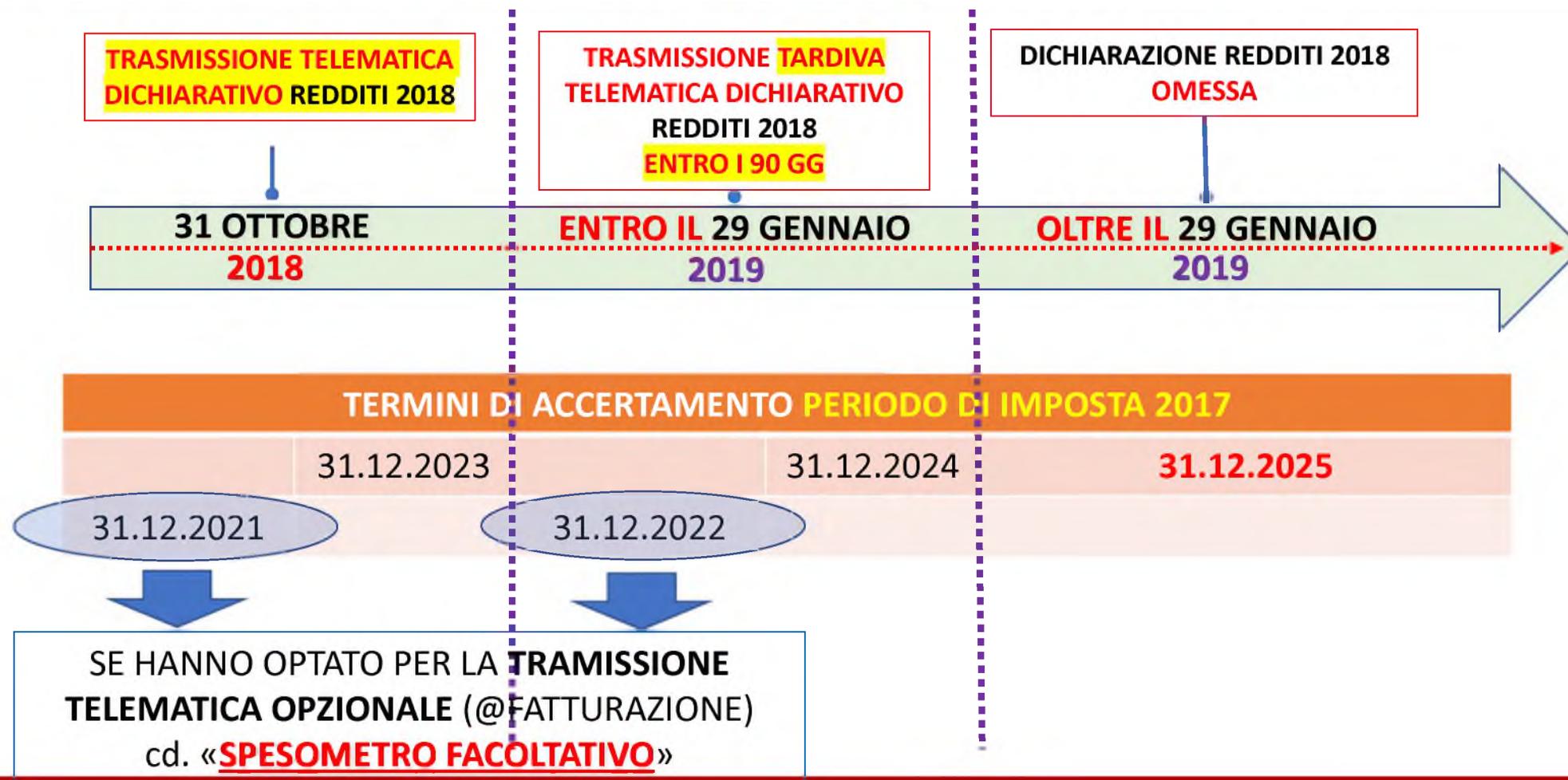
b)omissis....

c)omissis....

d) il **termine di decadenza** di cui all'**articolo 57**, primo comma, del **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, e il termine di decadenza di cui all'**articolo 43**, primo comma, del **decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**, sono **ridotti** di **due [un] anni [o]**. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

NUOVO CALENDARIO DICHIARATIVI

CONSEGUENZE DEL NUOVO CALENDARIO: **ESEMPIO**



NUOVO CALENDARIO DICHIARATIVI

CONSEGUENZE DEL NUOVO CALENDARIO

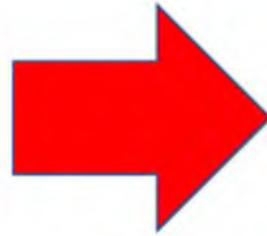
DISCIPLINA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

TERMINE EX ARTICOLO 43 DPR 600/1973	MODELLO	PERIODO D'IMPOSTA	DATA SCADENZA PRESENTAZIONE INTEGRATIVA TERMINI ORDINARI
Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da emendare	Unico 2013	2012	31.12.2017
	Unico 2014	2013	31.12.2018
	Unico 2015	2014	31.12.2019
	Unico 2016	2015	31.12.2020
Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da emendare	Redditi 2017	2016	31.12.2022
	Redditi 2018	2017	31.12.2023
	Redditi 2019	2018	31.12.2024

NUOVO CALENDARIO DICHIARATIVI

CONSEGUENZE DEL NUOVO CALENDARIO: **DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

**TERMINE DI PRESENTAZIONE
DEI
MODELLI DICHIARATIVI
REDDITI 2018
SI RIPERCUOTE ANCHE SU**



**DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA**

NUOVO CALENDARIO DICHIARATIVI

CONSEGUENZE DEL NUOVO CALENDARIO: **DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

ESEMPIO

MODELLO UNICO	PERIODO DI IMPOSTA	PRESENTAZIONE DELL'INTEGRATIVA	TERMINE PROROGATO (RIAPERTURA)
2013	2012	2017	31.12.2021
2017	2016	2018	31.12.2023



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

NUOVO CALENDARIO DICHIARATIVI

CONSEGUENZE DEL NUOVO CALENDARIO: DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Da un'attenta lettura del combinato disposto degli articoli 43 del Dpr 600/1973 e 57 del Dpr 633/1972, modificati come detto dalla legge 208/2015, contenenti i nuovi termini dell'accertamento, nonché del comma 640 della legge 190/2014, che fa ripartire i termini stessi in caso di presentazione della dichiarazione integrativa, sebbene il controllo si limiti agli elementi oggetto di integrazione, **sorgono non pochi dubbi circa la riapertura dei termini di accertamento e alle connesse conseguenze penali** (si veda *Il Sole 24 Ore del 2.10.2017 - Rebus raddoppio sui righi modificati, di A. Menghi, P. Ceroli*).

Infatti, **non sembra particolarmente chiaro se alle dichiarazioni riferite ai periodi d'imposta precedenti il 2016, si applicano i termini vecchi o quelli nuovi**. Considerando che l'integrativa sostituisce *in toto* la dichiarazione originaria (Ass. n. 3/2017) e che il comma 132 della legge 208/2015 prevede espressamente che per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2016 si applichino i vecchi tempi, **l'ipotesi più plausibile è che fino al Modello Unico 2016, i termini ripartono per quattro anni, mentre dal Modello Redditi 2017 si dovrebbe considerare il più lungo termine di 5 anni**.



NUOVO CALENDARIO DICHIARATIVI

CONSEGUENZE DEL NUOVO CALENDARIO: DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ulteriore e maggiore incertezza la crea il **raddoppio dei termini** ai fini accertativi, dato che la stessa **legge 208/2015** ha modificato anche la relativa disciplina, prevedendo che la dilazione operi unicamente con riferimento ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 31.12.2016.

A tal fine **resta da chiarire se per le integrative di cui al Modello Unico 2016 e precedenti l'Agenzia**, effettuata la denuncia nei tempi richiesti, **possa fruire di otto anni per il controllo anziché quattro**.

Poiché il comma 132 fa espresso riferimento «agli avvisi riferiti ai periodi di imposta», sembrerebbe che anche per le integrative dei modelli relativi ai periodi di imposta antecedenti il 2016 (escludendo quest'ultimo), operi il raddoppio dei termini.



NUOVO CALENDARIO DICHIARATIVI

CONSEGUENZE DEL NUOVO CALENDARIO: DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

DICHIARAZIONE DA INTEGRARE	PRESENTAZIONE INTEGRATIVA	CREDITO COMPENSABILE CON (ERRORI CONTABILI DI COMPETENZA)	COMPILAZIONE QUADRO DI
Redditi 2017, periodo d'imposta 2016, presentato il 31.10.2017 (integrabile fino al 31.12.2021)	› Entro il 31.10.2018	› Debiti già esistenti	NO
	› Oltre 31.10.2018 fino al 31.12.2018	› Debiti maturati dal 1.1.2019	SI
	› Dal 1.1.2019 fino al 31.12.2019	› Debiti maturati dal 1.1.2020	SI
Unico 2013, periodo imposta 2012, presentato il 30.9.2012 (integrabile fino al 31.12.2017)	Nel corso del 2017	Debiti maturati dal 1.1.2018	SI



NUOVO CALENDARIO DICHIARATIVI

CONSEGUENZE DEL NUOVO CALENDARIO: DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

DISCIPLINA SANZIONATORIA

TERMINE PRESENTAZIONE DELL'INTEGRATIVA		SANZIONE APPLICABILE
entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione da rettificare	Errori/omissioni non rilevabili con controlli formali o automatizzati	euro 250 (o sanzione specifica ex articolo 8 Dlgs 471/1997) × 1/9 (ai sensi della lettera <i>a-bis</i>) dell'articolo 13 Dlgs 472/1997) + 30% dell'eventuale omesso versamento × riduzione da ravvedimento ex articolo 13 Dlgs 472/97 a seconda di quando avviene la regolarizzazione
	Errori/omissioni rilevabili con controlli formali o automatizzati	30% dell'eventuale omesso versamento × riduzione da ravvedimento operoso

NUOVO CALENDARIO DICHIARATIVI

CONSEGUENZE DEL NUOVO CALENDARIO: DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione da rettificare

Errori/omissioni non rilevabili con controlli formali o automatizzati

SE sono dovute imposte:
90% dell'imposta dovuta

x

riduzione da ravvedimento operoso

SE non sono dovute imposte o non ricorre infedeltà della dichiarazione ma irregolarità della stessa:

Sanzione specifica ex articolo 8 Dlgs
471/1997

x

riduzione da ravvedimento operoso

Errori/omissioni rilevabili con controlli formali o automatizzati

30% dell'eventuale omesso versamento

x

riduzione da ravvedimento operoso



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

NUOVO CALENDARIO DICHIARATIVI

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE:

Come indicarle nel MODELLO DICHIARATIVO

Correttiva nei termini: Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione («**correttiva**»), completa di tutte le sue parti, nella quale andrà anche a barrare la presente casella.

Se dal nuovo Modello REDDITI risulta un **minore credito** dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato in compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se dal Modello REDDITI risulta, invece, un **maggiore credito o un minore debito** la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

Dichiarazione integrativa: Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente che, in seguito alla **rilevazione di errori od omissioni** comportanti un **minore credito** o un **maggiore debito**, o un **maggiore reddito** o, comunque, un **maggiore debito d'imposta** o di un **minore credito**, barrando la presente casella (articolo 2, commi 8 e 8-bis, Dpr 22 luglio 1998, n. 322), può rettificare o integrare la stessa presentando secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione **entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di presentazione del modello da correggere (codice 1)**.

In tale caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione, ovvero richiesto a rimborso (nei termini di cui all'articolo 38, Dpr 600/1973; Risoluzione 2 dicembre 2008, n. 459/E).

Qualora il contribuente rettifichi la dichiarazione sulla base delle informazioni messe a disposizione dell'agenzia delle Entrate (articolo 1, commi 634-636, legge 190/2014, ferme restando le sanzioni applicabili) si indica il **codice 2**.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, Dpr 322/1998)	Eventi eccezionali

Dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-ter, Dpr 322/1998): i contribuenti che intendono modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta, esclusivamente per la scelta della compensazione, a condizione che il **rimborso stesso non sia stato già erogato anche solo parzialmente**, hanno facoltà di presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, un nuovo Modello di dichiarazione nel quale andranno a barrare la presente casella.

REGISTRI IVA: Termini di Stampa

Decreto Collegato Art. 19 octies, co. 6, D.L. 16.10.2017, n. 148



REGISTRI IVA
FATTURE EMESSE E RICEVUTE
IN FORMATO ELETTRONICO

- Ai sensi dell'art. 7, c. 4-ter D.L. 357/1994, a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio **per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi**, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

- In **deroga** a tale disposizione, la tenuta dei registri Iva delle fatture emesse e delle fatture ricevute (artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972) con sistemi elettronici è, in ogni caso, **considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza.**

REGISTRI IVA: Termini di Stampa

Decreto Collegato Art. 19 octies, co. 6, D.L. 16.10.2017, n. 148 – **GdF Circ. del 13.4.2018**



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Entrate
Servizio Imposte Dirette e I.V.A. – Sezione I.V.A. e Federalismo Fiscale
Viale XXI Aprile, 51 - Cap. 00162 Roma - Tel. 0644221 - fax 0644223202 - PEC: rm0010345p@pec.gdf.it

N. 114153/2018 di prot.

Roma, 13 aprile 2018

Al riguardo, nel “**Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali – circolare n. 1/2018**” (cfr. Parte V, Capitolo 2, par. 2.) è stato precisato che qualora il citato termine “*sia decorso senza che sia avvenuta la stampa, le annotazioni informatiche sembrano potersi ritenere prive di ogni rilevanza giuridica fin dall’origine, con la rilevante conseguenza che la contabilità si considera come non tenuta con tutti gli effetti di ordine sanzionatorio che derivano da questa situazione, ivi compresi quelli che si producono sul piano delle modalità di ricostruzione della base imponibile*”.

Alla luce del nuovo **comma 4-quater** dell’art. 7 del D.L. n. 357/1994, pertanto, **tale indicazione è da intendersi riferibile alle ipotesi di omessa trascrizione su supporti cartacei, nei termini previsti, delle scritture contabili diverse dai registri IVA degli acquisti e delle vendite.**

REGISTRI IVA
FATTURE EMESSE E RICEVUTE
IN FORMATO ELETTRONICO



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

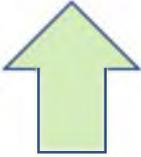
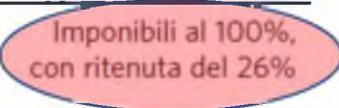
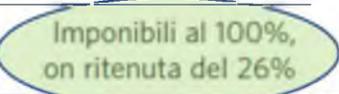
20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell’Industria 114/B/C

DIVIDENDI: Nuova Tassazione

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 1003-1006, L.27.12.2017, n. 205

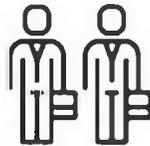
TASSAZIONE DIVIDENDI PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI

Tassazione dividendi persone fisiche non imprenditori

PARTECIPAZIONE	ANNO DI DELIBERA	PERIODO DI FORMAZIONE	TASSAZIONE
	Delibera di distribuzione dall'1.1.2018 al 31.12.2022	Utili formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2007	Imponibili al 40%
		Utili formati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016	Imponibili al 49,72%
		Utili formati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2016 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2017	Imponibili al 58,14%
		Ininfluente Utili formati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2017	
		Dividendi non qualificati Ininfluente Dal 1°.07.2014 (D.L. 24.4.2014, n. 66)	

DIVIDENDI: Nuova Tassazione

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 1003-1006, L.27.12.2017, n. 205



PERSONE FISICHE NON IN REGIME D'IMPRESA

Da partecipazione
qualificata: delibera
di distribuzione
dall'1/1/2018
al 31/12/2022

NAZIONALI

PERIODO DI FORMAZIONE
Utili formati fino all'esercizio
in corso al 31.12.2007

TASSAZIONE
Imponibili al 40% ai fini
Irpef e add.li

PERIODO DI FORMAZIONE
Utili formati dopo l'esercizio
in corso al 31.12.2007 e fino
all'esercizio in corso al
31.12.2016

TASSAZIONE
Imponibili al 49,72% ai fini
Irpef e add.li

PERIODO DI FORMAZIONE
Utili formati dopo l'esercizio
in corso al 31.12.2016 e fino
all'esercizio in corso al
31.12.2017

TASSAZIONE
Imponibili al 58,14% ai fini
Irpef e add.li

ESTERI NON BLACK LIST



RITENUTE
Ritenuta in uscita
(withholding tax) applicata
dallo Stato di insediamento

TASSAZIONE
Imposta sostitutiva del 26%
sul "netto frontiera"
(1)

Per gli utili generati dopo
il 31.12.2017, invece per gli utili
prodotti nel 2017 imponibile
Irpef al 58,14%

ESTERI BLACK LIST

NOTE
Dal 2016, in luogo della
precedente lista dei "paradisi",
è sufficiente un livello
di tassazione inferiore al 50%
di quello italiano perché il Paese
sia considerato "black";

Nel caso di imputazione per
trasparenza dei redditi esteri,
ai sensi della normativa prevista
per le CFC, al momento della
distribuzione dei dividendi non
si avrà ulteriore tassazione;

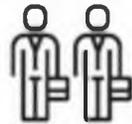


RITENUTE
Ritenuta in uscita
(withholding tax)
spesso non applicata

TASSAZIONE
Imponibili al 100% ai fini
Irpef e addizionali

DIVIDENDI: Nuova Tassazione

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 1003-1006, L.27.12.2017, n. 205



**PERSONE FISICHE
NON IN REGIME
D'IMPRESA**

Da partecipazione qualificata: delibera di distribuzione dall'1/1/2019

NAZIONALI

PERIODO DI FORMAZIONE
Utili formati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2017

TASSAZIONE
Imponibili al 100% con imposta sostitutiva del 26%

**ESTERI NON
BLACK LIST**



RITENUTE
Ritenuta in uscita (withholding tax) applicata dallo Stato di insediamento

TASSAZIONE
Imposta sostitutiva del 26% sul "netto frontiera" (1)

Per gli utili generati dopo il 31.12.2017, invece per gli utili prodotti nel 2017 imponibile Irpef al 58,14%

**ESTERI
BLACK LIST**

NOTE

Dal 2016, in luogo della precedente lista dei "paradisi", è sufficiente un livello di tassazione inferiore al 50% di quello italiano perché il Paese sia considerato "black";

Nel caso di imputazione per trasparenza dei redditi esteri, ai sensi della normativa prevista per le CFC, al momento della distribuzione dei dividendi non si avrà ulteriore tassazione;

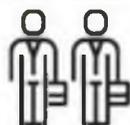


RITENUTE
Ritenuta in uscita (withholding tax) spesso non applicata

TASSAZIONE
Imponibili al 100% ai fini Irpef e addizionali

DIVIDENDI: Nuova Tassazione

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 1003-1006, L.27.12.2017, n. 205



**PERSONE FISICHE
NON IN REGIME**

Da partecipazione
non qualificata: anno
di delibera influente

NAZIONALI

PERIODO DI FORMAZIONE
Fino al 31.12.2011, la
ritenuta era del 12,50%

TASSAZIONE
Imponibili al 100% con
imposta sostitutiva del
12,5%

PERIODO DI FORMAZIONE
il Dl 138/2011 ha innalzato
tale percentuale al 20%
a partire dall'1/1/2012

TASSAZIONE
Imponibili al 100% con
imposta sostitutiva del 20%

PERIODO DI FORMAZIONE
Dal 1° luglio 2014 (D.L.
24.4.2014, n. 66)

TASSAZIONE
Imponibili al 100% con
imposta sostitutiva del 26%

ESTERI NON BLACK LIST

RITENUTE
Ritenuta in uscita
(withholding tax) applicata
dallo Stato di insediamento

TASSAZIONE
Imposta sostitutiva del 26%
sul "netto frontiera" (1)

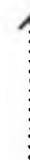
(1) Il c.d. netto frontiera si applica quando i dividendi sono incassati a cura di un sostituto d'imposta residente; se i dividendi sono percepiti direttamente, senza l'intervento di un intermediario residente, le modalità di computo sono controverse, secondo l'AdE l'imposta italiana si applica sul dividendo al lordo delle imposte estere subite

ESTERI BLACK LIST

NOTE

Dal 2016, in luogo della precedente lista dei "paradisi", è sufficiente un livello di tassazione inferiore al 50% di quello italiano perché il Paese sia considerato "black";

Nel caso di imputazione per trasparenza dei redditi esteri, ai sensi della normativa prevista per le CFC, al momento della distribuzione dei dividendi non si avrà ulteriore tassazione;



RITENUTE
Ritenuta in uscita
(withholding tax)
spesso non applicata

TASSAZIONE
Imponibili al 100% ai fini
Irpef e addizionali

DIVIDENDI: Nuova Tassazione

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 1003-1006, L.27.12.2017, n. 205



IMPREDITORI INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE

Da partecipazioni
qualificate e non
qualificate

NAZIONALI

PERIODO DI FORMAZIONE
Utili formati fino all'esercizio
in corso al 31/12/2007

TASSAZIONE
Imponibili al 40% ai fini
Irpef e add.li

PERIODO DI FORMAZIONE
Utili formati dopo l'esercizio
in corso al 31/12/2007 e fino
all'esercizio in corso al
31/12/2016

TASSAZIONE
Imponibili al 49,72% ai fini
Irpef e add.li

PERIODO DI FORMAZIONE
Utili generati dall'esercizio
2017 in poi

TASSAZIONE
Imponibili al 58,14% ai fini
Irpef e add.li

ESTERI NON BLACK LIST

RITENUTE
Ritenuta in uscita
(withholding tax) applicata
dallo Stato di insediamento
(utilizzabile in proporzione
alla quota imponibile)

TASSAZIONE
Utili formati fino
al 31.12.2007 imponibili
al 40% ai fini Irpef e add.li

Utili formati dopo
il 31.12.2007 e fino
al 31.12.2016 imponibili
al 49,72% ai fini Irpef
e add.li

Utili generati da esercizio
2017 in poi imponibili al
58,14% ai fini Irpef e add.li

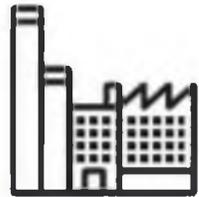
ESTERI BLACK LIST

RITENUTE
Ritenuta in uscita
(withholding tax)
spesso non applicata

TASSAZIONE
Imponibili al 100% ai fini
Irpef e addizionali

DIVIDENDI: Nuova Tassazione

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 1003-1006, L.27.12.2017, n. 205



**SOCIETÀ
DI CAPITALI**

NAZIONALI

PERIODO DI FORMAZIONE
Dal 1° gennaio 2004 (D.Lgs.
12.12.2003, n. 344)

TASSAZIONE
Imponibili al 5% ai fini Ires

ESTERI NON BLACK LIST

RITENUTE
Ritenuta in uscita
(withholding tax) applicata
dallo Stato di insediamento
(utilizzabile al 5%)

TASSAZIONE
Imponibili al 5% dal 2004
in poi ai fini Ires

ESTERI BLACK LIST

RITENUTE
Ritenuta in uscita
(withholding tax)
spesso non applicata

TASSAZIONE
Imponibili al 100% ai fini
Ires (nessuna esimente).
Imponibili al 50% ai fini
Ires con effettiva attività
imprenditoriale (prima
esimente).
Imponibili al 5% ai fini Ires
se non si consegue l'effetto
di localizzare i redditi in tali
Stati (seconda esimente)

DIVIDENDI BLACK LIST: Novità

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 1007-1009, L.27.12.2017, n. 205

- ❑ Ai fini degli articoli 47, c. 4 e 89, c. 3 Tuir in tema di tassazione dei dividendi, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31.12.2014** e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel D.M. Economia 21.11.2001.
- ❑ Tali disposizioni si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31.12.2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'art. 167, c. 4 Tuir (il quale stabilisce che i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia).
- ❑ In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.



DIVIDENDI BLACK LIST: Novità

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 1007-1009, L.27.12.2017, n. 205

- ❑ Gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
- ❑ Gli utili provenienti dai soggetti Ires residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 167, c. 4 Tuir) e le remunerazioni derivanti dai contratti di associazione in partecipazione stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente **per il 50% del loro ammontare**, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello, **l'effettivo svolgimento**, da parte del soggetto non residente, **di un'attività industriale o commerciale**, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, **un credito d'imposta** (art. 165 Tuir) in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

CAPITAL GAIN: Plusv. su Partecipazioni Qualificate

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 999-1002 e 1005, L.27.12.2017, n. 205

- ❑ Le **plusvalenze realizzate** mediante **cessione a titolo oneroso** di **partecipazioni qualificate** non sono più sommate algebricamente per il 40% del loro ammontare alla corrispondente quota delle relative minusvalenze, in quanto è abrogata la disposizione contenuta nell'art. 68, c. 3 Tuir, ma sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze per il loro intero ammontare. Pertanto, **diventa possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.**
- ❑ Tali **plusvalenze** sono **assoggettate** a **imposta sostitutiva del 26%**.
- ❑ Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva **non devono più essere distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi**. Con uno o più decreti possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva.
- ❑ Analogamente sono modificate le disposizioni di cui al D.Lgs. 461/1997 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato e gestito.
- ❑ L'eventuale **imposta sostitutiva pagata** non è più a titolo di acconto ma **a titolo d'imposta**; pertanto, non può più essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
- ❑ Le **disposizioni si applicano** ai **redditi di capitale percepiti** a partire **dal 1.01.2018** ed ai **redditi diversi realizzati** a decorrere **dal 1.01.2019**.



RIVALUTAZIONI: Terreni e Partecipazioni

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 999-1002 e 1005, L.27.12.2017, n. 205

- Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 28.12.2001, n. 448 si applicano anche per la **rideterminazione dei valori di acquisto** delle **partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati** e dei **terreni edificabili e con destinazione agricola** posseduti alla data del **1.01.2018**.
- Le **imposte sostitutive** possono essere rateizzate fino a un **massimo di 3 rate annuali di pari importo**, a decorrere dalla data del **30.06.2018**; sull'importo delle **rate successive alla prima** sono **dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo**, da versarsi contestualmente.
- La **redazione e il giuramento della perizia** devono essere effettuati entro la predetta data del **30.06.2018**.
- Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le **aliquote delle imposte sostitutive** sono tutte **pari all'8%**.



RIVALUTAZIONI: Terreni e Partecipazioni

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 999-1002 e 1005, L.27.12.2017, n. 205



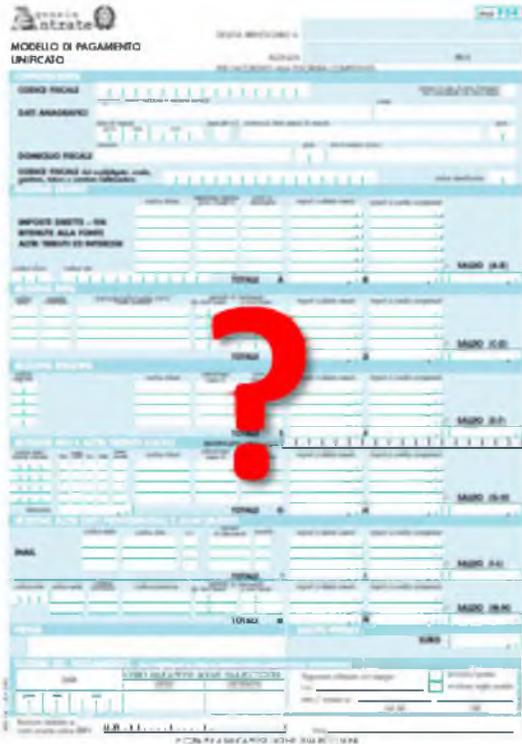
RIVALUTAZIONI: Terreni e Partecipazioni

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 999-1002 e 1005, L.27.12.2017, n. 205



MODELLO F24: SOSPENSIONE Compensazioni

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 990, L.27.12.2017, n. 205

The image shows a screenshot of the Modello F24 form, which is used for reporting tax payments. A large red question mark is overlaid on the form, indicating a point of uncertainty or a key change in the regulations. The form includes fields for 'DEBITO FISCALE', 'DATA ANGIAMENTO', and 'BONIFICO FISCALE'. The header of the form reads 'Agenzia delle Entrate' and 'MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO'.

- ❑ L'Agenzia delle Entrate **può sospendere**, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che **presentano profili di rischio**, al fine del **controllo dell'utilizzo del credito**.
- ❑ Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero **decorsi 30 giorni** dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; **diversamente** la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si **considerano non effettuati**.
- ❑ Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:
 - l'**utilizzo** del credito in compensazione **da parte di un soggetto diverso dal titolare** dello stesso;
 - la compensazione di **crediti** che **sono riferiti ad anni molto anteriori** rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
 - i crediti **utilizzati** in compensazione ai fini del **pagamento di debiti iscritti a ruolo**.

«Manovrina D.L. 50/2017» - COMPENSAZIONI IVA

Dal 24.04.2017

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

- Annuale
- Infrannuale

Importi annui
superiori
a € 5.000,00

- La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata **dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione** della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
- Sussiste l'obbligo di **utilizzo esclusivo dei servizi telematici** (Entratel o Fisconline) dell'Agenzia delle Entrate (F24 da inviare almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione).
- È richiesta l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alla **dichiarazione annuale** (non per le compensazioni infrannuali) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in **alternativa**, la dichiarazione deve essere **sottoscritta**, oltre che dal **rappresentante legale** o dal **rappresentante negoziale**, dal soggetto che esercita il **controllo contabile**.

LIBRO UNICO DEL LAVORO: Modalità Telematica

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 1154, L.27.12.2017, n. 205

➤ È differita dal 1°.01.2018 al **1°.01.2019** la decorrenza dell'obbligo:

- della **modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro**; tale sistema telematico deve essere allestito presso il Ministero del Lavoro;
- dell'**invio mensile** tramite modello Uniemens dei dati contenuti nel modello DMAG per i lavoratori agricoli.

CEDOLARE SECCA E CANONE CONCORDATO: 10%

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 16, L.27.12.2017, n. 205



- Rimane fissa **al 10%**, per il quadriennio 2014-**2019**, l'aliquota della **cedolare secca** per gli **affitti a canone concordato** (artt. 2, c. 3 e 8 L. 431/1998) relativi a immobili siti nei Comuni di cui all'art. 1, lett. a) e b) D.L. 551/1988 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe, in caso di opzione per la cedolare secca.
- **L'aliquota è applicabile** anche ai **contratti a canone concordato** relativi a **immobili ubicati in Comuni** per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il **28.05.2014** ovvero in un **Comune colpito da eventi eccezionali**, nonché nel caso il **contratto sia stipulato per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari**.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: PROROGA

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 3, lett. b), L.27.12.2017, n. 205



- È disposta la **proroga** di un anno, **fino al 31.12.2018**, della misura della detrazione al **50%**, fino a una spesa massima di **96.000 euro**, per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** indicati dall'art. 16-bis, c. 1 Tuir.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: PROROGA

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 3, lett. b), L.27.12.2017, n. 205

➤ Le **detrazioni maggiorate previste** al fine di agevolare **interventi antisismici** fino al **31.12.2021** possono essere utilizzate anche da:

- gli IACP, comunque denominati;
- gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.



RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: PROROGA

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 3, lett. b), L.27.12.2017, n. 205



La novità più consistente riguarda, gli *interventi antisismici*. È possibile infatti detrarre le **spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** relative a **lavori antisismici** di cui alla lettera *i*) dell'articolo 16-*bis* del Tuir, le cui **procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017**, su edifici **ubicati** nelle zone sismiche ad **alta pericolosità (zone 1 e 2)** e nella **zona 3** di cui all'Opcm 3274/2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. **La detrazione è pari al 50% delle spese fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.**

Qualora dai lavori consegua:

- › un **passaggio a una classe** di rischio inferiore, la **detrazione è del 70%**;
- › un **passaggio a una classe di rischio inferiore e riguardino parti comuni** di edifici condominiali, la **detrazione è del 75%**;
- › un **passaggio a due classi** di rischio inferiore, la **detrazione è dell'80%**;
- › un **passaggio a due classi di rischio inferiore e riguardino parti comuni** di edifici condominiali, la **detrazione è dell'85%**.

Per questi interventi il **contribuente può optare**, in luogo della detrazione, di **cedere** il corrispondente **credito**, a esclusione degli istituti di credito e a intermediari finanziari.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: PROROGA

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 3, lett. b), L.27.12.2017, n. 205

La **Manovra correttiva** di cui al DI 50/2017 ha introdotto il comma 1-*septies* all'articolo 16 del DI 63/2013, prevedendo una **nuova detrazione per l'acquisto di case antisismiche**.



La **norma prevede** che qualora gli **interventi antisismici** siano **realizzati** nei **comuni** ricadenti nelle zone classificate **a rischio sismico 1** ai sensi dell'Opcm 3519/2006, mediante la demolizione e la ricostruzione di interi edifici, allo **scopo di ridurre il rischio sismico**, a opera delle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali a loro volta prevedono di alienare l'immobile entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

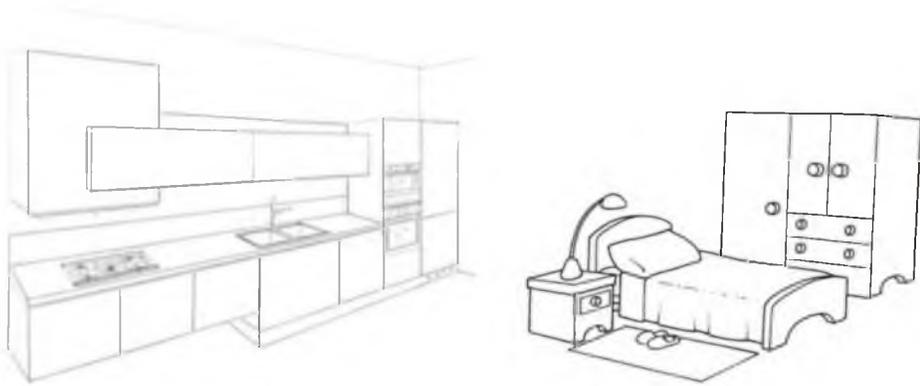
La **detrazione** compete nella misura del **75%** se il **rischio diminuisce di uno**, mentre è dell'**85%** qualora il **rischio diminuisce di due classi**.

L'**agevolazione** deve essere **calcolata** sull'**importo indicato** sull'**atto pubblico di compravendita**, entro un **ammontare massimo** di spesa pari a **96.000 euro** per **ciascuna unità immobiliare**.

MOBILI ED ELETTRODOMESTICI: PROROGA

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 3, lett. b) n. 3, L.27.12.2017, n. 205

- È disposta la **proroga** di un anno, fino al **31.12.2018** della **detrazione al 50%** per le spese relative all'**acquisto di mobili** e di **elettrodomestici** di classe non inferiore ad A+ (A per i forni).
- Tale **detrazione spetta** solo **in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia** iniziati a decorrere dal **1.01.2017**.
- Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, le informazioni sugli interventi effettuati sono **trasmesse per via telematica all'ENEA**, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.



BONUS VERDE: NOVITA'

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 12-15, L.27.12.2017, n. 205

- Per l'**anno 2018**, ai fini Irpef, dall'imposta lorda si **detrae** un importo **pari al 36%** delle spese documentate, fino a un **ammontare complessivo** delle stesse **non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo**, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) «**sistemazione a verde**» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) **realizzazione di coperture a verde** e di **giardini pensili**.

- La **detrazione spetta** anche per le spese sostenute per **interventi effettuati** sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali** fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

- Tra le **spese sono comprese** quelle di **progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi.

La detrazione spetta a **condizione** che i **pagamenti** siano **effettuati** con **strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni ed è ripartita in **10 quote annuali costanti** e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.



BONUS ENERGIA: PROROGA e NOVITA'

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 3 lett. a), L.27.12.2017, n. 205

- La **detrazione fiscale** per **interventi di efficienza energetica** è **prorogata** nella misura pari al **65%** di un anno, fino al **31.12.2018**.
- La **detrazione è ridotta** al **50%** per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.
- Sono **esclusi dalla detrazione** gli **interventi di sostituzione** di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del **65%** per gli interventi di sostituzione di impianti di **climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione** di efficienza **almeno pari alla classe A** e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di **apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**.



BONUS ENERGIA: PROROGA e NOVITA'

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 3 lett. a), L.27.12.2017, n. 205



- La **detrazione** si applica, nella misura del **65%**, anche **alle spese documentate** e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018, **fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro**. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
- La **detrazione** nella misura del **50%** si applica, invece, alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la **posa in opera di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di **generatori di calore** alimentati da biomasse combustibili, **fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro**.
- La **possibilità di cedere il credito** corrispondente alla **detrazione** (ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile), è **estesa a tutti gli interventi di riqualificazione** energetica, **non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali**. Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione, con la possibilità di cedere il **credito anche alle banche e agli intermediari finanziari**.

BONUS ENERGIA: PROROGA e NOVITA'

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 3 lett. a), L.27.12.2017, n. 205

- ❑ Per le spese relative agli interventi su **parti comuni di edifici condominiali** rimangono in vigore le precedenti disposizioni, valevoli **fino al 2021**.

Tuttavia, è previsto che per gli interventi sugli edifici condominiali **ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3**, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura **dell'80%**, ove gli **interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore**, o nella misura **dell'85%** ove gli **interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori**. La predetta detrazione è **ripartita in 10 quote annuali** di pari importo e si applica su un **ammontare delle spese non superiore a euro 136.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

- ❑ Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere utilizzate dagli **istituti autonomi per le case popolari (IACP)** non solo per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni **maggiorate del 70 e del 75%** (come attualmente previsto), ma anche per gli altri tipi di intervento.



SUPER AMMORTAMENTO: PROROGA e NOVITA'

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 29 e 34, L.27.12.2017, n. 205



- Il **Super ammortamento**, che consente la **maggiorazione del 30%** (**40% fino al 2017**) del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è riconosciuto per le spese **effettuate dal 1.01.2018 al 31.12.2018**, ovvero entro il **30.06.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione. Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché **quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico**.
- Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, cc. 93 e 97 L. 208/2015 che prevedono le categorie di **investimenti esclusi** (investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono previsti **coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%**, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, gli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015) e la **conferma dell'irrelevanza** dell'incremento del costo ai fini **dell'applicazione degli studi di settore**.

SUPER AMMORTAMENTO: PROROGA e NOVITA'

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 29 e 34, L.27.12.2017, n. 205



- ❑ La **principale prassi di riferimento** è quella contenuta nelle **circolari** 23/2016, 4/2017, 8/2017 e la **risoluzione** 74/2016.
- ❑ Ai fini compilativi i **quadri interessati** sono **RF** ed **RG**, rispettivamente afferenti i soggetti titolari di reddito di impresa in contabilità ordinaria e quelli in contabilità semplificata.
- ❑ Trattandosi di una **variazione in diminuzione**, operata solo in sede **extra contabile**, i righe di riferimento sono **RF55** e **RG22** e i relativi **codici** da annotare sono il **50** e il **27 (Modello Redditi PF 2018)**.

IPER AMMORTAMENTO: PROROGA e NOVITA'

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 30-33, 35 e 36, L.27.12.2017, n. 205



- ❑ La maggiorazione del **150%** (**iper ammortamento**) riconosciuta ai sensi dell'art. 1, c. 9 L. 232/2016 per gli **investimenti in beni materiali strumentali nuovi** finalizzati a favorire **processi di trasformazione tecnologica e digitale** (compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016), si applica anche agli investimenti effettuati **entro il 31.12.2018**, ovvero entro il **31.12.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.

I PER AMMORTAMENTO: PROROGA e NOVITA'

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 30-33, 35 e 36, L.27.12.2017, n. 205



- ❑ • Per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione, che effettuano investimenti in **beni immateriali strumentali** (compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016) si applica la **maggiorazione del 40%** anche agli investimenti effettuati **entro il 31.12.2018**, ovvero entro il **31.12.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura **almeno pari al 20%** del costo di acquisizione. **È modificato l'elenco dei beni immateriali strumentali** cui si applica l'iperammortamento per gli investimenti, **incluso alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce e specifici software e servizi digitali**. Si tratta di:

- sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *onfield* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).

IPER AMMORTAMENTO: PROROGA e NOVITA'

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 30-33, 35 e 36, L.27.12.2017, n. 205



- Ai fini della fruizione dei benefici citati l'impresa è tenuta a **produrre la documentazione** di cui all'art. 1, c. 11 L. 232/2016 (ossia **dichiarazione del legale rappresentante** ovvero, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, **perizia tecnica giurata** rilasciata da **ingegnere o perito industriale**, ente di certificazione accreditato attestante le caratteristiche del bene).
- Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il **realizzo a titolo oneroso del bene** oggetto **dell'agevolazione non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:**
 - a) **sostituisca il bene originario** con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A L. 232/2016;
 - b) **attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo**, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.
- Nel caso in cui il **costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo** sia inferiore al costo di **acquisizione del bene sostituito**, e sempre che ricorrano le altre condizioni, **la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.**

IPER AMMORTAMENTO: PROROGA e NOVITA'

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 30-33, 35 e 36, L.27.12.2017, n. 205



- I **principali chiarimenti di prassi** in materia sono resi, anche in questo caso, dalle **circolari** 4/E/2017, 8/E/2017 e dalla **risoluzione** 152/E/2017 e da **Assonime con la circolare 12/2017**.
- Ai fini compilativi i **quadri interessati** sono **RF** ed **RG**, rispettivamente afferenti i soggetti titolari di reddito di impresa in contabilità ordinaria e quelli in contabilità semplificata.
- Anche in questo caso le **variazioni in diminuzione** sono eseguite in sede **extracontabile** annotandole sempre nei righi **RF55** e **RG22** con i relativi **codici 55 e 28 (Modello Redditi PF 2018)**.

IUPER AMMORTAMENTO: PROROGA e NOVITA'

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 30-33, 35 e 36, L.27.12.2017, n. 205



	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
	55	56	,00	57	58	,00	59	60	,00
	61	62	,00	63	64	,00			
								65	,00

Altri componenti negativi
RG22

Modello REDDITI PF - 2018



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

I PER AMMORTAMENTO: PROROGA e NOVITA'

CHIARIMENTI – TELEFISCO 2018 – I PER E SUPE AMMORTAMENTO



I CHIARIMENTI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A TELEFISCO 2018

D. Se il bene che viene acquisito in sostituzione non viene interconnesso nello stesso periodo di imposta, ma in quello successivo, come si determina il beneficio maggiorato?

R. L'articolo 1, comma 35, della legge di Bilancio 2018 prevede che la sostituzione di un bene oggetto di iperammortamento non determina l'interruzione dell'agevolazione a condizione che:

- › la sostituzione avvenga con un bene nuovo che abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge di Bilancio 2017;
- › l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione siano attestati secondo le modalità previste per l'investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Come emerge chiaramente dal dato letterale della citata disposizione, la prosecuzione del beneficio presuppone che le condizioni di cui alle predette lettere a) e b) si verifichino «nello stesso periodo d'imposta del realizzo» del bene oggetto dell'agevolazione.

Pertanto, se la sostituzione o l'interconnessione avvengono nel periodo di imposta successivo a quello di realizzo del bene originario, non si potrà più fruire delle residue quote della maggiorazione del 150 per cento.



IAPER AMMORTAMENTO: PROROGA e NOVITA'

CHIARIMENTI – TELEFISCO 2018 – IAPER E SUPE AMMORTAMENTO

IAPER SUPER
AMMORTAMENTO

LEGGE DI
STABILITÀ 2018



D. Se il costo del bene sostitutivo è inferiore al costo del bene sostituito, il comma 36 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018 prevede che «la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento». È corretto concludere che l'ammontare a titolo di iperammortamento non viene ricalcolato, ma che l'iperammortamento prosegue con le quote originarie fino al nuovo importo limite?

Per esempio, un bene con coefficiente 20% è costato 1.000 e fino al momento della cessione ha generato deduzioni aggiuntive per 750 (150 + 300 + 300); se il predetto bene viene sostituito con un altro bene di costo 800, l'impresa continuerà a dedurre 300 all'anno fino al raggiungimento dell'importo di 1.200 (il 150% di 800)?

R. Dal combinato disposto dei commi 35 (che fa riferimento alle «residue quote del beneficio, così come originariamente determinate») e 36 (che stabilisce che «la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento»), emerge che, nell'ipotesi di costo dell'investimento sostitutivo inferiore al costo del bene originario, la riduzione complessiva dell'agevolazione si rifletterà sull'ultima quota (o sulle ultime quote) di iperammortamento, senza la necessità di "spalmare" la riduzione su tutte le quote successive alla sostituzione.

Nell'esempio riportato nella domanda, il bene sostituito (per il quale poteva essere dedotta una maggiorazione complessiva di 1.500, pari a $1.000 \times 150\%$), fino al momento della cessione ha generato deduzioni aggiuntive per 750; pertanto:

- › l'investimento sostitutivo (per il quale può essere dedotta una maggiorazione complessiva di 1.200, pari a $800 \times 150\%$) genererà deduzioni residue per un importo complessivo di 450 ($1.200 - 750$);
- › l'iperammortamento proseguirà con le quote annue «così come originariamente determinate» (ossia 300, pari a $1.500 \times 20\%$), fino a concorrenza dell'importo residuo di 450.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

IAPER AMMORTAMENTO: PROROGA e NOVITA'

CHIARIMENTI – TELEFISCO 2018 – IAPER E SUPE AMMORTAMENTO



D. Gli oneri accessori di diretta imputazione riguardanti investimenti iperammortizzabili, che possono aggiungersi ai costi agevolabili (risoluzione 152/E/2017), si considerano temporalmente sostenuti «per correlazione» nello stesso esercizio di questi ultimi oppure se la loro imputazione a periodo segua regole autonome?

Per esempio, qualora, per installare un macchinario 4.0 acquistato nel 2017, sia stato realizzato un basamento ultimato nel corso del precedente anno 2016, il relativo costo va aggiunto a quello del macchinario, in quanto accessorio a un investimento agevolabile, o va invece escluso dall'iperammortamento perché sostenuto in un esercizio anteriore a quello di decorrenza dell'agevolazione?

R. Per gli oneri accessori di diretta imputazione valgono le stesse regole temporali dettate per il bene principale, per cui il costo accessorio, ai fini della spettanza dell'agevolazione, deve essere sostenuto nel medesimo periodo previsto per il bene principale. Anche per gli oneri accessori il costo deve considerarsi sostenuto secondo i criteri dettati dall'articolo 109 del Tuir. Riconoscere l'agevolazione per costi sostenuti in esercizi anteriori al 2017 significherebbe violare le regole dettate dal legislatore per circoscriverne l'ambito temporale.

I PER AMMORTAMENTO: PROROGA e NOVITA'

CHIARIMENTI – TELEFISCO 2018 – I PER E SUPE AMMORTAMENTO

I PER SUPER
AMMORTAMENTO
LEGGI DI
STABILITÀ 2018

D. La possibilità di sostituire il bene iperammortizzabile, prevista dalla manovra 2018 (comma 35), si applica anche alla sostituzione dei beni immateriali di cui alla tabella "B" della legge di Bilancio 2017?

R. No. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018 - che, a determinate condizioni, consente di sostituire il bene agevolato senza perdere il beneficio fiscale - circoscrive espressamente la sua applicabilità "ai soli effetti" della disciplina dell'iperammortamento (articolo 1, comma 30, della legge di Bilancio 2018 e articolo 1, comma 9, della legge di Bilancio 2017).

INDUSTRIA 4.0

D. La possibilità di sostituire il bene iperammortizzabile, prevista dalla manovra 2018 (comma 35), è applicabile anche ai beni iperammortizzabili acquisiti nel biennio 2016-2017 e sostituiti a partire dal 2018?

R. Sì. Ciò risulta espressamente dal testo del citato comma 35, che riferisce i suoi effetti anche alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge di Bilancio 2017.

IAPER AMMORTAMENTO: PROROGA e NOVITA'

CHIARIMENTI – TELEFISCO 2018 – IAPER E SUPE AMMORTAMENTO

IAPER SUPER
AMMORTAMENTO
LEGGI DI
STABILITÀ 2018

D. Quando viene sostituito un bene iperammortizzabile, c'è penalizzazione nel primo anno (quello di sostituzione), dato che il dimezzamento del coefficiente dovrebbe riguardare solo l'ammortamento ordinario e non quello maggiorato, che dovrebbe procedere secondo "le residue quote del beneficio"?

R. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018 prevede che se l'investimento sostitutivo rispetta le condizioni ivi indicate alle lettere a) e b), «non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate». L'impresa, quindi, nell'anno di sostituzione non deve procedere ad alcun ricalcolo dell'agevolazione e il dimezzamento del coefficiente si applica solo sulla quota di ammortamento ordinario relativa al nuovo bene.

D. La relazione illustrativa della legge di Bilancio 2018 prevede che la sostituzione dell'investimento iperammortizzabile non determina la revoca dell'agevolazione a condizione che il bene abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori rispetto all'investimento sostituito. Si chiede di chiarire il termine revoca.

R. La relazione intende precisare che la sostituzione del cespite agevolato è condizione per il mantenimento del beneficio per le residue quote. La mancata sostituzione del cespite originario, nei termini e alle condizioni richieste dalla norma, produce effetti esclusivamente sulla prosecuzione del meccanismo applicativo del beneficio, ma non comporta alcuna restituzione del beneficio relativo alla deduzione delle quote di iperammortamento legittimamente maturate prima della cessione. Al riguardo, si ricorda che la circolare 4/E del 30 marzo 2017 ha precisato che, nell'ipotesi in cui il bene venga ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione, le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di «restituzione» da parte del soggetto cedente (paragrafo 5.4, «Modalità di fruizione» del superammortamento, richiamato dal paragrafo 6.4, «Modalità di fruizione» dell'iperammortamento).



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicitari

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

I PER AMMORTAMENTO: PROROGA e NOVITA'

CHIARIMENTI – TELEFISCO 2018 – I PER E SUPE AMMORTAMENTO



D. L'allegato A della legge di Bilancio 2017 cita tra i beni iperammortizzabili i «magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica». È corretto ritenere che rientrino in tale definizione anche i magazzini di logistica usati dalla grande distribuzione organizzata per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti finiti?

R. La voce numero 12 della prima parte dell'allegato A include tra i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti i «magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica». Si tratta, in generale, di beni (impianti) costituiti da una parte meccanica - rappresentata dall'insieme di trasloelevatori, scaffalatura, *handling system*, trasportatori automatici, incroci rulli/catene - e da una parte elettronica e informatica funzionale a impartire, gestire ed eseguire le liste di operazioni di IN e OUT opportunamente fornite a bordo macchina tramite appositi PLC. La funzione di tali beni nell'ambito dei vari processi che integrano la catena di produzione del valore è tipicamente quella relativa allo stoccaggio automatico di materie prime, semilavorati, prodotti finiti o merci e alla loro trasformazione logistica. Come già chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico (cfr. FAQ n. 2 del 12 luglio 2017), ai fini della disciplina agevolativa dell'iperammortamento assumono rilevanza anche i beni strumentali preposti alla trasformazione in senso logistico di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci all'interno della fabbrica o di altri luoghi della catena del valore. Si conferma pertanto l'inclusione nella richiamata voce 12 dell'allegato A anche dei magazzini automatizzati utilizzati nell'ambito della grande distribuzione di merci e prodotti finiti.



I PER AMMORTAMENTO: PROROGA e NOVITA'

CHIARIMENTI – TELEFISCO 2018 – I PER E SUPE AMMORTAMENTO

I PER SUPER
AMMORTAMENTO

LEGGE DI
STABILITÀ 2018



D. L'estensione dell'iperammortamento agli investimenti effettuati nel 2018 o, a determinate condizioni, anche a quelli effettuati entro al 31 dicembre 2019, disposta dalla legge di Bilancio 2018, produce effetti anche per le imprese che nel vigore della precedente normativa avevano ricevuto l'accettazione dell'ordine dal fornitore, ma che non avevano effettuato il pagamento dell'acconto in misura pari al 20% entro il 31.12.2017?

R. Le imprese che hanno ricevuto l'accettazione dell'ordine dal fornitore nel 2017 ma non hanno effettuato il pagamento dell'acconto pari al 20% entro il 31.12.2017, non hanno realizzato il presupposto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2017 (come modificato dal DI 91/2017) e quindi non hanno maturato il diritto all'agevolazione previsto per gli investimenti effettuati entro il 30.9.2018. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge di Bilancio 2018, il bene ordinato nel 2017 può fruire dell'agevolazione prevista per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, oppure entro il 31.12.2019 a condizione che l'acconto del 20% sia pagato entro il 31.12.2018.

D. È sufficiente l'investimento in un solo bene iperamortizzabile per rendere agevolabile anche l'acquisto di più beni immateriali?

R. Secondo l'articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2017, il beneficio della maggiorazione del 40 per cento per i beni immateriali è riconosciuto ai "soggetti" che beneficiano della maggiorazione del 150 per cento (circolare 4/E del 30 marzo 2017, paragrafo 6.2.1). La norma, quindi, mette in relazione il bene immateriale con il "soggetto" che fruisce dell'iperammortamento e non con uno specifico bene materiale ("oggetto" agevolato). Pertanto, la connessione soggettiva determina la spettanza dell'agevolazione anche per l'acquisto di più beni immateriali, pur in caso di investimento in un solo bene iperamortizzabile.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

IAPER AMMORTAMENTO: PROROGA e NOVITA'

CHIARIMENTI – TELEFISCO 2018 – IAPER E SUPE AMMORTAMENTO

IAPER SUPER
AMMORTAMENTO

LEGGE DI
STABILITA' 2018



D. Si chiede se il requisito dell'interconnessione per l'iperammortamento possa considerarsi soddisfatto anche nel caso in cui lo scambio di informazioni tra il sistema di gestione e la macchina avvenga per il tramite di un operatore persona fisica che riceve istruzioni attraverso un *device* che non costituisce parte integrante della macchina stessa e le trasmette senza apportare modifiche alla macchina.

R. Si ricorda che con la caratteristica obbligatoria dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica è da intendersi la capacità del bene di scambiare informazioni con sistemi interni (per esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, *supply chain* ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute.

In particolare, il sistema informativo al quale la macchina si interconnette scambia direttamente con essa informazioni inerenti a operazioni o ad altre attività connesse al ciclo produttivo e più in generale al processo di creazione del valore (processi di trasformazioni chimico, fisiche, strutturali, logistiche ecc.), ne determina la sequenza ottimale con cui svolgere le operazioni, individua gli istanti temporali di inizio e di completamento delle operazioni, favorisce la manutenzione predittiva, consente la tracciabilità di prodotto e di processo, supporta la gestione logistica ecc.

Nel caso rappresentato, il requisito dell'interconnessione non può pertanto considerarsi soddisfatto, in quanto lo scambio di informazioni tra il sistema gestione e la macchina non è diretto ma richiede l'intervento dell'operatore persona fisica, con conseguente gestione manuale delle informazioni.



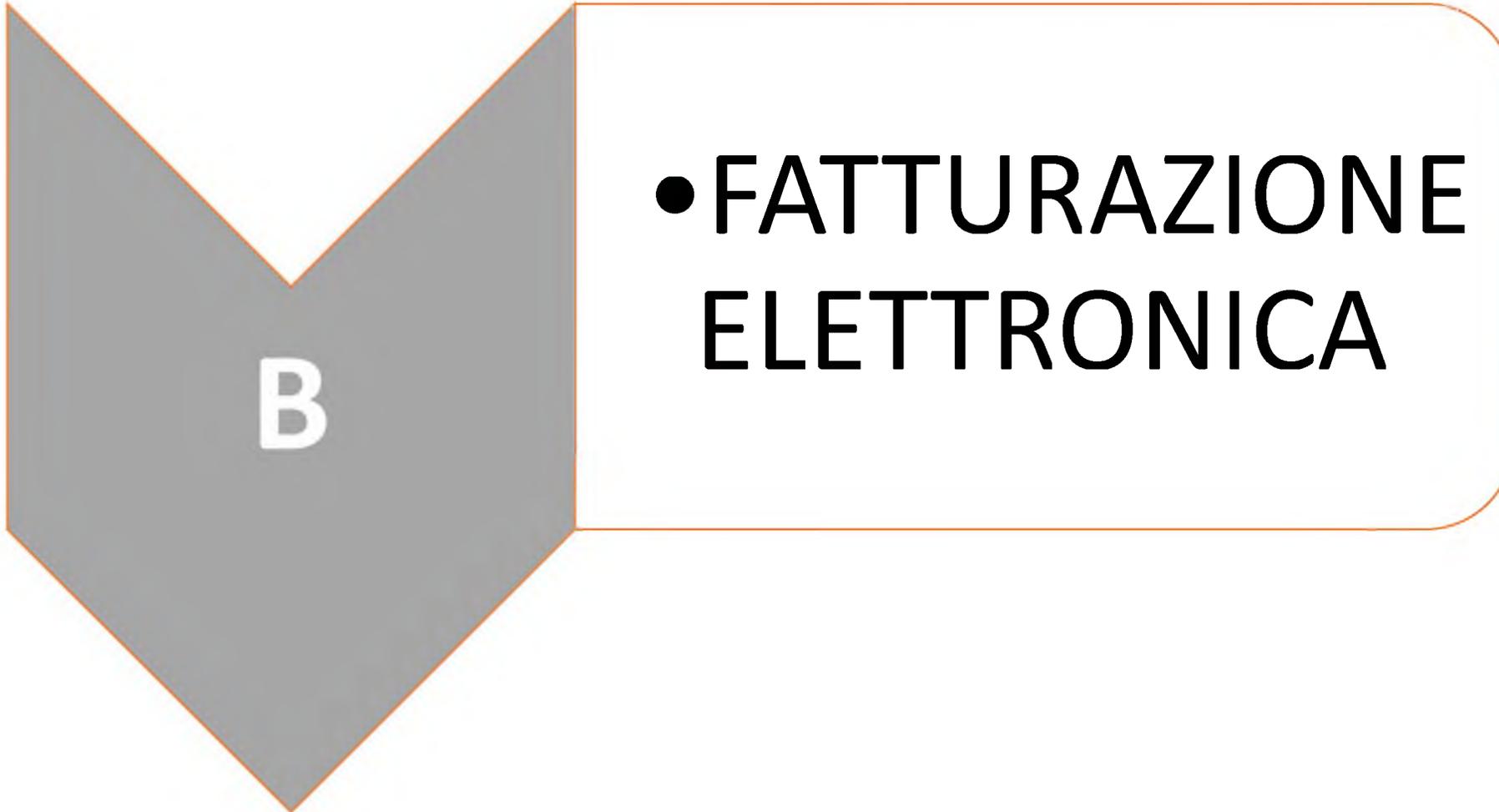
STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

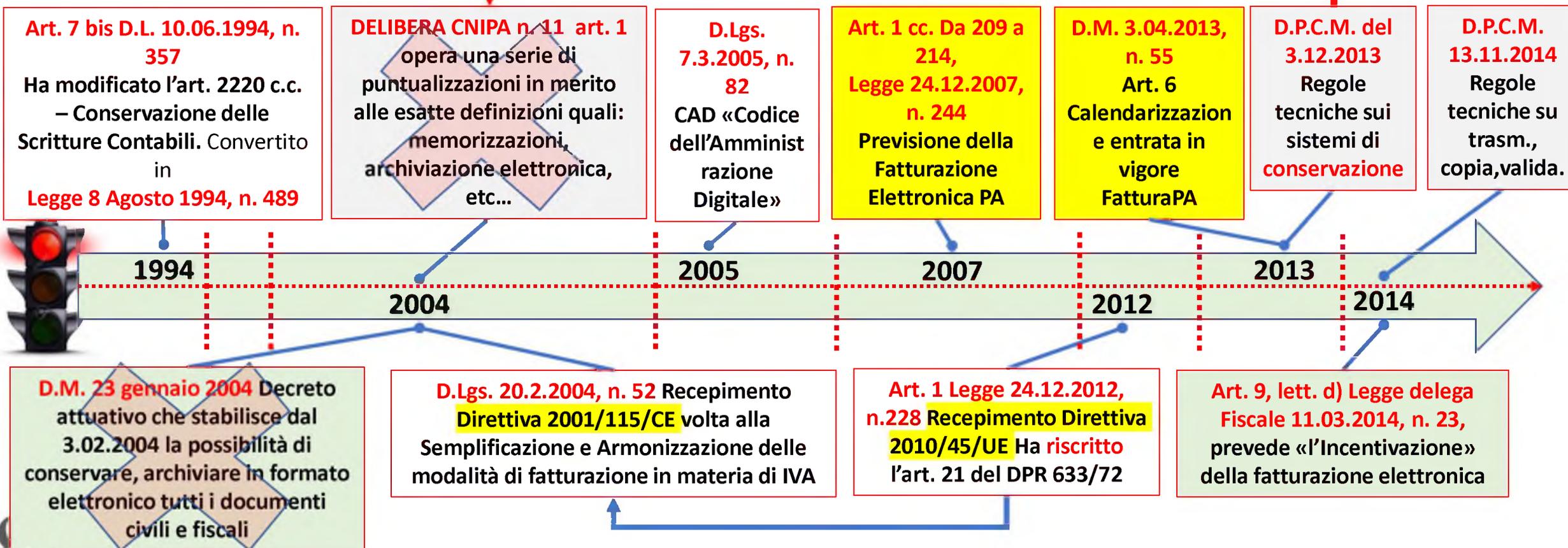
20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

Agenda - «Fatturazione Elettronica»



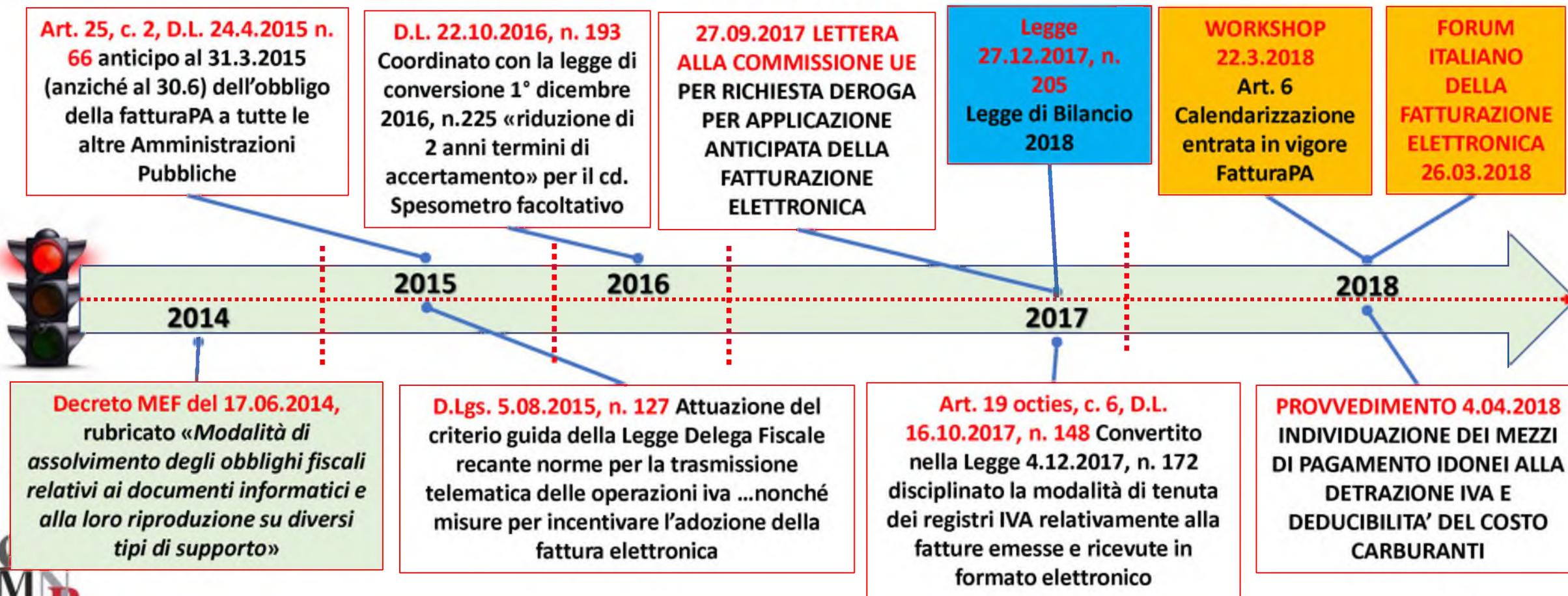
PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

Quadro Normativo



PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

Quadro Normativo



PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

Quadro Normativo



PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

Prassi in materia di Conservazione

DM 23.01.2004

- Circ. 46/E del 6 dicEMBRE 2006 (definizioni)
- Risoluzione n.161/E del 9 luglio 2007 (imposta di bollo)
- Risoluzione n. 158 del 15 giugno 2009 (memorizzazione)
- Provv. D.Ag.E. 25/10/2010 - prot. 2010/143663 (documenti)
- Provv. 25/10/2010 n. 143663 (estensione validità temporale impronte)
- Circolare 5/E del 29 febbraio 2012 (imposta di bollo)

DM 17.06.2014

- CIRCOLARE n.1/DF del MEF del 09/03/2015
- Risoluzione n. 81/E del 25.9.2015 (luogo scritture contabili)
- RISOLUZIONE N.46 DEL 10.04.2017 (documenti informatici)
- RISOLUZIONE N.96/E DEL 21.07.2017 (note spese)

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

Norme in materia di Conservazione

D.P.C.M. 3.12.2013

Sostituisce DELIBERA CNIPA 19.2.2004, N.11



Obbligatorio per tutti dal 12.04.2017 stabilisce:

- Definizioni
- Responsabile della conservazione
- Sistema di conservazione
- Manuale della conservazione

D.P.C.M. 13.11.2014

Obbligatorio per tutte le P.A. dal 12.08.2016 stabilisce le regole tecniche in materia di:

- Formazione,
- Trasmissione,
- Copia,
- Duplicazione,
- Riproduzione
- Validazione temporale dei documenti informatici

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

WORKSHOP 22 MARZO 2018

**NOVITA'
IN
ARRIVO**



- Nuovo REGISTRO TELEMATICO (RE.TE) di carico e scarico**
- Tracciato unico - Cessione carburanti & Registro C/S (DistributoriCarburanti.xml)**

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

FORUM FATTURAZIONE ELTRONICA 26 MARZO 2018

Il SDI dovrebbe prevedere:

- l'inserimento del codice destinatario (ID Sdi) ovvero la PEC del cessionario/committente ovvero di un suo intermediario all'interno dell'XML.
- la possibilità per ogni utente di 'censire' una modalità di consegna standard che prevarrà su quanto indicato in fattura: verrà pubblicato un servizio web sul sito dell'AE per consentire di effettuare questa scelta indicando un codice destinatario (ID Sdi) ovvero una PEC da abbinare alla PIVA
- un **duplicato informatico** (ex art. 23-bis del CAD) della FE verrà messo a disposizione di tutti gli utenti in apposita area autenticata, sia nel caso di «avvenuta consegna» che nel caso di «mancata consegna» da parte di Sdi, prevedendo che in tale ultimo caso il cedente/prestatore dovrà attivarsi per informare il cliente ovvero recapitargli la fattura per altre vie.

**POSSIBILI
SEMPLIFICAZIONI
IN ARRIVO
(Indirizzamento)**



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

FORUM FATTURAZIONE ELTRONICA 26 MARZO 2018

**POSSIBILI
SEMPLIFICAZIONI
IN ARRIVO
(Emissione/
Ricezione)**

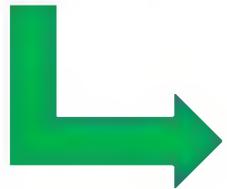


- Viene **eliminata la notifica di rifiuto/accettazione/dt**
- La **data di emissione è la data documento riportata obbligatoriamente in fattura** (ex art. 21 DPR n. 633/72) nonché la **data in cui l'imposta diventa esigibile o detraibile.**
- La FE sia ha per emessa solo se viene inviata al destinatario tramite il Sistema di Interscambio. Se il Sdi scarta la FE, la stessa si ha per non emessa e il cedente/prestatore **dovrà effettuare una nota di variazione interna nel caso** in cui avesse già **provveduto ad effettuare la registrazione** (ex art. 23 DPR n. 633/72).

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

FORUM FATTURAZIONE ELTRONICA 26 MARZO 2018

**POSSIBILI
SEMPLIFICAZIONI
IN ARRIVO
(Intermediari)**



EDI filiere: le aziende e i provider **possono continuare ad operare nella modalità corrente**, consapevoli che **solo la FE accettata dal SDI è quella fiscalmente rilevante.**

Ne discende che nel caso in cui il cedente/prestatore e il cessionario/committente abbiano già registrato in contabilità i dati delle FE-EDI prima della responso del SDI, qualora poi la FE (XML) venga scartata la stessa sarà non emessa e gli utenti dovranno eseguire una nota di variazione interna.

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

FORUM FATTURAZIONE ELTRONICA 26 MARZO 2018

POSSIBILI SEMPLIFICAZIONI IN ARRIVO (Intermediari)



- Gli intermediari, come già avviene, potranno continuare a **inviare le fatture al SDI per conto dei propri clienti.**
- In considerazione delle scelte che l'utente decide di effettuare per l'indirizzamento della FE in fase di ricezione, gli intermediari potranno:
 - **Ricevere direttamente dal SDI le FE dei loro clienti;**
 - **Acquisire il duplicato della FE (ex art. 23-bis CAD) in formato XML e leggibile dall'area autenticata del cliente, salvo apposita autorizzazione per accedere all'area.**

PROBLEMA PRIVACY

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

PIU' RISCHI O OPPORTUNITA' PER I COMMERCIALISTI?



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

DOCUMENTO
13-4-2018



**“I servizi contabili nell’era della
digitalizzazione: il passaggio
dalla contabilità analogica alla
contabilità digitale
e le opportunità per il
commercialista”**

*Prime osservazioni alla luce
della normativa
sulla FE obbligatoria tra privati*

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

PIU' RISCHI O OPPORTUNITA' PER I COMMERCIALISTI?



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

In particolare, si prevede di introdurre l'obbligo di emettere fattura elettronica anche nei rapporti tra privati in due fasi: la prima avrà inizio l'**1 luglio 2018** e riguarderà le cessioni di carburanti per autotrazione e le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un appalto pubblico; la seconda fase, inizierà dall'**1 gennaio 2019** e interesserà tutte le altre operazioni tra soggetti privati.

L'**impatto** di tale previsione sarà notevole: si stima, infatti, che il recente intervento produrrà **annualmente circa 1,3 miliardi di documenti digitali.**



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

PIU' RISCHI O OPPORTUNITA' PER I COMMERCIALISTI?



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**



Possibili opportunità di crescita e sviluppo della professione a partire da:

- **analisi dei rapporti con la clientela**, in particolare di quella tenuta alla contabilità semplificata che oggi rappresenta, invece, una possibile area di rischio per la professione dal momento che essa copre una rilevante quota di mercato nell'ambito dei servizi contabili e fiscali ed è potenzialmente più esposta alla concorrenza.

Sulla base delle dichiarazioni presentate nell'anno 2015, le imprese operanti in contabilità semplificata sono 2.072.098 e sono formate da 1.607.671 imprese individuali e 464.427 società di persone. Si stima che il **76%** di questi soggetti, **vale a dire 1.574.795**, siano attualmente **clienti dei commercialisti** e generino una **quota di fatturato complessiva degli studi professionali** stimabile intorno al **25/30%**.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnpi.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

PIU' RISCHI O OPPORTUNITA' PER I COMMERCIALISTI?



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**



Oltre il **90%** degli iscritti all'Albo svolge attività contabile e fiscale di base e oltre **l'80%** trae la **maggior parte del suo fatturato da tale attività.**

Il documento intende suggerire ai commercialisti alcune possibili vie da percorrere per fornire un servizio più efficiente e mantenere al tempo stesso un ruolo strategico nel rapporto con l'impresa e l'imprenditore. A tal fine, dopo una breve analisi delle novità normative in tema di fatturazione elettronica obbligatoria tra privati, viene presentato un nuovo modello di contabilità, definito per l'appunto "**digitale**", basato sulla gestione diretta da parte dello studio del processo di emissione, contabilizzazione e conservazione della fattura elettronica in un sistema che vede interagire telematicamente il cliente e lo studio che condividono lo spazio digitale entro il quale si svolge il processo di fatturazione.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

GdF: CIRCOLARE 13.4.2018 n. 114153/2018



La **principale finalità** dell'introduzione generalizzata della **FATTURA ELETTRONICA** è quella di fornire un nuovo ed **efficace strumento** per il **contrasto alle frodi**. Infatti, l'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato, si accompagna all'obbligo di far transitare tutte le fatture sul Sistemadi Interscambio.

Pertanto, convogliando i documenti su un'unica piattaforma, l'Amministrazione finanziaria sarà in grado di acquisire i dati pressoché in tempo reale e, conseguentemente, di effettuare controlli tempestivi e automatici in merito alla coerenza degli importi IVA dichiarati e versati.

Queste **finalità** sono state **richiamate** e **condivise** nella **circolare della GdF** che evidenzia come la disponibilità immediata dei dati di fatturazione consentirà all'Amministrazione finanziaria di distinguere, nel novero dei soggetti che non presentano le dichiarazioni fiscali o non eseguono versamenti d'imposta, gli operatori che effettuano o hanno effettuato transazioni commerciali.

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

GdF: CIRCOLARE 13.4.2018 n. 114153/2018

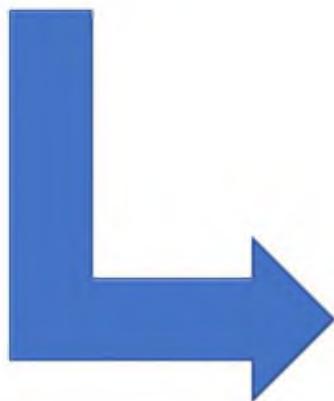


In riferimento all'**ambito soggettivo** di applicazione delle nuove norme in materia di fatturazione, la circolare specifica che il nuovo obbligo di fatturazione elettronica **riguarderà anche i commercianti al minuto e i soggetti assimilati** ex art. 22 del DPR 633/72. Infatti, tali operatori, sebbene siano tenuti a certificare i corrispettivi mediante rilascio di scontrino e/o ricevuta fiscale, dovranno emettere fattura in formato elettronico laddove richiesta dal cliente/consumatore finale al momento di effettuazione dell'operazione.

(a) si **considerano mezzi di pagamento idonei** a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni, l'utilizzo degli assegni (bancari e postali, circolari e non), dei vaglia cambiari e postali, degli strumenti elettronici previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), tra cui, ad esempio, l'addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate ovvero gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentono l'addebito in conto corrente (es. **applicazioni su smartphone**);

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

RICHIESTA DI DEROGA ALL'INTRODUZIONE: **COM(2018) 55 FINAL EU**



Bruxelles, 5.2.2018

COM(2018) 55 final

2018/0021 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

RICHIESTA DI DEROGA ALL'INTRODUZIONE: COM(2018) 55 FINAL EU



COMMISSIONE
EUROPEA

L 99/14

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

19.4.2018

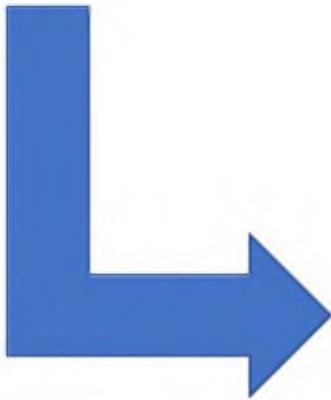
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/593 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2018

che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

RICHIESTA DI DEROGA ALL'INTRODUZIONE: **COM(2018) 55 FINAL EU**



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della predetta direttiva.

Articolo 2

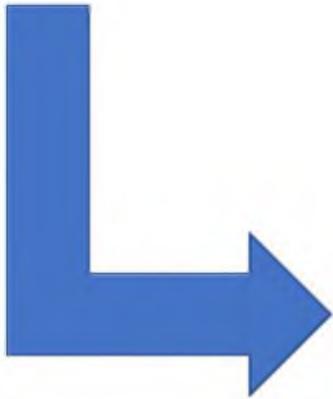
In deroga all'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario, eccetto il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 3

L'Italia notifica alla Commissione le misure nazionali di esecuzione delle deroghe di cui agli articoli 1 e 2.

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

RICHIESTA DI DEROGA ALL'INTRODUZIONE: **COM(2018) 55 FINAL EU**



Articolo 4

La presente decisione si applica dal 1o luglio 2018 al 31 dicembre 2021. Qualora ritenesse necessaria la proroga delle deroghe di cui agli articoli 1 e 2, congiuntamente alla domanda di proroga l'Italia presenta alla Commissione una relazione che valuta la misura in cui le misure nazionali di cui all'articolo 3 sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all'evasione dell'IVA e della semplificazione della riscossione delle imposte. Tale relazione valuta altresì l'incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri e costi amministrativi facenti capo a essi.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il **16 aprile 2018**

Per il Consiglio Il presidente

R. PORODZANOV

PREMESSA ALLE NOVITA' 2018

Quadro Normativo: **TIPOLOGIE DI FATTURE**

Fattura elettronica	Si intende un documento che fin dalla sua prima origine assume un formato elettronico; si tratta di un documento informatico emesso in qualunque formato con modalità che ne <u>garantiscono</u> l' integrità di contenuto, l' autenticità e leggibilità e per il quale vi è <u>l'accettazione del destinatario</u> .
Fattura cartacea	Si intende un documento analogico (tipicamente su supporto cartaceo) o un documento che nasce in formato elettronico ma privo dei requisiti di integrità di contenuto, autenticità e leggibilità: ad esempio una fattura in formato pdf o Word <u>non firmato elettronicamente</u> .
Fatture create elettronicamente	Si intende un documento che fin dalla sua prima origine assume un formato elettronico; si tratta di un documento informatico emesso in qualunque formato con modalità che ne garantiscono l'integrità di contenuto, l'autenticità e leggibilità ma per il quale, <u>a differenza della fattura elettronica, non vi è l'accettazione del destinatario</u> ; tale documento pertanto viene inviato al cessionario in formato cartaceo o via posta elettronica ma in assenza di accettazione formale.

La fattura tra privati (B2B)

Quadro normativo

-  D. Lgs. Del 5 agosto 2015, n.127 – G.U. Serie Generale n.190 del 18-8-2015
-  D. L. 22 ottobre 2016, n. 193 - GU Serie Generale n.249 del 24-10-2016
-  D. L. 244/2016 – conv. con mod. dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (G.U. 28/02/2017, n. 49, S.O. n. 14)
-  Decreto del MEF 4 agosto 2016
-  Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, n. 182070 e n. 212804 del 1 dicembre 2016
-  Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 7 febbraio 2017, n.1/E
-  D.L. 78/2010, artt. 21 e 21 bis
-  Circolare Assonime n. 8 del 24 marzo 2017



GIUFFRÈ FORMAZIONE



STUDIO ASSOCIATO

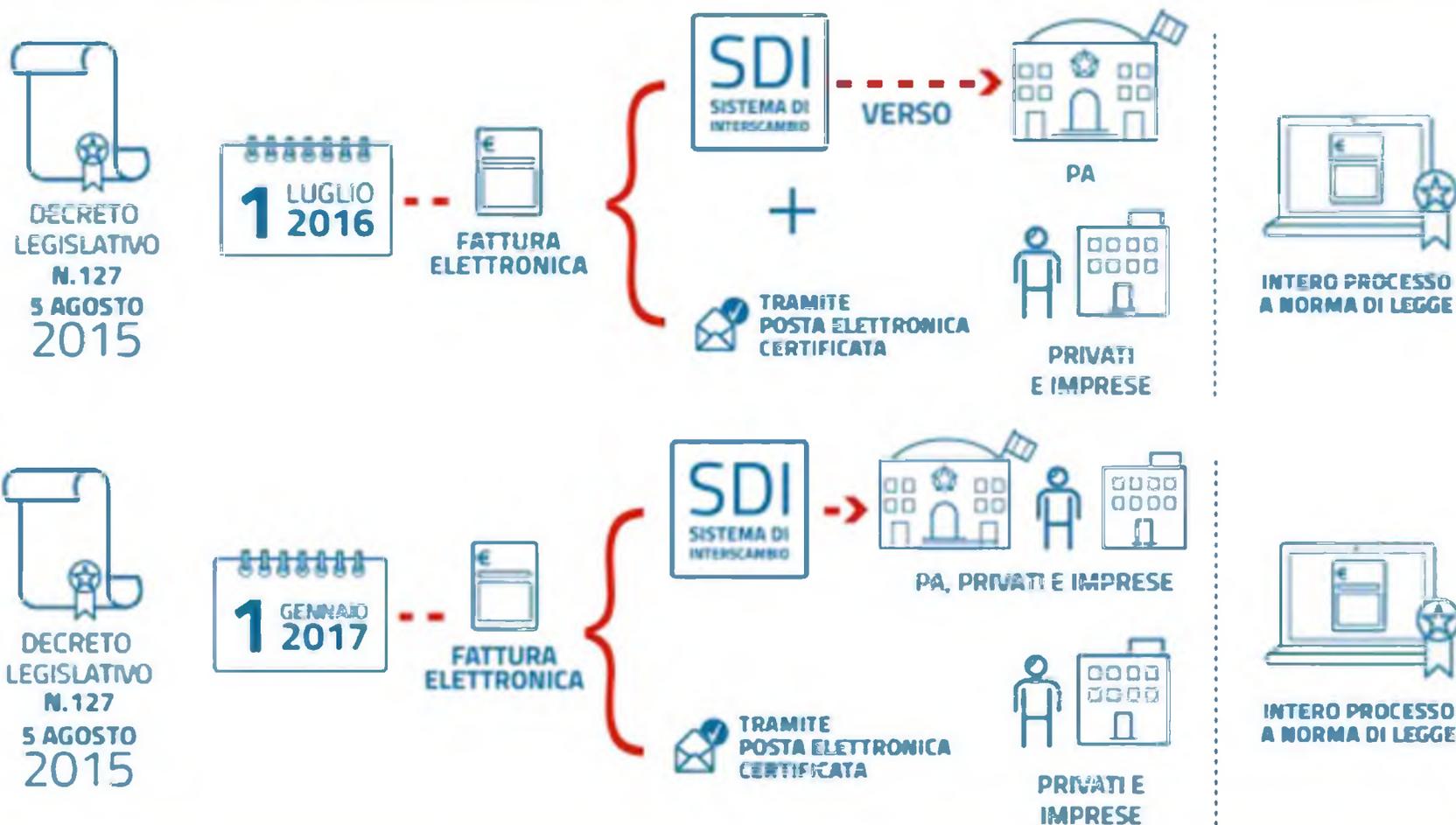
Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell’Industria 114/B/C

La fattura tra privati (B2B)

Quadro normativo



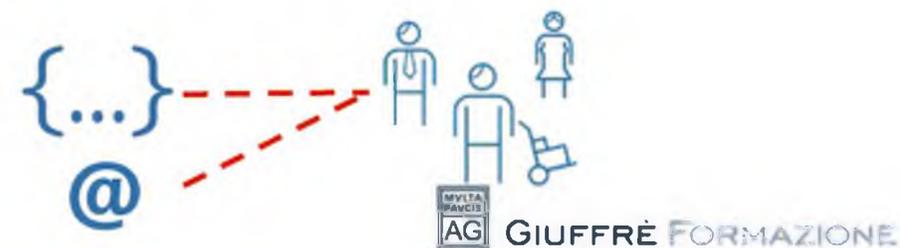
La fattura tra privati (B2B)



FatturaB2B

Caratteristiche di FatturaB2B

- ❖ il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo lo stesso **formato della FatturaPA**.
- ❖ l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della **firma elettronica** qualificata di chi emette la fattura
- ❖ la trasmissione non è vincolata alla presenza del **codice identificativo univoco del destinatario** della fattura come avviene in fatturaPA, ma è possibile utilizzare anche la PEC



La fattura tra privati (B2B)



FatturaB2B

Contenuto di FatturaB2B



Informazioni per la **trasmissione attraverso Sdl**

PRIVATO Destinatario



Codice Destinatario (7 cifre) che identifica il soggetto destinatario della fattura, avente un canale accreditato presso Sdl



Sezione **STRUMENTI** --> **Gestire Canale**

www.fatturapa.gov.it



GIUFFRÈ FORMAZIONE



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

La fattura tra privati (B2B)



FatturaB2B

Contenuto di FatturaB2B



Informazioni per la **trasmissione attraverso SdI**

PRIVATO Destinatario

@ **Indirizzo PEC** del soggetto destinatario della fattura



L'utilizzo dell'indirizzo PEC per l'identificazione del soggetto destinatario della fattura è possibile **solo per Fattura B2B**

GIUFFRÈ FORMAZIONE

La fattura tra privati (B2B)



FatturaB2B

Agenzia delle Entrate

Fattura elettronica
Corrispettivi elettronici

← torna a Fatture e Corrispettivi

Info e Assistenza

Utente: ML [redacted] per conto di [redacted] [Esci](#)

[Cambia utenza di lavoro](#) [Notifiche](#)

Home fatturazione | Generazione | **Trasmissione** | Conservazione

Generazione fattura

Compila la tua fattura.

[Generazione fattura](#)

Trasmissione fattura

Trasmetti la fattura con il Sistema di Interscambio (fino al 31 dicembre 2016 attivo solo per le fatture verso la Pubblica Amministrazione) o inviala per posta elettronica ai tuoi clienti privati.

[Trasmissione fattura](#)

Conservazione fattura

Conserva le tue fatture elettroniche o richiedi l'esibizione delle fatture che hai inviato al sistema di conservazione.

[Conservazione fattura](#)

Funzionalità di supporto

- [Personalizza la fattura](#)
- [Controlla fattura](#)
- [Sigilla fattura](#)
- [Visualizza PDF fattura](#)
- [Accreditare il canale](#)

Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo n 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva 06363391001

UFFRÈ FORMAZIONE



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

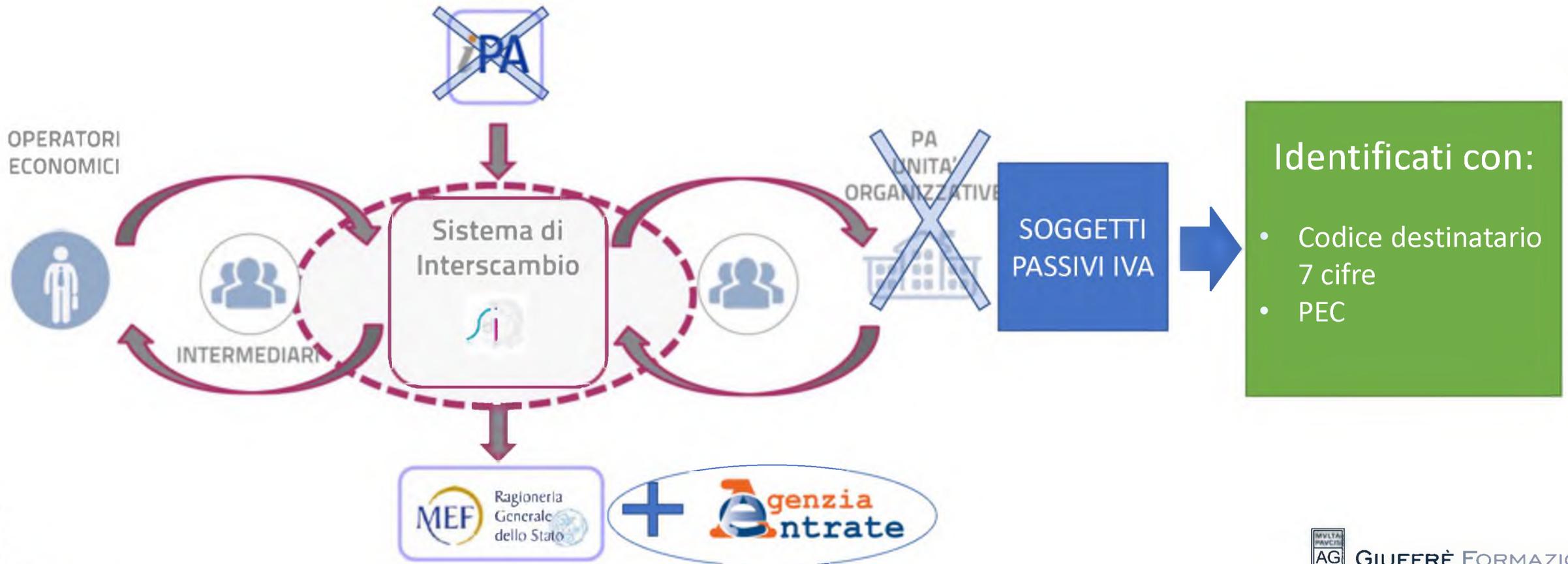
www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

La fattura tra privati (B2B)



FatturaB2B



GIUFFRÈ FORMAZIONE



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

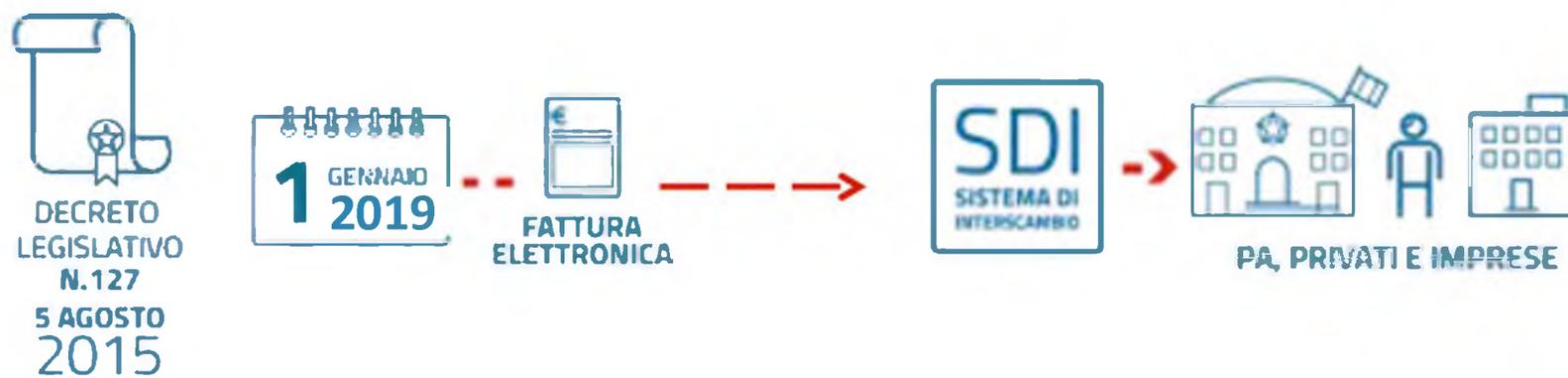
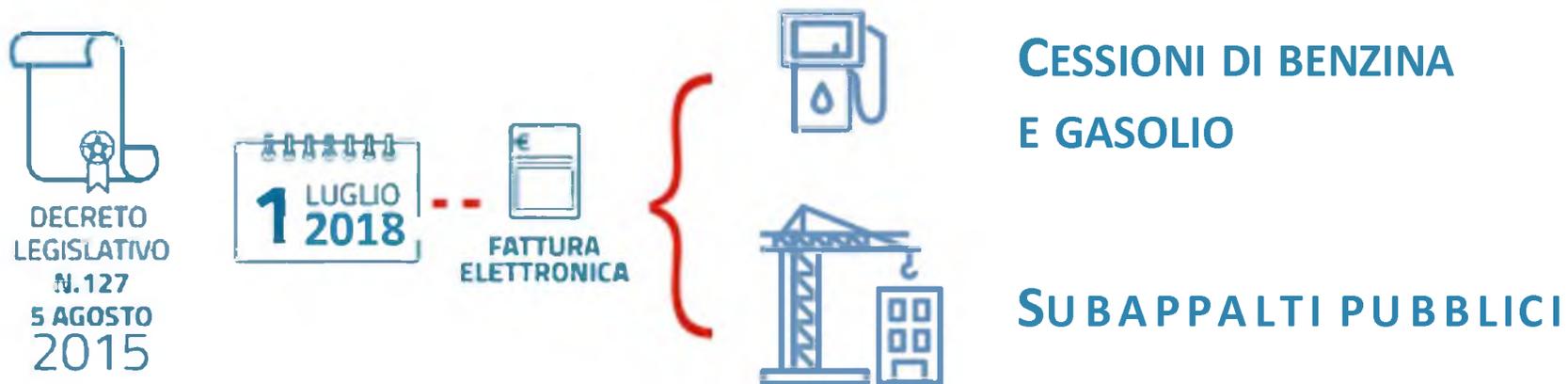
www.cmnpi.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

La fattura tra privati (B2B)



Novità 2018 FatturaB2B



GIUFFRÈ FORMAZIONE



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

FATTURA ELETTRONICA

Legge di Bilancio 2018 - L.27.12.2017, n. 205 → MODIFICHE AL D.LGS. N. 127/2015

 **Novità 2018 FatturaB2B**

LA LEGGE DI BILANCIO 2018

MODIFICA GLI

ARTICOLI 1 E 2

E RISCRIVE IL 3 E 4 DEL

D.LGS. N. 127/2015

ARTICOLO 1

- Introduce obbligo generalizzato
 - RESIDENTI
 - STABILITI
 - IDENTIFICATI
- Rafforzamento figura intermediario
- Distinzione delle RESPONSABILITA'
- F.E. Consumatori finali tramite SDI

- «ESTEROSPESOMETRO»
- Sanzioni
- Conservazione fiscale

ARTICOLO 2

Obbligo trasmissione telematica
corrispettivi per cessioni di benzina e
gasolio

FATTURA ELETTRONICA

Legge di Bilancio 2018 - L.27.12.2017, n. 205 → MODIFICHE AL D.LGS. N. 127/2015



Novità 2018 FatturaB2B

LA LEGGE DI BILANCIO 2018

MODIFICA GLI

ARTICOLI 1 E 2

E RISCRIVE IL 3 E 4 DEL

D.LGS. N. 127/2015

ARTICOLO 3



Incentivi **tracciabilità pagamenti** \geq a **€ 500,00**.

(Per i **commercianti al minuto** occorre esercitare anche l'opzione ex art.2 c.1 D.Lgs. 127/15 – registratori telematici)

ARTICOLO 4



Semplificazioni amministrative contabili

FATTURA ELETTRONICA



Novità 2018 FatturaB2B

Legge di Bilancio 2018 - L.27.12.2017, n. 205 → MODIFICHE AL D.LGS. N. 127/2015

MOD. MODIFICHE NORMATIVE APPORTATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

I	Decreto	Norma	Modifica	Tipo di intervento
D.Lgs.	Dlgs 127/2015 D.Lgs. n. 127/2015	Articolo 1 comma 1 – 2° periodo	Soppresso	Di coordinamento
		Articolo 1 comma 2	Modificato	Di coordinamento
		Articolo 1 comma 3	Sostituito	Obbligo fatturazione elettronica tra privati
		Articolo 1 comma 3-bis	NUOVO	Comunicazione dei dati delle fatture per operazioni con soggetti non stabiliti
		Articolo 1 comma 4	Abrogato	Di coordinamento
		Articolo 1 comma 5	Modificato	Di coordinamento
		Articolo 1 comma 6	Sostituito	Regime sanzionatorio
		Articolo 1 comma 6-bis	NUOVO	Conservazione dei documenti
		Articolo 1 comma 6-ter	NUOVO	Di coordinamento

FATTURE

Legge di F

MODIFICHE

D.Lgs. n. 127/2015

Decreto

Dlgs 127/2015

Dlgs 471/1997

D.Lgs. n. 127/

D.L.n. 78/2010

Articolo 1 comma 3-bis	NUOVO	Comunicazione dei dati delle fatture per operazioni con soggetti non stabiliti
Articolo 1 comma 4	Abrogato	Di coordinamento
Articolo 1 comma 5	Modificato	Di coordinamento
Articolo 1 comma 6	Sostituito	Regime sanzionatorio
Articolo 1 comma 6-bis	NUOVO	Conservazione dei documenti
Articolo 1 comma 6-ter	NUOVO	Di coordinamento
Articolo 3	Sostituito	Incentivi
Articolo 4	Sostituito	Semplificazioni amministrative e contabili
Articolo 5	Abrogato	Di coordinamento
Articolo 7 comma 1	Modificato	Di coordinamento
Articolo 11 comma 2-quater	NUOVO	Regime sanzionatorio per irregolarità della comunicazione dei dati delle fatture per operazioni con soggetti non stabiliti
Articolo 21	Abrogato	Eliminazione dello spesometro

SATI

Articolo 1 comma 6-ter

NUOVO

Di coordinamento



SOGGETTI

SOGGETTO PASSIVO		DPR 633/1972	DEFINIZIONE
Soggetti Passivi		D.P.R. n. 633/1973	DEFINIZIONE
Stabiliti		Art. 7 comma 1, lett. d)	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero; • Stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.
	Direttamente	Art. 35-ter	<p>I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente (ad oggi il Centro Operativo di Pescara) prima dell'effettuazione delle operazioni per le</p>

FATTURA ELETTRONICA



Novità 2018 FatturaB2B

		Soggetti Passivi	D.P.R. n. 633/1973	Definizione
SOGGETTI			Art. 7 comma 1	<ul style="list-style-type: none"> Soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero;
	SOGGETTO PASSIVO		DPR 633/1972	DEFINIZIONE
Identificati: Esteri che non dispongono di una stabile org.	Identificati	Direttamente	Art. 35-ter	I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente (ad oggi il Centro Operativo di Pescara) prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.
		Tramite rappresentante fiscale	Art. 17, comma 3	<p>Il rappresentante fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> deve essere nominato con specifiche forme (D.P.R. n. 441/1997, art. 1, comma 4); risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di Iva; la nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione; se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto e accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 21.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

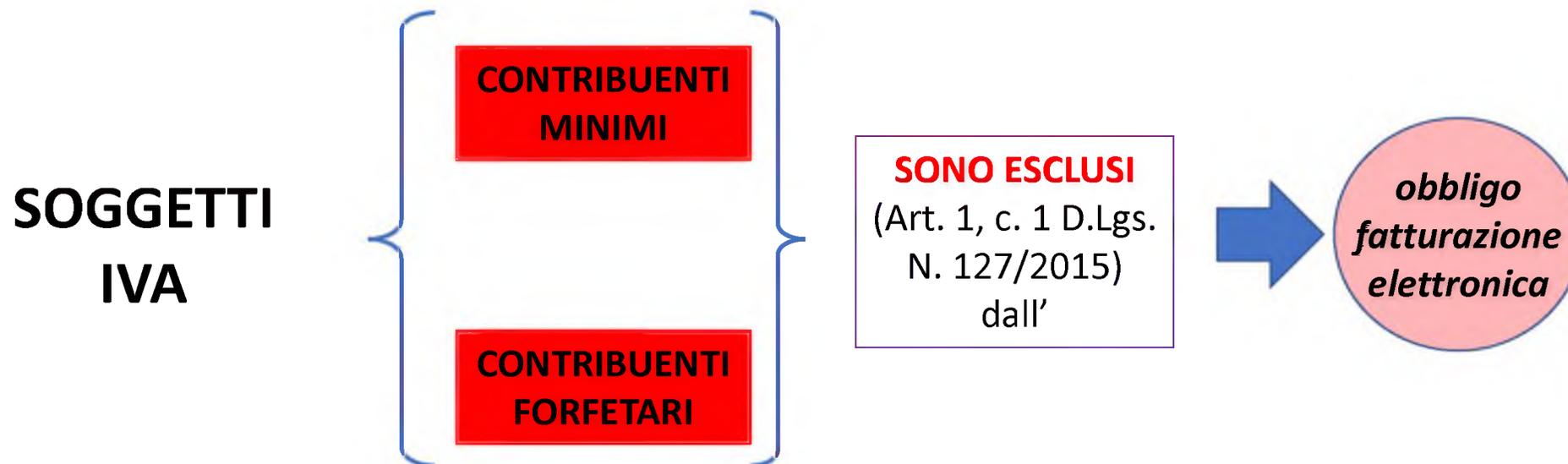
20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

FATTURA ELETTRONICA:



Novità 2018 FatturaB2B

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 909, lett. a) ed f), L.27.12.2017, n. 205



FATTURA ELETTRONICA:



Novità 2018 FatturaB2B

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 909, lett. a) ed f), L.27.12.2017, n. 205

**OPERAZIONI
ESCLUSE
DALLA FE**

**CESSIONI
DI BENI**

**PRESTAZIONI
DI SERVIZI**

**EFFETTUATE
o
RCEVUTE**

Verso Soggetti:
 non residenti
 non stabiliti
In Italia

Da Soggetti:
 non residenti
 non stabiliti
In Italia

FATTURA ELETTRONICA: Abrogazione Spesometro

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205



FATTURA ELETTRONICA: Al via dal 2019

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 909, lett. a) ed f), L.27.12.2017, n. 205

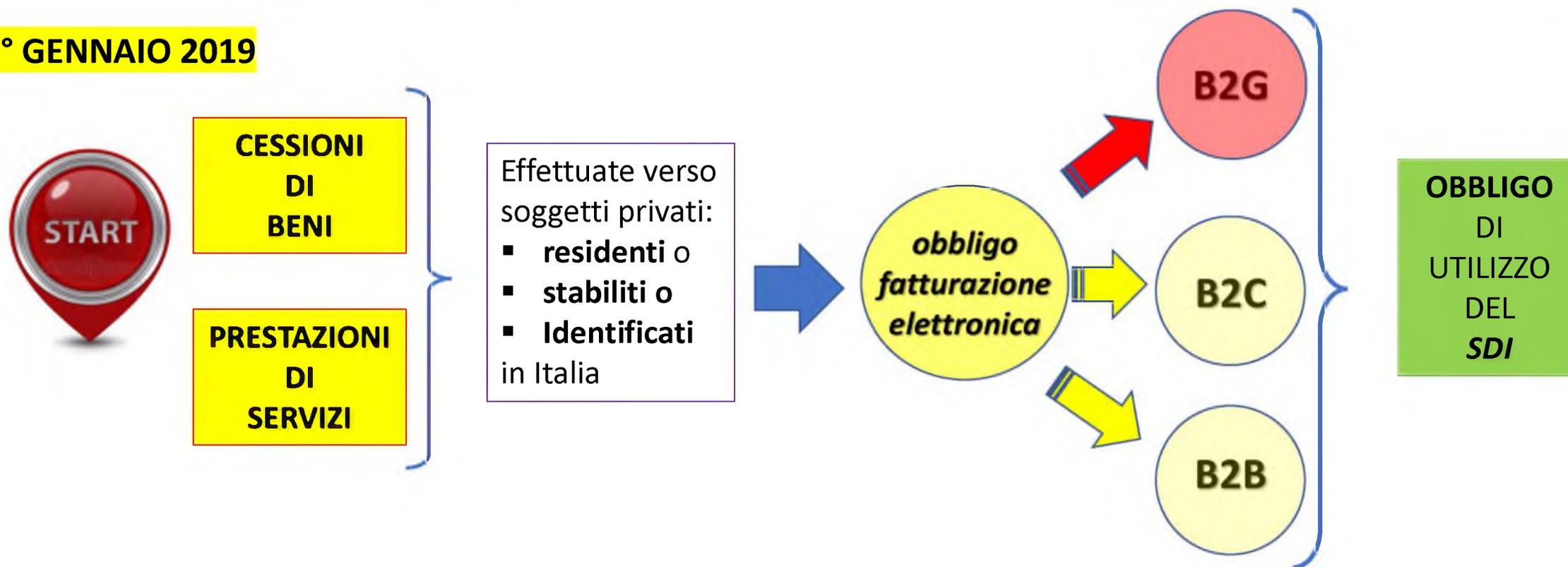


- **Dal 1.01.2019** al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato**, e per le relative variazioni, **sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.**
- Gli operatori economici **possono avvalersi**, attraverso accordi tra le parti, di **intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio**, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

FATTURA ELETTRONICA: Al via dal 2019

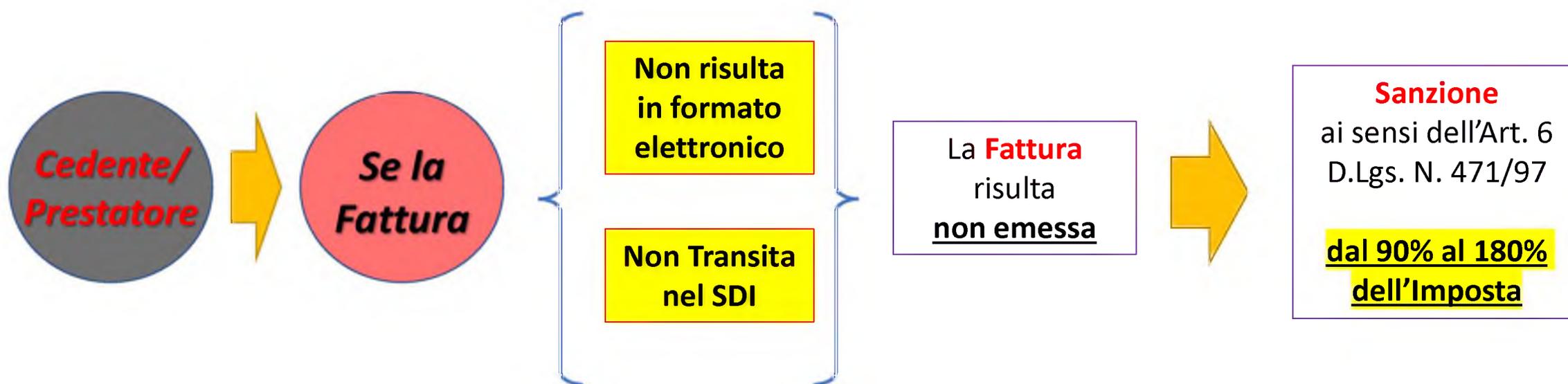
Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 909, lett. a) ed f), L.27.12.2017, n. 205

DAL 1° GENNAIO 2019



FATTURA ELETTRONICA: Al via dal 2019

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 909, lett. a) ed f), L.27.12.2017, n. 205



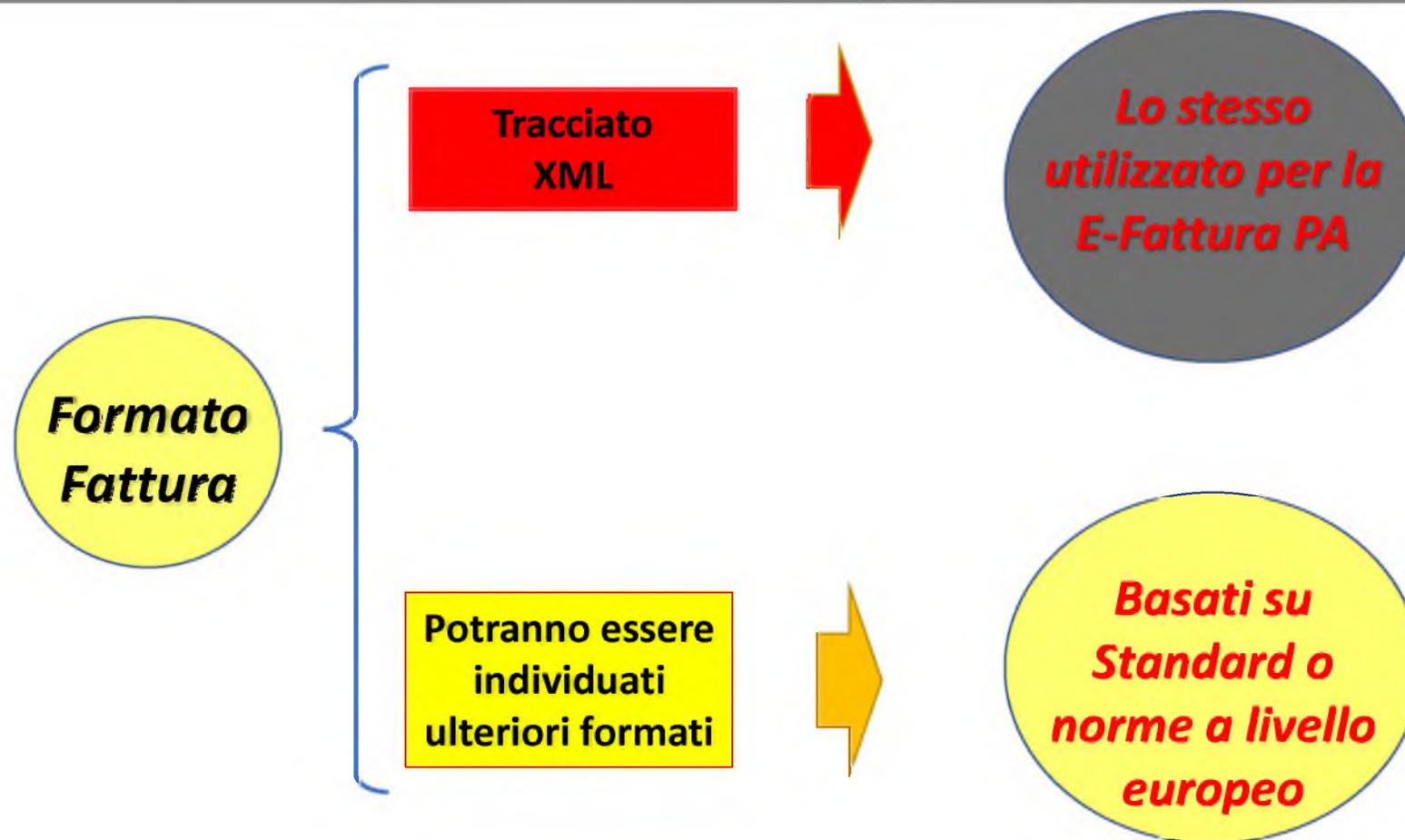
FATTURA ELETTRONICA: Al via dal 2019

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 909, lett. a) ed f), L.27.12.2017, n. 205



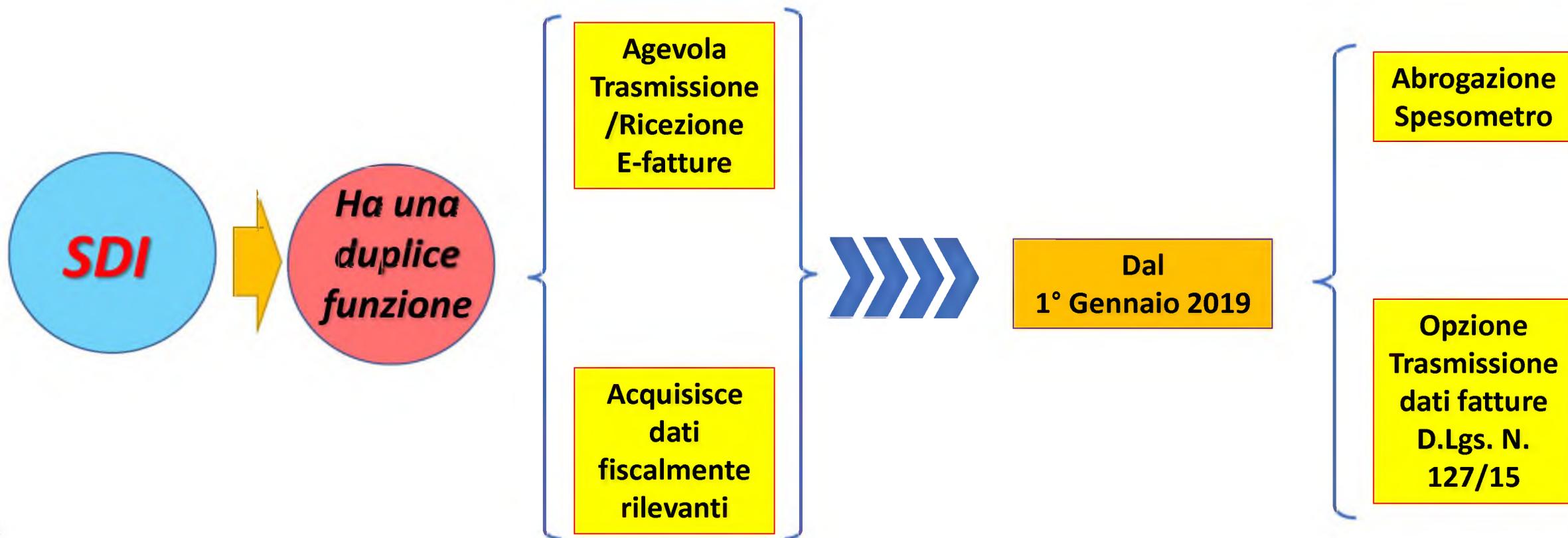
FATTURA ELETTRONICA: Al via dal 2019

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 909, lett. a) ed f), L.27.12.2017, n. 205



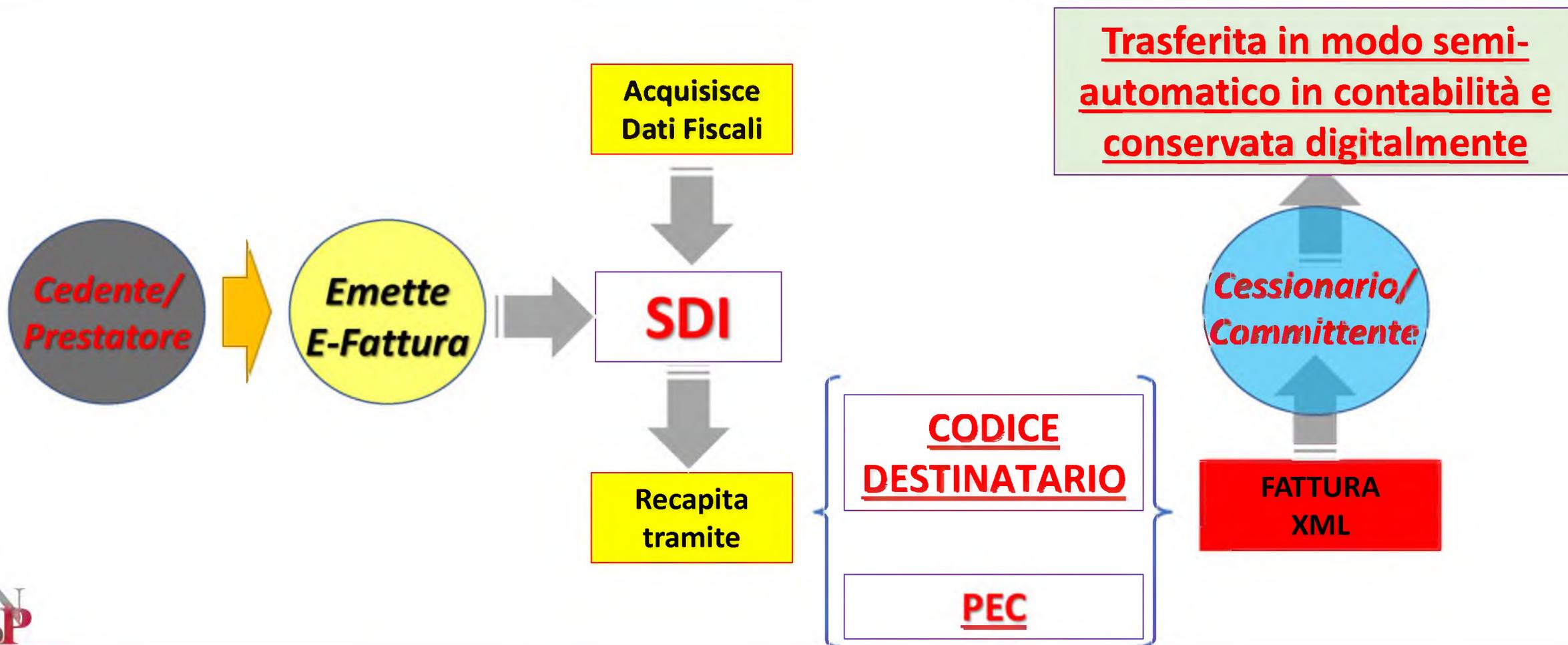
FATTURA ELETTRONICA: Al via dal 2019

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 909, lett. a) ed f), L.27.12.2017, n. 205



FATTURA ELETTRONICA: Al via dal 2019

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 909, lett. a) ed f), L.27.12.2017, n. 205



FATTURA ELETTRONICA: Al via dal 2019

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 909, lett. a) ed f), L.27.12.2017, n. 205

- Con decreto ministeriale potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea.
- Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una **copia della fattura elettronica** ovvero in formato **analogico** sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
- È comunque **facoltà dei consumatori rinunciare** alla **copia elettronica** o in formato analogico della fattura.

FATTURA ELETTRONICA: Al via dal 2019

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 909, lett. a) ed f), L.27.12.2017, n. 205

- **Sono esonerati** dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. da 54 a 89 L.190/2014).
- In caso di **emissione di fattura**, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, **con modalità diverse da quelle previste**, la fattura si intende **non emessa** e si applicano le **sanzioni** previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997.
- Il cessionario e il committente, **per non incorrere in detta sanzione**, devono adempiere agli **obblighi documentali** previsti mediante il Sistema di Interscambio.
- È abrogato l'art. 5 D.Lgs. 127/2015, il quale dispone la perdita dei benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell'adesione al sistema di trasmissione telematica delle operazioni Iva nei casi in cui lo stesso sia incorso in talune violazioni.

FATTURA ELETTRONICA: Al via dal 2019

FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI – DOCUMENTO 13.4.2018 «RIEPILOGO»

Ciclo attivo - Committente soggetto passivo

	Residente	Residente PA	NON residente UE	NON residente Extra UE
Cessione di beni	Fattura Elettronica	Fattura Elettronica	Fattura Analogica	Fattura Analogica
Prestazione di servizi	Fattura Elettronica	Fattura Elettronica	Fattura Analogica	Fattura Analogica

FATTURA ELETTRONICA: Al via dal 2019

FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI – DOCUMENTO 13.4.2018 «RIEPILOGO»

Ciclo attivo - Committente NON soggetto passivo

	Residente	NON residente UE	NON residente Extra UE	NON residente Extra UE – TAX Free ¹³
Cessione di beni	Fattura Elettronica	Fattura Analogica	Fattura Analogica	Fattura Elettronica
Prestazione di servizi	Fattura Elettronica	Fattura Analogica	Fattura Analogica	-

¹³ L'art. 4 bis del D.L. 193/2016 ha previsto l'obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1 gennaio 2018 (prorogata al 1 settembre 2018) per gli acquisti di valore complessivo superiore ad euro 154,90 destinati all'uso personale ai sensi dell'art. 38 quater del DPR 633/72.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

FATTURA ELETTRONICA: Al via dal 2019

FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI – DOCUMENTO 13.4.2018 «RIEPILOGO»

Ciclo passivo - Fornitore soggetto passivo

	Residente	NON residente UE	NON residente Extra UE
Cessione di beni	Fattura Elettronica	Fattura Analogica	Fattura Analogica
Prestazione di servizi	Fattura Elettronica	Fattura Analogica	Fattura Analogica

FATTURA ELETTRONICA: «Estera»

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 909, lett. a) n.4, e 915, L.27.12.2017, n. 205

- I **soggetti passivi** **trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, **salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche**. La trasmissione telematica è **effettuata** entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della **data del documento emesso** ovvero a quello **della data di ricezione del documento comprovante l'operazione**.
- Per **l'omissione o l'errata trasmissione** dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la **sanzione amministrativa** di euro 2 per ciascuna fattura, comunque **entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre**.
- La **sanzione** è **ridotta alla metà**, entro il **limite massimo di euro 500**, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
- **Non si applica il c.d. cumulo giuridico** (art. 12 D.Lgs. 472/1997), ma sono sommate le singole sanzioni.

FATTURA ELETTRONICA: «Estera»

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 909, lett. a) n.4, e 915, L.27.12.2017, n. 205



FATTURA ELETTRONICA: «Tax Free Shopping»

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 1088, L.27.12.2017, n. 205

- È **posticipata** dal 1.01.2018 al 1.09.2018 la decorrenza per l'emissione **elettronica** delle **fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, superiore a 154,94 euro** destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (Iva compresa).



Tale previsione è finalizzata a garantire la completa digitalizzazione del processo per l'ottenimento del visto doganale, necessario per usufruire del beneficio in parola, mediante la piena interoperabilità tra il sistema **OTELLO** (*Online Tax refund at Exit: Light Lane Optimization*), che consente la gestione telematica delle richieste di rimborso dell'IVA avanzate dalle società di VAT-refund e il sistema di fatturazione elettronica.

FATTURA ELETTRONICA: «Tax Free Shopping»

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 1088, L.27.12.2017, n. 205

Con il foglio n. 309000, in data 13 ottobre 2017, di questo Comando Generale – III Reparto è stata diramata la nota n. 114938/RU, in data 10 ottobre 2017, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli **inerente l’avvio della sperimentazione operativa dei nuovi processi e servizi del sistema OTELLO**. Il predetto sistema, adottato in via sperimentale in occasione **dell’Esposizione Universale di Milano del 2015**, è attualmente attivo presso gli **aeroporti di Malpensa e Fiumicino**. Tale piattaforma informatica consente il dialogo a distanza tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gli operatori di VAT-refund. In particolare:

- le società VAT-refund (direttamente oppure tramite la società di gestione aeroportuale) trasmettono ad OTELLO la richiesta di rimborso dell’IVA, indicando gli estremi dell’esercente e del viaggiatore, i dati della fattura e del biglietto aereo;
- OTELLO**, dopo aver verificato la completezza dei dati ricevuti, esegue sui suddetti dati delle analisi di rischio e trasmette tramite:
 - “canale verde”, il visto doganale (rappresentato da un codice alfanumerico) consentendo alle società VAT-refund di rimborsare direttamente al viaggiatore l’IVA;
 - “canale rosso”, la fattura con i codici richiesta in caso di controllo fisico dei beni da eseguirsi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Se dai suddetti riscontri non emergono rilievi, sarà lo stesso ufficio a rilasciare il visto doganale.

FATTURA ELETTRONICA: «Tax Free Shopping»

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 1088, L.27.12.2017, n. 205

 **Novità 2018 FatturaB2B**



L'articolo 38-quater, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Tax free shopping), dispone che i consumatori privati, domiciliati o residenti fuori dell'Unione Europea, possono acquistare, **senza pagare IVA**, beni:

- per un importo complessivo superiore a € 154,94 (IVA compresa);
- destinati all'uso personale o familiare,

da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione Europea.

FATTURA ELETTRONICA: «Tax Free Shopping»

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 1088, L.27.12.2017, n. 205

 **Novità 2018 FatturaB2B**



Collegato Legge di Stabilità 2017

L'art. 4-bis, D.L. n. 193/2016, aveva disposto che, dal 1° gennaio 2018, l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni a viaggiatori extra-UE (articolo 38-quater, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) dovesse essere effettuata dal cedente in **modalità elettronica**.

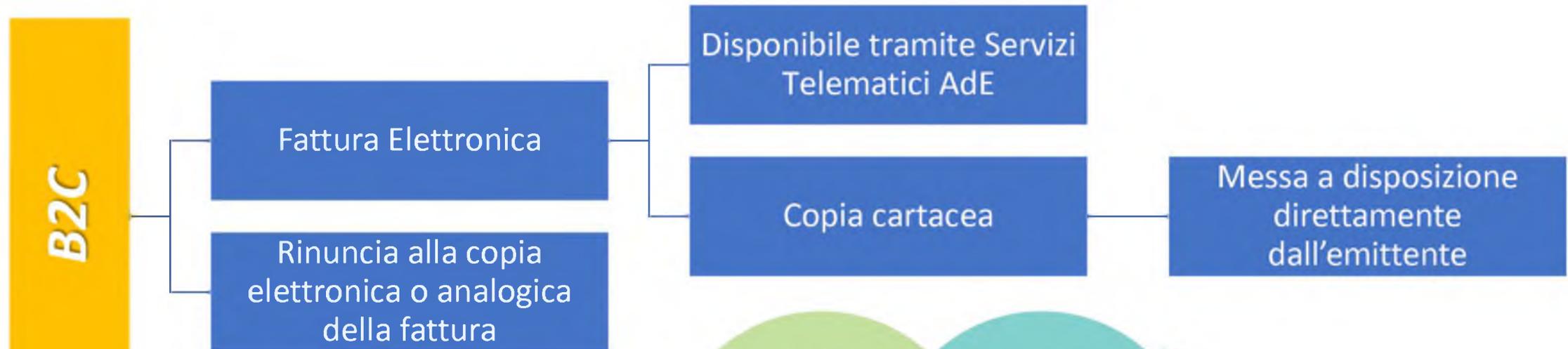
Con Determinazione dei direttori dell'Agenzia delle Dogane e delle Entrate, dovevano essere stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione per le citate cessioni di beni (originariamente era prevista l'emissione di una fattura ordinaria, ai sensi dell'art. 21, D.P.R. n. 633/1972).



FATTURA ELETTRONICA:

 **Novità 2018 FatturaB2C**

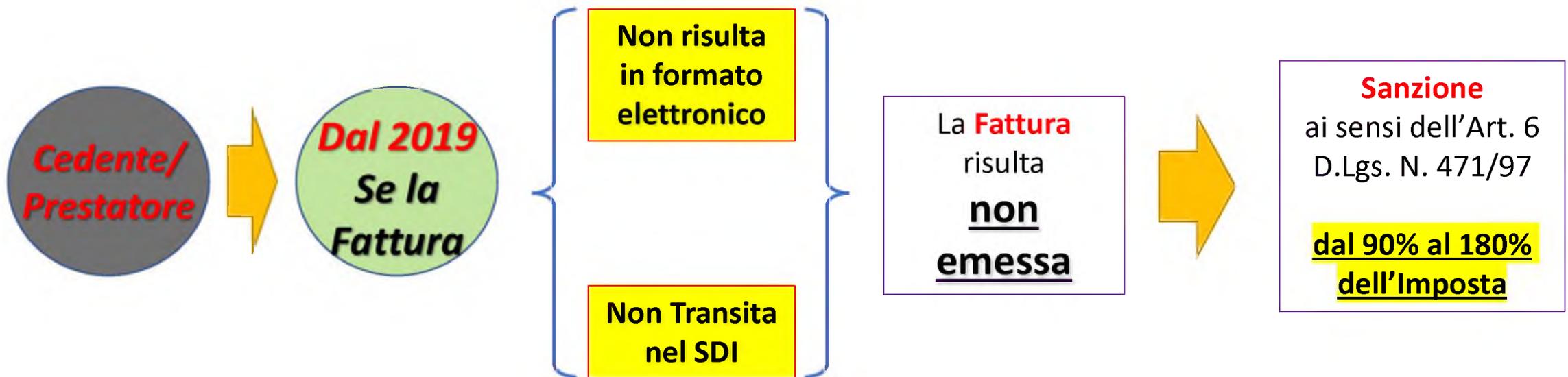
Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 1088, L.27.12.2017, n. 205



FATTURA ELETTRONICA:

 **Novità 2018 FatturaB2C**

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 1088, L.27.12.2017, n. 205



FATTURA ELETTRONICA: «*Piattaforme di interscambio*»

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 1088, L.27.12.2017, n. 205



CONSERVAZIONE ELETTRONICA: Obblighi

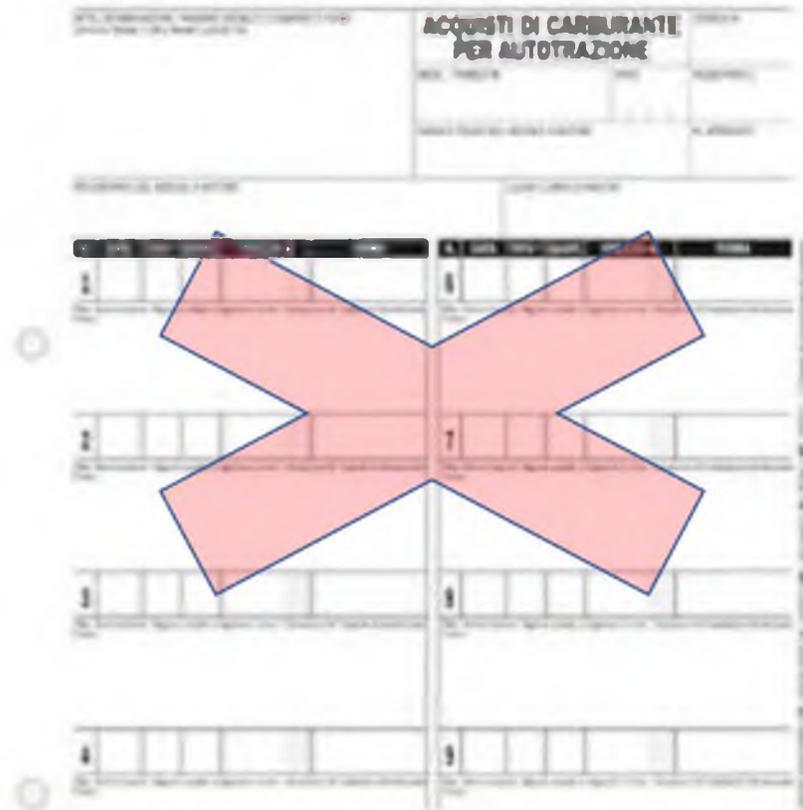
Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 909, lett. a) n.8, L.27.12.2017, n. 205

- Gli **obblighi di conservazione elettronica** (art. 3 D.M. Economia 17.06.2014) si intendono soddisfatti per tutte le **fatture elettroniche** nonché per tutti i **documenti informatici** trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.
- I **tempi** e le **modalità** di applicazione della disposizione sono stabiliti con **apposito provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate.
- Con **provvedimento dell'Agenzia delle dogane** sono altresì stabilite le **modalità di conservazione** degli **scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati**, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.

SCHEDA CARBURANTI: Abrogazione

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 920-927, L.27.12.2017, n. 205

➤ Dal **1° LUGLIO 2018**



SCHEDA CARBURANTI: Novità

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 920-927, L.27.12.2017, n. 205

➤ Dal **1° LUGLIO 2018** Acquisto di carburanti per autotrazione



Deducibilità costi	Art. 164, comma 1-bis Tuir	Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria (*).
Detrazione Iva	Art. 19-bis.1, comma 1, lett. d)	L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate (*).

SCHEDA CARBURANTI: Novità

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 920-927, L.27.12.2017, n. 205

➤ Dal **1° LUGLIO 2018** Acquisto di carburanti per autotrazione

Abrogati dal 1° luglio 2018:	
<ul style="list-style-type: none">• Art. 2, legge 31/1977	La norma prevedeva l'emanazione di uno o più decreti ministeriali per disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
<ul style="list-style-type: none">• Regolamento di cui al D.P.R. n. 444/1997	La norma reca la disciplina attuativa della scheda carburante, quale documento sostitutivo della fattura, nonché il modello della scheda stessa.



SCHEDA CARBURANTI: Novità

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 920-927, L.27.12.2017, n. 205

➤ Dal **1° LUGLIO 2018** Acquisto di carburanti per autotrazione

Abrogati dal 1° luglio 2018:

<ul style="list-style-type: none">• Art. 12, D.L. n. 457/1997	L'articolo prevede per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, in deroga alle disposizioni in materia di scheda carburante, a richiesta degli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e di quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea, l'emissione della fattura per gli acquisti di olii da gas effettuati presso di loro.
<ul style="list-style-type: none">• Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato <i>nella Gazzetta Ufficiale</i> n. 161 del 12 luglio 1999	Il decreto reca le modalità e i termini di fatturazione e conseguenti adempimenti relativi agli acquisti di olii da gas effettuati presso gli impianti di distribuzione di carburanti dagli autotrasportatori di cose per conto terzi



SCHEDA CARBURANTI: Novità

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 920-927, L.27.12.2017, n. 205

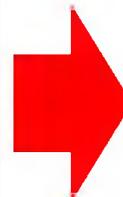
➤ Dal **1° LUGLIO 2018** **Acquisto di carburanti per autotrazione**



CIRCOLARE N. 8 /E



Roma, 30 aprile 2018



OGGETTO: Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - novità in tema fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti.

PROVVEDIMENTO

Prot. n. 89757/2018



Roma, 30 aprile 2018

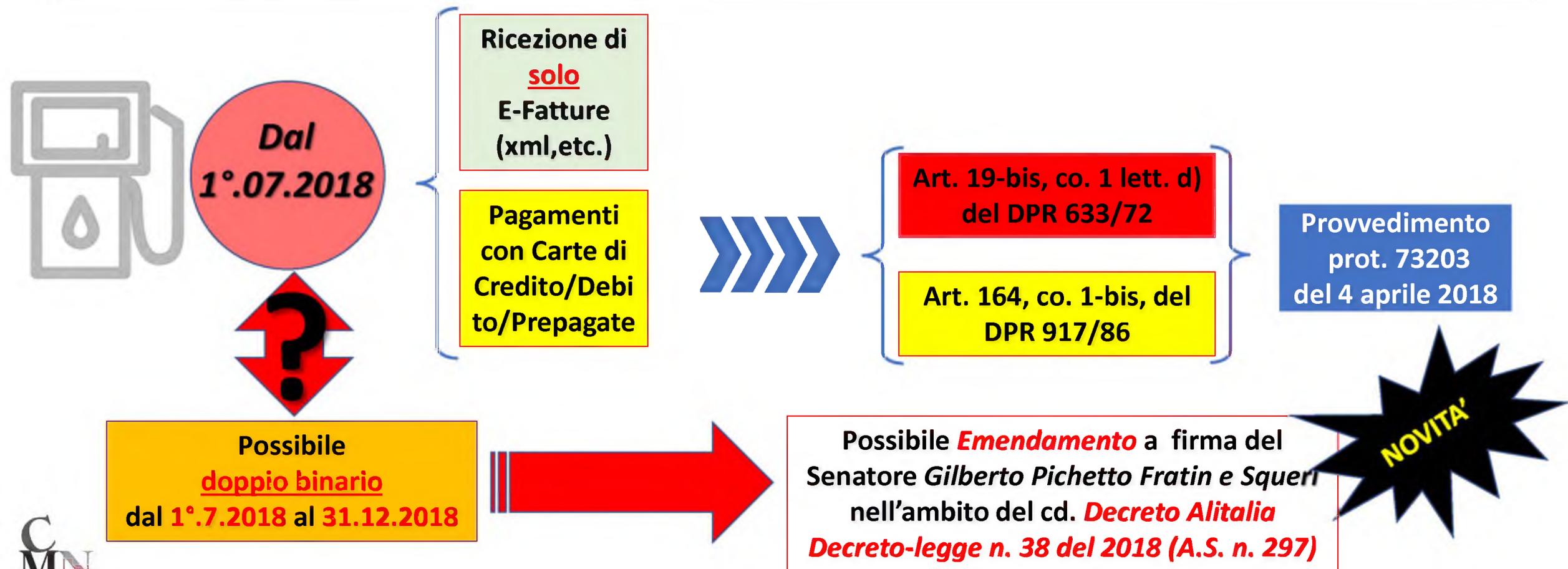


Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127..

ALLEGATO A - SPECIFICHE TECNICHE

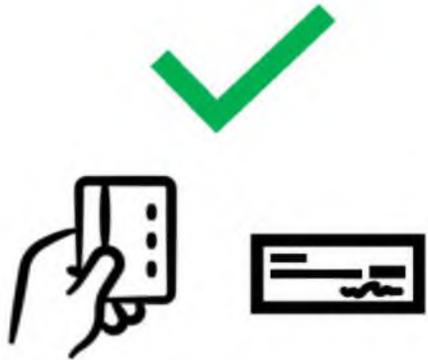
SCHEDA CARBURANTI: Deducibilità e detrazione

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 920-927, L.27.12.2017, n. 205



SCHEDA CARBURANTI: Mezzi di pagamento

Legge di Bilancio 2018 → **Provvedimento prot. 73203 del 4 aprile 2018**



I mezzi di pagamento che assicurano detraibilità Iva e deduzione costo sono:

- gli assegni, bancari e postali, circolari, i vaglia cambiari e postali di cui al R.D. 1736/1993 e al PDR 144/2001,
- mezzi pagamento elettronici (art. 5 Dlgs 82/2005, Agid det. 8/2014). Esempio:
 - addebito diretto;
 - bonifico bancario o postale;
 - bollettino postale;
 - carte di debito, di credito, prepagate o di altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l'addebito in conto corrente.

SCHEDA CARBURANTI: Mezzi di pagamento

Legge di Bilancio 2018 → **Provvedimento prot. 73203 del 4 aprile 2018**



Le modalità elencate troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei **contratti** c.d. di "**netting**", laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (si vedano, al riguardo, le circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012).

SCHEDA CARBURANTI: Credito di Imposta

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 924, L.27.12.2017, n. 205

CREDITO D'IMPOSTA



Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al **50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico** mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605

SCHEDE CARBURANTI: Abrogazione

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 920-927, L.27.12.2017, n. 205

- Gli acquisti di **carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva** devono essere documentati con la fattura elettronica.
- **L'esclusione** dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.
- La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle **spese per carburante** è limitata ai soli pagamenti tracciabili (Provvedimento 4.4.2018).
- Le disposizioni si applicano a partire dal 1.07.2018.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SCHEDE CARBURANTI: DUBBI APERTI

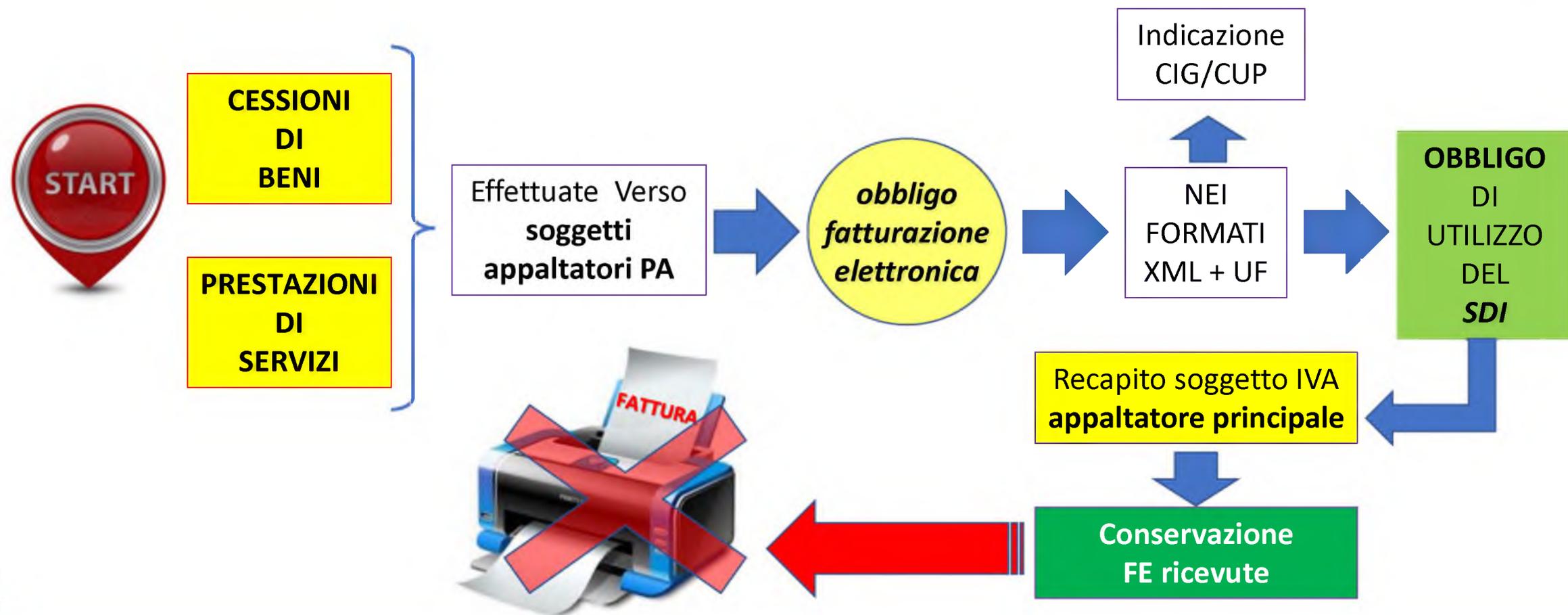
Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 920-927, L.27.12.2017, n. 205

- ❑ Gli **acquisti** di **gpl** e **metano** non sembrano rientrare nell'obbligo dall'1.7.2018 ma dal 2019;
- ❑ Gli acquisti di carburante effettuati con impianti di distribuzione ad uso privato (es. cooperative) metano non sembrano rientrare nell'obbligo dall'1.7.2018 ma dal 2019 (L.R.Veneto 23 ottobre 2003, n. 23);
- ❑ Non è chiaro se la deducibilità interessa solo gli acquisti di carburante o lubrificante o anche le spese relative alle prestazioni di custodia manutenzione e riparazione;
- ❑ La norma del TUIR a differenza di quella IVA richiama solo le spese di carburante per autotrazione: perciò non è chiaro se la deducibilità delle spese ricomprende l'acquisto di lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore.



SOGGETTI SUBAPPALTATORI PA: AL VIA DAL 1.7.2018

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 920-927, L.27.12.2017, n. 205



SOGGETTI SUBAPPALTATORI PA: AL VIA DAL 1.7.2018

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 920-927, L.27.12.2017, n. 205

CIRCOLARE N. 8 /E



Roma, 30 aprile 2018

3 Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni)

L'articolo 1, comma 917 anticipa al 1° luglio 2018 anche gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni, rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica.

In quest'ultimo ambito, in attesa di un **successivo documento di prassi** che esamini compiutamente le specifiche problematiche del settore, va segnalato sin da ora che - secondo quanto chiarito dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in data odierna - la novella recata dal citato articolo 1, comma 917 (cfr. l. 14 lettera b), **troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.**

SOGGETTI SUBAPPALTATORI PA: AL VIA DAL 1.7.2018

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 920-927, L.27.12.2017, n. 205

CIRCOLARE N. 8 /E



Roma, 30 aprile 2018

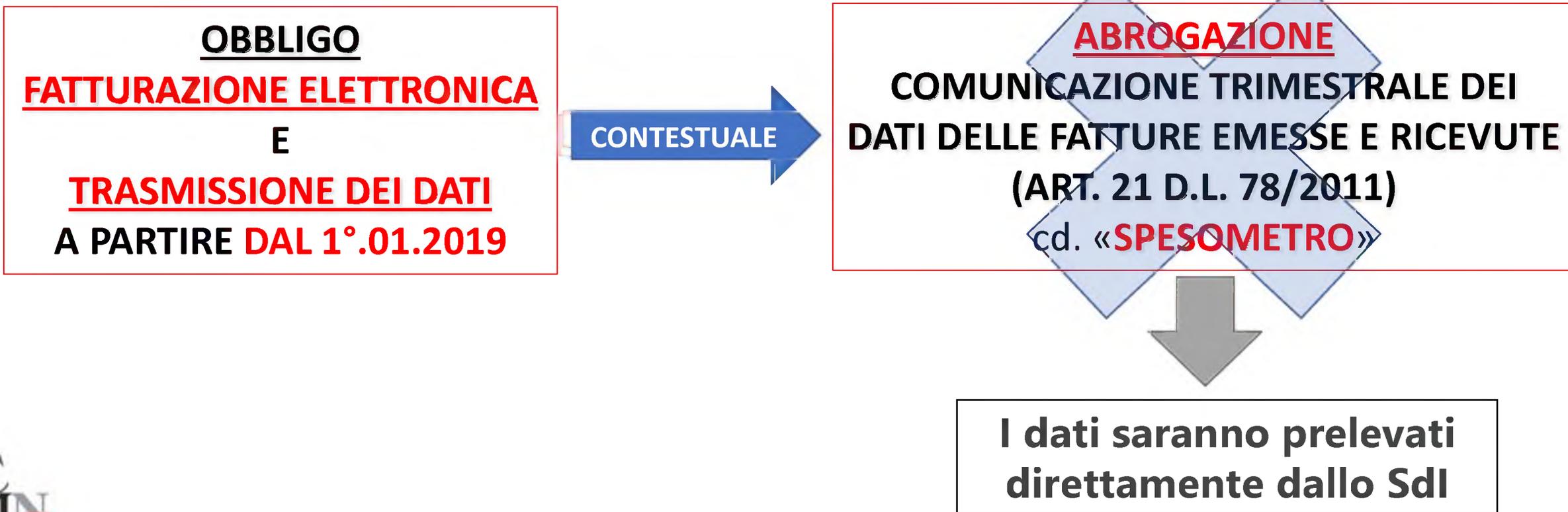
Esemplificando: se l'impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).

Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).

Il predetto comma 917, inoltre, prevede l'indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP). In tal senso, nelle motivazioni del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in data odierna, vengono fornite specifiche indicazioni sulle modalità di compilazione della fattura elettronica, laddove il CIG ed il CUP vanno obbligatoriamente riportati in uno dei seguenti blocchi informativi: "DatiOrdineAcquisto", "DatiContratto", "DatiConvenzione", "DatiRicezione" o "Datifatturecollegate".

TRASMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205



TRASMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205

Trasmissione telematica opzionale

 **Art. 1 comma 3, D. Lgs. 127/2015 (testo in vigore fino al 31.12.2018)**

Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, **effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio** di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 **Prov. Agenzia delle Entrate 182070 del 28/10/2016**

I dati delle fatture elettroniche inviate e ricevute mediante il Sistema di Interscambio, formate secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55, **possono non essere trasmessi**. In quest'ultimo caso, l'Agenzia delle entrate acquisirà esclusivamente i dati, contenuti nelle fatture elettroniche, previsti al punto 1.2 del provvedimento (si veda allegato «SPECIFICHE TECNICHE DATI DELLE FATTURE»)

TRASSMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205

 **Trasmissione telematica opzionale**

 **Come si fa l'opzione?**



L'**Esercizio delle opzioni** per trasmettere i dati delle fatture e dei corrispettivi può essere effettuato **SOLO TELEMATICAMENTE** (circ. AdE 1/E 2017) direttamente dagli interessati (anche per il tramite di loro incaricati autorizzati ad operare in nome e per conto del soggetto incaricante) **accedendo ai servizi di "Fatturazione Elettronica"**

Con le **credenziali dell'Agenzia delle Entrate**



entra
tel



Oppure con le **altre credenziali**



sp:d Sistema Pubblico
di Identità Digitale

Oppure avvalendosi di **intermediari** di cui all'art 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998 preventivamente abilitati al servizio telematico dell'Agenzia Entratel.



TRASMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205

Trasmissione telematica opzionale

Benvenuta, Luisa Miletta

Stai operando sulla partita IVA

Servizi disponibili

Fatturazione

Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture** in base a quanto previsto dal Dlg. 127/2015 - art. 1, comma 1

Facendo clic su "Fatturazione", accconsento al trattamento dei dati specificato nell'[Informativa](#) .pdf

[vai a Fatturazione](#)

Corrispettivi

Servizi per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei **corrispettivi** in base a quanto previsto dal Dlg. 127/2015 - art. 2

[vai a Corrispettivi](#)

Dati Fatture

Servizi per generare e trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute in base a quanto previsto dal Dlg. 127/2015 - art. 1, commi 2 e 3

[vai a Dati Fatture](#)

Consultazione

Servizi per monitorare lo stato dei file trasmessi e per reperire le relative notifiche

[Monitoraggio dei file trasmessi](#)

Esercizio delle opzioni

Opzione Fatture

Non hai esercitato l'opzione Fatture

Opzione Corrispettivi

Non hai esercitato l'opzione Corrispettivi

[Esercita le opzioni](#)



TRASSMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205

Trasmissione telematica opzionale

Agenzia delle Entrate

Fatture elettroniche
Corrispettivi elettronici

← Fatture e Corrispettivi

Info e Assistenza

Utente: **MLTLSU89E53G288R**
per conto di: **13663191008**

Cambia utenza di lavoro Notifiche

Esci

Esercizio delle opzioni

Opzioni per la trasmissione dei dati delle Fatture e dei Corrispettivi

Dati identificativi del soggetto per cui si opera

Denominazione: **MILETTA LUISA**

Partita IVA: **13663191008**

Codice fiscale: **MLTLSU89E53G288R**

Opzione Fatture

Non hai esercitato l'opzione Fatture.

Esercita l'opzione Fatture

Opzione Corrispettivi

Non hai esercitato l'opzione Corrispettivi.

Attenzione: l'opzione implica la capacità di trasmissione dei dati e quindi il possesso di un Registratore Telematico.

Esercita l'opzione Corrispettivi

Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo n.426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

TRASSMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205

 Trasmissione telematica opzionale

Come si fa l'opzione?

 Prov. Agenzia delle Entrate 182070 del 28/10/2016

- L'opzione è esercitata **entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati.**
- L'opzione ha effetto **per l'anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso**; se non revocata, **l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio. [CESSAZIONE DI FATTO DAL 1.1.2019]**
- La **revoca** dell'opzione è esercitata esclusivamente in modalità telematica entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'ultimo anno del quinquennio.

TRASMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205

Trasmissione telematica opzionale



Termini per la trasmissione telematica

Prov. Agenzia delle Entrate 182070 del 28/10/2016

- ❖ I soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione trasmettono i dati entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre
- ❖ La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo

Entro 15 giorni successivi al termine è consentita la modifica di dati già trasmessi, relativi a fatture riferite al medesimo trimestre



TRASSMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205

 **Trasmissione telematica opzionale**

Termini per la trasmissione telematica

NUOVO SPESOMETRO TRIMESTRALE: LE SCADENZE PRIMA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Primo trimestre	Invio entro il 31 maggio
Secondo trimestre	Invio entro il 16 settembre
Terzo trimestre	Invio entro il 30 novembre
Quarto trimestre	Invio entro il 28/29 febbraio



NUOVO SPESOMETRO TRIMESTRALE: LE SCADENZE DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018

Primo trimestre	Invio entro il 31 maggio
Secondo trimestre	Invio entro il 30 settembre
Terzo trimestre	Invio entro il 30 novembre
Quarto trimestre	Invio entro il 28/29 febbraio

TRASMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205

 **Trasmissione telematica opzionale**

 **Termini per la trasmissione telematica**



La facoltà prevista dal decreto fiscale (articolo 1-ter del DI 148/2017) per i contribuenti di trasmettere i dati di cui allo spesometro obbligatorio con cadenza semestrale, può essere concessa anche ai soggetti che hanno effettuato l'opzione per la trasmissione telematica facoltativa dei dati fattura (Dlgs 127/2015), data l'equiparazione da sempre riconosciuta dall'Agenzia dei due adempimenti?

Si. Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (Prov. 5 febbraio) saranno modificate le specifiche tecniche per consentire la comunicazione dei dati delle fatture recependo le semplificazioni previste dall'art. 1-ter del Decreto legge n. 148 del 2017. Quest'ultima disposizione normativa ha, inoltre, introdotto la facoltà di effettuare la comunicazione con cadenza semestrale. **Con il medesimo provvedimento sopra citato, pertanto, saranno allineati i termini di trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture per chi ha esercitato l'opzione ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 127 del 2015, con quelli previsti per la comunicazione obbligatoria.**



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

TRASMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205

 **Trasmissione telematica opzionale**

 **Termini per la trasmissione telematica**

 **Telefisco 2018**

Si coglie l'occasione per chiarire che la Legge di Bilancio 2018 ha modificato il predetto art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 127 del 2015, ma con riferimento, in generale, alle fatture emesse a partire dal 2019. **Pertanto, le disposizioni relative alla facoltà di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel 2018 restano in vigore per detto anno.**

TRASSMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205

 **Trasmissione telematica opzionale**

Informazioni da trasmettere

 Circolare Agenzia delle Entrate 1/E del 7/02/2017

Oggetto

- **Fatture emesse**, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi - art. 24, c. 2 D.P.R. 633/1972)
- **Fatture ricevute e bollette doganali**, registrate ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio
- **Le note di variazione delle fatture** di cui ai precedenti punti. I soggetti che esercitano l'opzione per l'invio dei dati delle fatture non devono, quindi, comunicare dati contenuti in altri documenti (ad esempio, non devono essere inviati i dati delle "schede carburante" di cui D.P.R. 10.11.1997, n. 444)



TRASMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205

 **Trasmissione telematica
opzionale**

Ulteriori chiarimenti

 Circolare Agenzia delle Entrate 1/E del 7/02/2017

*Si coglie l'occasione per evidenziare che **anche i contribuenti che non hanno esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/15 possono sfruttare il Sistema di Interscambio** di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per emettere o ricevere fatture elettroniche; **in tal caso i "dati delle fatture emesse e ricevute" sono acquisiti dall'Agenzia delle entrate.** Come già chiarito in precedenza, nel caso in cui **non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fatture.***

TRASSMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205

 **Trasmissione telematica opzionale**

Ulteriori chiarimenti

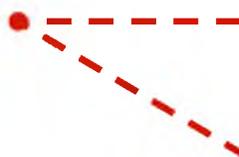
Alpha srl deve emettere 5 fatture

3 destinate a P.A.



No trasmissione

2 destinate ad un privato con pec



No trasmissione



Sì trasmissione
dati singole fatture

Per le fatture ricevute vale lo stesso discorso: non devono essere trasmesse solo quelle transitate dal SDI



Esempio



STUDIO ASSOCIATO

TRASMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205

 **Trasmissione telematica opzionale**

Ulteriori chiarimenti

 Circolare Agenzia delle Entrate 1/E del 7/02/2017

 **Soggetti esclusi** dall'obbligo di trasmissione ex art. 21 DL 78/2010



Piccoli agricoltori con ridotto volume d'affari situati in zone montane ex art. 9 D.P.R. 601/1973.



Soggetti che effettuano operazioni non rilevanti ai fini Iva (minimi, forfettari, ecc.)



PA, perché i dati delle fatture vengono autonomamente acquisiti da AdE quando transitano al SdI

TRASMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205

 **Trasmissione telematica opzionale**

Sanzioni

 **Art. 11, comma 2-bis D. lgs 471/1997**

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di **euro 2 per ciascuna fattura**, comunque **entro il limite massimo di euro 1.000** per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo **di euro 500**, se la trasmissione è effettuata **entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita** ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Il D.L. 148/2017 ha corretto la discrasia iniziale tra i regimi sanzionatori dello spesometro obbligatorio e quello opzionale

TRASSMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205

 **Trasmissione telematica
opzionale**

 **Vantaggi dell'opzione**

- Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni rispetto ai termini ordinari

TERMINI DI ACCERTAMENTO

	TERMINI ORDINARI	TERMINI RIDOTTI
Dichiarazione trasmessa (fino all'anno 2015)	5 anni	3 anni
Dichiarazione trasmessa (dall'anno 2016)	6 anni	4 anni



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

TRASSMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205

 Trasmissione telematica opzionale

Vantaggi dell'opzione

La riduzione dei termini di accertamento si applica **solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti** dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con [Decreto MEF 4 agosto 2016](#).

Condizioni per fruire della riduzione:

1. Effettuare e ricevere **tutti i pagamenti** mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità **oltre la soglia di 30 euro**;



La riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto **anche un solo pagamento** mediante strumenti diversi da quelli indicati

TRASMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205

 Trasmissione telematica opzionale

 **Vantaggi dell'opzione**

 [Decreto MEF 4 agosto 2016](#)

Condizioni per fruire della riduzione:

2. Comunicare, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'**esistenza dei presupposti** per la riduzione dei termini di decadenza nella relativa **dichiarazione annuale** ai fini delle imposte sui redditi. La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.

La modalità di comunicazione è definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni (essendo il 2017 il primo anno di applicazione, li troveremo nei modelli Redditi 2018)

TRASMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205

 Trasmissione telematica opzionale

Vantaggi dell'opzione

 [Decreto MEF 4 agosto 2016](#)

RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER I SOGGETTI CHE HANNO ESERCITATO LE OPZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 127/2015 (FINO AL 31 DICEMBRE 2018)

Strumenti di pagamento tracciabili	Redditi interessati	Pagamenti da tracciare	Modalità di fruizione
Bonifico bancario o postale	Redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi Iva	Importo superiore a 30 euro (Limite di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del 24 gennaio 2014)	Comunicazione annuale nella dichiarazione dei redditi (quadro RS)
Carta di debito			
Carta di credito			
Assegno bancario circolare o postale non trasferibile			



TRASMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205

 **Trasmissione telematica opzionale**

Vantaggi dell'opzione

- Esonero dall'obbligo di presentare lo spesometro trimestrale (quello obbligatorio ex art. 21 del D.L. 78/2010);
- Esonero dall'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT limitatamente agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (vantaggio fittizio perché sarà previsto a regime per tutti dal 2018)
- Accesso ai Rimborsi IVA in via prioritaria anche in assenza dei presupposti di cui all'art. 30 del DPR 633/1972.

TRASMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio

Trasmissioni

I CORRISPETTIVI TELEMATICI

- Art. 2, D.Lgs. n. 127/2015
- Art. 4, comma 6, DL n. 193/2016 (differimento)
- Decreto MEF 4.8.2016
- Provvedimenti Agenzia Entrate 30.6.2016, 28.10.2016, 29.11.2016 e 1.12.2016
- Risoluzione Agenzia Entrate 21.12.2016, n. 116/E

OPZIONE:

per tutti
(per il 2019 entro
il 31.12.2018)

OBBLIGO:

distributori
automatici beni e
servizi

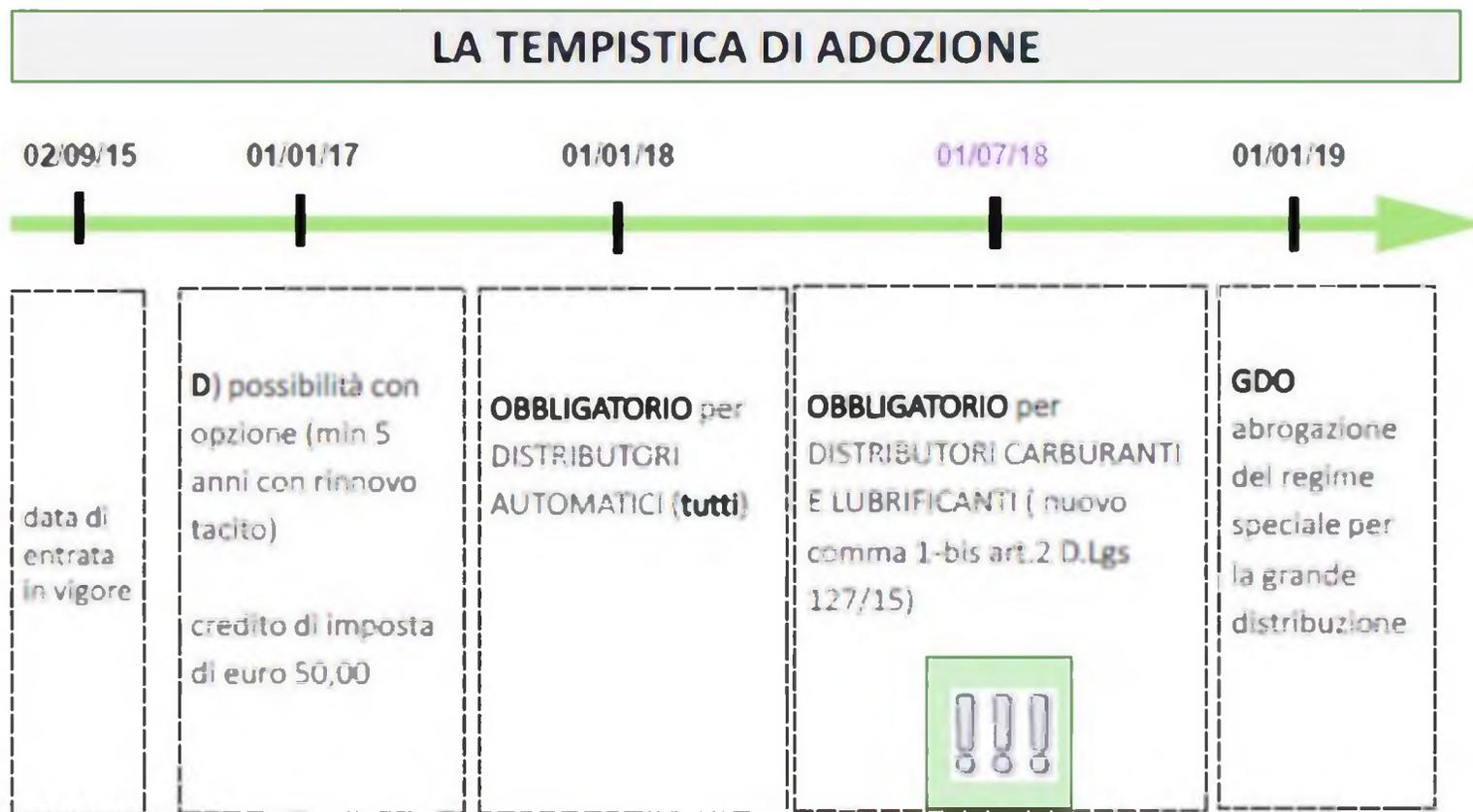
OBBLIGO: dal

01.07.2018
distributori carburanti
e lubrificanti

TRASMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205

 **Trasmissione telematica opzionale**



TRASMISSIONE TELEMATICA DATI/CORRISPETTIVI

Legge di Bilancio 2018 - Art. 1, co. 916, L.27.12.2017, n. 205

 **Trasmissione telematica opzionale**

QUADRO RS – MODELLO REDDITI

PF

Comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza (Art. 4, c. 1, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 4/8/2016)

RS136

SC

Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016

RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

SP

Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016

RS136 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

QUADRO RS – NOVITA'

COMUNICAZIONE DELL'ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA RIDUZIONE DEI TERMINI DI DECADENZA (ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 4 AGOSTO 2016)

Il prospetto è utilizzato dai contribuenti che esercitano le opzioni di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA), per comunicare, con riguardo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione dei redditi, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del citato decreto legislativo n. 127. A tal fine, occorre barrare l'apposita casella posta nel rigo **RS136**.

Comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza (Art. 4, c. 1, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 4/8/2016)

RS136



**RIDUZIONE DI 2 ANNI
DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO**

QUADRO RS – NOVITA'

**CONDIZIONE
PER ESERCITARE
L'OPZIONE**



**RIDUZIONE
DI 2 ANNI
DEI TERMINI DI
ACCERTAMENTO**

- I **Soggetti** che esercitano l'opzione **devono** effettuare e ricevere tutti i loro **pagamenti** mediante ***bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità***».
- Viene poi precisato che ***l'obbligo di tracciabilità*** interessa i pagamenti effettuati e ricevuti di ***importo superiore a 30 euro*** e che la riduzione dei termini di accertamento si applica soltanto ***in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi***.
- Tuttavia, ***non basta essere tracciati, occorre anche dichiarare di esserlo e non sbagliare neanche un pagamento, pena il ripristino degli ordinari termini di accertamento***.

QUADRO RS – NOVITA'

**CONDIZIONE
PER ESERCITARE
L'OPZIONE**

**RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER I SOGGETTI
CHE HANNO ESERCITATO LE OPZIONI DI CUI AL DLGS 127/2015**

STRUMENTI DI PAGAMENTO TRACCIABILI	REDDITI INTERESSATI	PAGAMENTI DA TRACCIARE	MODALITÀ DI FRUIZIONE
Bonifico bancario o postale	redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi Iva	Importo superiore a 30 euro (Limite di cui all'articolo 2, comma 1, del Dm 24 gennaio 2014)	Comunicazione annuale nella dichiarazione dei redditi (quadro RS)
Carta di debito			
Carta di credito			
Assegno bancario circolare o postale non trasferibile			

**RIDUZIONE
DI 2 ANNI
DEI TERMINI DI
ACCERTAMENTO**

QUADRO RS – NOVITA'

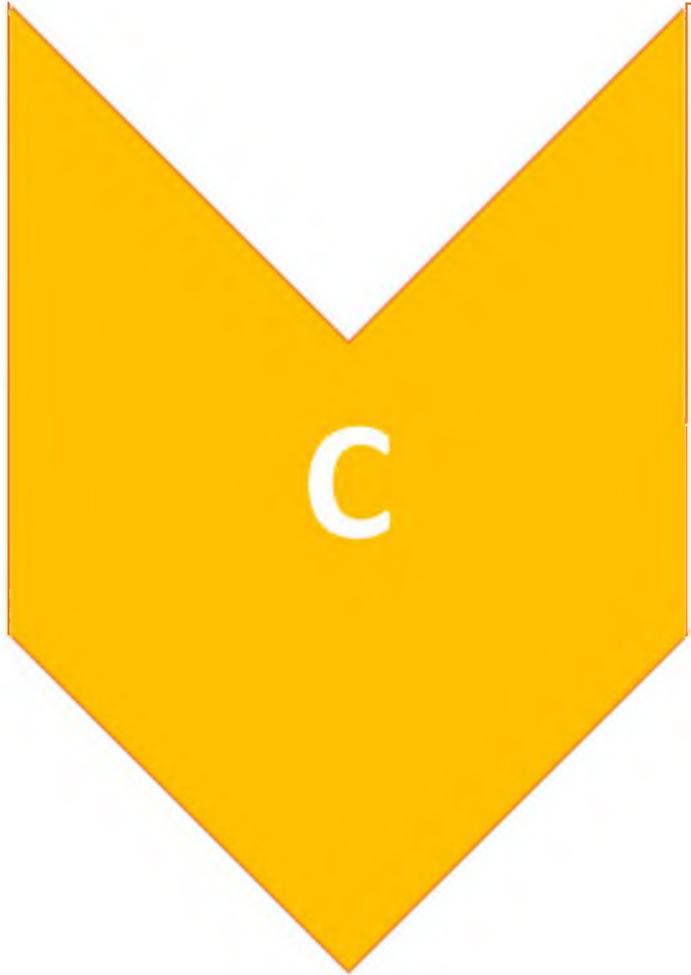
**CONDIZIONE
PER ESERCITARE
L'OPZIONE**



**RIDUZIONE
DI 2 ANNI
DEI TERMINI DI
ACCERTAMENTO**

- Giova infine ricordare che proprio il **2018 sarà**, ad oggi, l'**ultimo anno di vita per questa comunicazione**, in vista del generalizzato obbligo di fatturazione elettronica dal **2019** che di fatto **abroga** l'opzione in commento, e dell'**estensione** a quasi tutti i soggetti passivi Iva dello sconto sui termini di accertamento **se garantiscono** la tracciabilità per importi superiori a 500 euro.
- Minimi e forfettari al momento **sembrano esclusi** dalla riduzione giacché esonerati alla fatturazione elettronica, nonché i commercianti al minuto che **non esercitano** l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

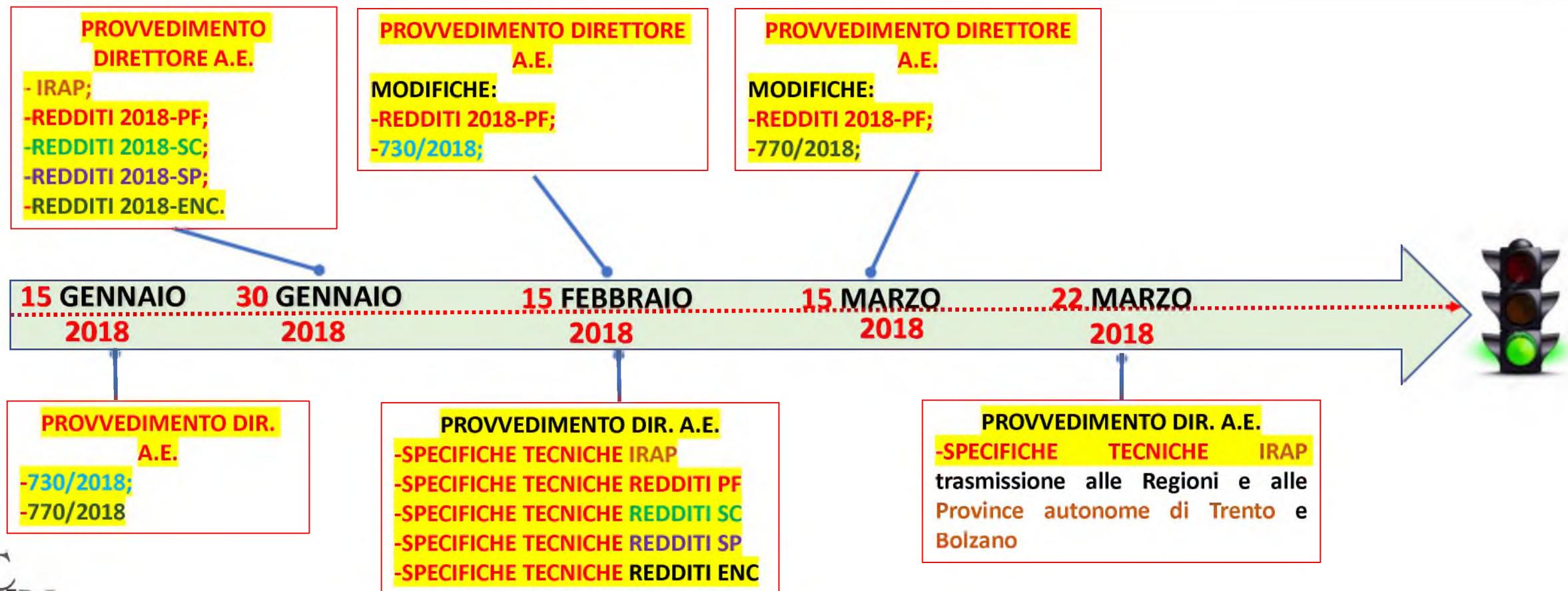
Agenda - «Dichiarativi 2018»



- **DICHIARATIVI
2018**

PREMESSA - DICHIARATIVI 2018

Quadro Normativo



PREMESSA

Agenzia Entrate

PERSONE FISICHE 2018 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
PERIODO D'IMPOSTA 2017

FASCICOLO 1

DATI PERSONALI Compilazione dal frontespizio
FAMILIARI A CARICO
QUADRO RA Redditi dei terreni
QUADRO RB Redditi dei fabbricati e altri dati
QUADRO RC Redditi di lavoro di pendente e serviziati

QUADRO CR Crediti di imposta
QUADRO RP Oneri e spese
QUADRO LC CASSA DI RISERVA SULLA LIQUIDAZIONE
QUADRO RH Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV Adempimenti regionali e comunali all'IRPEF
QUADRO DI Dichiarazione integrativa
QUADRO BS Riporto della dichiarazione

FASCICOLO 2

QUADRO RH Redditi di partecipazione in società di persone e società non nelle
QUADRO RE Quasi società e società a responsabilità limitata
QUADRO RT Pluriattività di reddito finanziario
QUADRO RS Contributi previdenziali
QUADRO SD Rendimenti di capitale e redditi dalle attività finanziarie
QUADRO SE Rendimenti di capitale e redditi dalle attività finanziarie - (S)E/SA/TE
QUADRO SF Operazioni di affiliazione e di controllo
QUADRO SG Spese alla compilazione del Modello Redditi 2018

FASCICOLO 3

Artificieri soggetti ai quadri RC - RE - RC - RE - (S)E/SA/TE
Natura della deduzione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo
QUADRO NE Lavoro autonomo concesso ad uso esclusivo di un professionista
QUADRO NF Imprese in contabilità ordinaria
QUADRO NG Imprese in regime di contabilità semplificata
QUADRO LH Imprenditori agricoli e coltivatori diretti - Imprese familiari
QUADRO RD Ritenimento di capitali, produzione di reddito ed altre attività agricole
QUADRO RE Proventi, utili e quote IVA, RE, RE, RE, RE, RE e (S)E/SA/TE
QUADRO RO Imprese sostituite e associate ai fini
QUADRO RI Diritti di gestione, godimento e tenute delle imprese
QUADRO RI Imprese di società consortili, società di fatto e società con regime fiscale agevolato
QUADRO RI Società di fatto
QUADRO RI Credito di imposta dei redditi prodotti dal estero
QUADRO TR Il trattamento della residenza all'estero

PF

MODELLO REDDITI 2018
PERSONE FISICHE

MODELLO GRAFATO

Modello Redditi delle Società e degli Enti
REDDITI SC - REDDITI SP - REDDITI EC

MODELLO REDDITI 2018
PARTE GENERALE
Istruzioni per la compilazione

SC

SP

EC

SOCIETA' DI CAPITALI 2018 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SOCIETA' DI PERSONE 2018 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PERSONE COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2018 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

MODELLO REDDITI 2018
SOCIETA' DI CAPITALI

MODELLO REDDITI 2018
SOCIETA' DI PERSONE

MODELLO REDDITI 2018
SOCIETA' NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

IRAP

Dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive

2018
anno d'imposta 2017

agenzia Entrate

Quadro DI

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

PERIODO D'IMPOSTA 2017

PF
PERSONE FISICHE
2018
Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO DI - Dichiarazione integrativa

Mod. N.

	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Credito
DI1	1	2	3	4
DI2			,00	,00
DI3			,00	,00

In caso di operazioni straordinarie, va indicato il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante.

Il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa.

L'anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (per esempio, per la dichiarazione integrativa UNICO PF 2015, indicare 2014).

Contrariamente al precedente anno, va riportato il credito derivante dal minore debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di **correzione di errori contabili** di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Detto importo, infatti, non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all'ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (per esempio, in caso di eccedenza Irpef, nel rigo RN36 del quadro RN). Il credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione per compensare importi a debito.

Come diretta conseguenza di colonna 3, in colonna 4 va indicato il credito derivante dal minore debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la **correzione di errori contabili di competenza**, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX. Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un tributo per il quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX.

Quadro DI



REDDITI
QUADRO DI
Dichiarazione integrativa

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N

--	--

	Codice fiscale				Codice tributo	Periode d'imposta	Errori contabili		Maggior credito	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DI1								.00		.00
DI2								.00		.00
DI3								.00		.00
DI4								.00		.00
DI5								.00		.00
DI6								.00		.00
DI7								.00		.00
DI8								.00		.00
DI9								.00		.00
DI10								.00		.00
DI11								.00		.00
DI12								.00		.00
DI13								.00		.00
DI14								.00		.00
DI15								.00		.00
DI16								.00		.00
DI17								.00		.00
DI18								.00		.00
DI19								.00		.00
DI20								.00		.00



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it



**REDDITI
QUADRO DI**
Dichiarazione integrativa

PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--	--

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
	1	2	3	4	5
DI1				00	00
DI2				00	00
DI3				00	00
DI4				00	00
DI5				00	00
DI6				00	00
DI7				00	00
DI8				00	00
DI9				00	00
DI10				00	00
DI11				00	00
DI12				00	00
DI13				00	00
DI14				00	00
DI15				00	00
DI16				00	00
DI17				00	00
DI18				00	00
DI19				00	00
DI20				00	00

CHIARIMENTI *TELEFISCO 2018*

D. Un contribuente che deve rettificare a proprio favore una dichiarazione oltre il termine di presentazione del modello

relativo al periodo d'imposta successivo, può utilizzare la cosiddetta integrativa «a catena», così da riportare il credito nella dichiarazione integrativa più vicina (entro l'anno) e quindi usare subito il credito in compensazione?

R. Il DL 193/2016 ha modificato i commi 8 e *8bis* dell'articolo 2 Dpr 322/1998 equiparando l'utilizzabilità delle integrative a favore con quelle a sfavore entro il termine per l'accertamento del periodo d'imposta oggetto di integrazione. L'unico limite imposto per le integrative a favore trasmesse oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (integrative "ultrannuali") riguarda il momento di utilizzabilità del credito emergente. Il comma *8bis*, infatti, prevede che il relativo credito possa essere usato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997 (compensazione orizzontale in F24), «per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa». Viceversa, per le integrative «entro l'anno» il relativo credito risulta immediatamente utilizzabile.

L'articolo 5 del DL 193 del 2016, ha modificato l'articolo 2, commi 8 e *8bis* del Dpr 322 del 1998, unificando i termini di presentazione della dichiarazione integrativa ai fini delle imposte dirette e Irap a favore con quella a sfavore: entrambe le

dichiarazioni, infatti, possono ora essere presentate entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento di cui all'articolo 43 del Dpr 600 del 1973. Analoga previsione è contenuta nell'articolo 8 del citato Dpr 322 del 1998, ai fini Iva.



CHIARIMENTI *TELEFISCO 2018*

Tuttavia, le richiamate disposizioni prevedono che, mentre il credito derivante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo, può essere utilizzato in compensazione già a partire dal giorno successivo all'integrazione, quando la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre detto termine (c.d. integrative «ultrannuali»), il maggior credito d'imposta ivi emergente può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del Dlgs 241 del 1997, solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa (cfr articolo 2, comma *8bis* e articolo 8, comma *6quater*).

Ciò detto, **il limite temporale** all'utilizzo in compensazione dei maggiori crediti emergenti dalle dichiarazioni "ultrannuali", **non può essere superato attraverso l'integrazione "a catena" di tutte le dichiarazioni**, a partire da quella in cui è stato commesso l'errore fino all'ultima dichiarazione utile, non essendo tale procedimento conforme alle nuove regole di integrazione disposte dalle norme di riferimento sopra richiamate.

CHIARIMENTI *TELEFISCO 2018*

D. Il credito da integrativa a favore «lunga» (cioè trasmessa oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo) è utilizzabile in compensazione anche prima di aver trasmesso la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'integrativa è stata presentata? Cioè, il credito da integrativa «lunga» presentata nel 2017 è utilizzabile già dal 1° gennaio 2018?

R. Il DI 193/2016 ha modificato i commi 8 e *8bis* dell'articolo 2 Dpr 322/1998 equiparando l'utilizzabilità delle integrative a favore con quelle a sfavore entro il termine per l'accertamento del periodo d'imposta oggetto di integrazione. L'unico limite imposto per le integrative a favore trasmesse oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (c.d. integrative «ultrannuali») riguarda il momento di utilizzabilità del credito emergente. Il comma *8bis*, infatti, prevede che il relativo credito possa essere usato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997 (compensazione orizzontale in F24), «per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa». Tuttavia, le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi 2017 obbligavano il contribuente che avesse presentato una dichiarazione integrativa «ultrannuale» nel 2016 a utilizzare il credito emergente per compensare prioritariamente il saldo Irpef/Ires o Irap risultante dalla dichiarazione e, solo successivamente, l'eventuale credito che fosse residuo sarebbe divenuto liberamente utilizzabile ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997.

CHIARIMENTI *TELEFISCO 2018*

Oggi, infatti, è possibile integrare una dichiarazione entro il termine per l'accertamento del periodo d'imposta oggetto di integrazione. L'unico limite imposto per le integrative a favore trasmesse oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (c.d. integrative "ultrannuali") riguarda il momento di utilizzabilità del credito emergente. L'articolo 2, comma 8bis, e l'articolo 8, comma 6quater, infatti, prevedono che il relativo credito – qualora non sia chiesto a rimborso – debba essere riportato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa e possa essere usato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997 «per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa».

Ciò detto, il credito emergente dalle dichiarazioni integrative «ultrannuali» è utilizzabile in compensazione già a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione delle medesime (nell'esempio proposto, già a partire dal 1° gennaio 2018), non essendo necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta in cui è stata eseguita l'integrazione (nel caso di specie la dichiarazione annuale per l'anno 2017). Tuttavia, si deve tenere conto che il credito in parola, per effetto del riporto nella dichiarazione relativa all'anno in cui è avvenuta l'integrazione, partecipa alla liquidazione della relativa imposta, determinando, a seconda dei casi, un minore debito d'imposta (per effetto dello scomputo interno alla dichiarazione) oppure una maggiore eccedenza a credito. Pertanto, prima di procedere all'utilizzo del credito in compensazione esterna nel modello F24, è opportuno considerare l'eventuale effetto compensativo interno alla dichiarazione.

QUADRO LC *NOVITA'*

Manovrina 2017 - Art. 4, D.L. 24.04.2017, n. 50 (ha introdotto le Locazioni Brevi)

NOVITÀ - REGIME DELLE LOCAZIONI BREVI (ARTICOLO 4, DL 50/2017)

Definizione	La norma fornisce una definizione di locazioni brevi, specificando a chi è rivolta e per quali contratti è possibile applicarla
Regime fiscale	Viene introdotta una specifica disciplina fiscale per i proventi derivanti da tali locazioni
Intermediari	Sono previsti specifici adempimenti per gli intermediari che intervengono nel contratto sia a livello di comunicazione dei dati che a livello di sostituto d'imposta

QUADRO LC *NOVITA'*

Manovrina 2017 - Art. 4, D.L. 24.04.2017, n. 50 (ha introdotto le Locazioni Brevi)



La **funzione** del nuovo quadro LC è quella di **liquidare l'imposta dovuta** su:

- › **corrispettivi incassati dalle locazioni brevi**, per i quali si è optato per l'imposta sostitutiva del 21%;
- › **canoni di locazione** per i quali si è optato per la **cedolare secca al 21% o al 10%**.

Pertanto, il **quadro LC** non è rilegato unicamente alle locazioni brevi, **ma ricomprende tutti quei contratti per i quali il locatore ha optato per la cedolare secca** e deve essere compilato:

- › solo se il percettore ha optato per l'imposta sostitutiva del 21% o del 10%;
- › successivamente ai quadri RB e RL, in quanto tali quadri devono essere comunque compilati per dichiarare i redditi percepiti.

QUADRO LC *NOVITA'*

DEFINIZIONE LOCAZIONI BREVI



Il DI 50/2017 all'articolo 4 definisce le **locazioni brevi** come quei **contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni**, compresi quelli che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, **stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa**, direttamente o per il tramite di soggetti che esercitano l'attività immobiliare o di portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

QUADRO LC *NOVITA'*

**CIRCOLARE
n. 24/E/2017**



entrambe le parti del contratto devono essere persone fisiche che agiscono al di fuori dell'attività di impresa; **sono esclusi** anche coloro che esercitano l'attività commerciale occasionalmente. Rientrano nell'ambito soggettivo anche i sublocatori e i comodatari che danno in godimento a terzi l'immobile.

La **novità riguarda** la *possibilità di assoggettare i proventi derivanti da queste locazioni a un'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca del 21%.*

Per **chi esercita l'opzione**, quindi, i redditi non concorrono più a formare il reddito complessivo del contribuente, ma **sono assoggettati** a imposta sostitutiva.

QUADRO LC *NOVITA'*



CIRCOLARE n. 24/E/2017

A differenza di quanto chiarito precedentemente all'emanazione del DI 50/2017, nelle **locazioni brevi** possono essere forniti anche i servizi di **fornitura di biancheria** e di **pulizia dei locali**, **senza che ciò configuri un'attività commerciale**, in quanto tali prestazioni sono ritenute, dalla stessa agenzia delle Entrate funzionali alle esigenze di breve periodo.

Oltre ai servizi di **pulizia dei locali** e di **fornitura di biancheria**, sono ammessi anche «*altri servizi che corredano la messa a disposizione dell'immobile come, per esempio, la **fornitura di utenze, wifi, aria condizionata**, i quali, seppure non contemplati dall'articolo 4, risultano strettamente **connessi all'utilizzo dell'immobile**, tanto che ne costituiscono un elemento caratterizzante che incide sull'ammontare del canone o del corrispettivo.*

*La **disciplina in esame non è invece applicabile** se insieme alla messa a disposizione dell'abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell'immobile quali, per esempio, la **fornitura della colazione**, la **somministrazione di pasti**, la messa a disposizione di **auto a noleggio** o di **guide turistiche** o di **interpreti**, essendo in tal caso richiesto un livello seppur minimo di organizzazione, non compatibile con il semplice contratto di locazione, come nel caso della attività di bed and breakfast occasionale».*

QUADRO LC *NOVITA'*

**CIRCOLARE
n. 24/E/2017**



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

Un **altro requisito** dell'unità immobiliare è la sua **ubicazione**: infatti, come chiarito nella circolare 24/E del 12 ottobre 2017, l'**abitazione** deve essere **situata in Italia**, in quanto nel caso di **immobili esteri** il relativo reddito è un **reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, lettera f) del Tuir** e non uno di quelli ricavabili dall'ambito soggettivo individuato dalla norma, che fa espresso riferimento ai **redditi fondiari** e ai **redditi diversi** derivanti dalla sublocazione o dal comodato.

QUADRO LC *NOVITA'*

RITENUTA DEL 21%

Qualora nell'incasso dei canoni o dei corrispettivi **intervenga** un **intermediario immobiliare** o un **sogetto che gestisce un portale telematico** che mette in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, gli stessi **dovranno operare** una **ritenuta del 21%**, **assumendo** in tale modo la **qualifica di sostituto d'imposta**, da cui discende anche **l'obbligo di rilasciare** la **certificazione unica**, che sarà poi utilizzata dal sostituto per compilare la propria dichiarazione dei redditi.

A seconda della **scelta operata dal locatore**, la **ritenuta** è effettuata:



a titolo d'imposta,
se si opta per la
cedolare secca.



a titolo d'acconto,
in caso contrario.

QUADRO LC *NOVITA'*

SANZIONI

- ❑ L'omessa, incompleta o infedele **comunicazione** dei dati relativi ai contratti di **locazione breve**, di cui l'intermediario dispone, **è punita** con la **sanzione** ex articolo 11, comma 1 del Dlgs 471/1997, **da 250 a 2.000 euro**.
- ❑ La **sanzione** è **ridotta alla metà** se la **trasmissione** è **effettuata entro i quindici giorni** successivi alla **scadenza** ovvero se, nel medesimo termine, è **effettuata la trasmissione corretta dei dati**.
- ❑ Se l'infedeltà della **comunicazione** dipende dal **locatore**, **l'intermediario non è sanzionabile**.

QUADRO LC *NOVITA'*

OBBLIGHI DICHIARATIVI

Gli **obblighi dichiarativi** di chi percepisce il **reddito derivante dalla locazione breve**, che si differenziano a seconda dello **status del percettore**

PROPRIETARIO

REDDITI FONDIARIO

QUADRO RB

SUBLOCATORE

COMODATARIO

REDDITI DIVERSI

QUADRO RL

QUADRO LC

NOVITA' QUADRO LOCAZIONI

In **colonna 1** indicare l'importo risultante al rigo RB11, colonna 3, che altro non è che la somma delle imposte dovute sulle locazioni per le quali si è optato per la cedolare secca (21% o 10%) e sulle locazioni brevi, qualora si sia optato per l'imposta sostitutiva al 21%.

La **colonna 2**, invece, è riservata ai sublocatori e ai comodatari che hanno optato per l'imposta sostitutiva del 21% e va indicato l'importo determinato nella colonna 4, del rigo RL10.

In **colonna 3** va la somma delle due precedenti colonne.

Indicare la somma degli importi delle ritenute indicate nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Cu 2018 al punto 15, 115, 215, 315 e 415 e relative ai corrispondenti redditi di locazione indicati nel quadro RB e RL per il quale non è barrata la relativa casella «2018» del punto 4.

QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI			Ritenute su redditi di locazioni brevi			Differenza			Esistenze dichiarazione precedente								
Totale imposta cedolare secca			Imposte su redditi diversi (21%)			Totale imposta complessiva			Ritenute su redditi di locazioni brevi			Differenza			Esistenze dichiarazione precedente		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Determinazione della cedolare secca																	
LC1																	
Totale imposta cedolare secca			Imposte su redditi diversi (21%)			Totale imposta complessiva			Ritenute su redditi di locazioni brevi			Differenza			Esistenze dichiarazione precedente		
,00			,00			,00			,00			,00			,00		
Ritenute su redditi diversi (21%)																	
LC2																	
Totale imposta cedolare secca			Imposte su redditi diversi (21%)			Totale imposta complessiva			Ritenute su redditi di locazioni brevi			Differenza			Esistenze dichiarazione precedente		
,00			,00			,00			,00			,00			,00		
Imposte e debito																	
LC3																	
Totale imposta cedolare secca			Imposte su redditi diversi (21%)			Totale imposta complessiva			Ritenute su redditi di locazioni brevi			Differenza			Esistenze dichiarazione precedente		
,00			,00			,00			,00			,00			,00		
Imposta a credito																	
LC4																	
Totale imposta cedolare secca			Imposte su redditi diversi (21%)			Totale imposta complessiva			Ritenute su redditi di locazioni brevi			Differenza			Esistenze dichiarazione precedente		
,00			,00			,00			,00			,00			,00		

In **Colonna 10** riportare l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta, indicato nella colonna 7 del rigo 99 del modello 730-3/2018. Nel caso in cui il modello 730/2018 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 119 del modello 730-3/2018.

Nella **colonna 11** si deve indicare l'importo rimborsato dal sostituto d'imposta, indicato nella colonna 5 del rigo 99 del modello 730-3/2018. Nel caso in cui il modello 730/2018 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 119 del modello 730-3/2018. Nel caso di integrazione di un precedente REDDITI 2018 indicare l'importo del credito già esposto nella colonna 4 del rigo RX4 del precedente modello REDDITI PF 2018, nel caso in cui il rimborso sia stato erogato. In quest'ultimo caso non vanno compilate le colonne 10 e 12. Nel caso di rimborso parziale indicare l'ammontare rimborsato.

Infine, la **Colonna 12** va compilata solo se nel quadro I del modello 730/2018 si è chiesto di utilizzare il credito originato dal 730 per il pagamento dell'Imu e di altre imposte e se nel modello 730-3/2018, risulta compilata la colonna 4 del rigo 99 (ovvero colonna 4 del rigo 119 per il coniuge). In tale caso riportare l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell'Imu e di altre imposte.

QUADRO LC

NOVITA' **QUADRO LOCAZIONI**

Il rigo LC 2 è dedicato agli acconti per il 2018, che sono dovuti per il 2018. *In primis*, si verifica l'importo indicato in colonna 5 del rigo LC1, se questo importo:

- non supera € 51,65, non è dovuto acconto;
- supera € 51,65, è dovuto acconto nella misura del 95% del suo ammontare.

Acconto cedolare scatta 2018	LC2	Primo acconto	1	.00	Secondo o unico acconto	2	.00
---------------------------------	-----	---------------	---	-----	-------------------------	---	-----

QUADRO RE

NOVITA'

La legge di Bilancio 2017 **proroga la maggiorazione percentuale del 40%** del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi, c.d. **superammortamento**. Sono agevolati gli acquisti di beni strumentali nuovi, a eccezione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto a deduzione limitata di cui all'art. 164, comma 1, lettere *b)* e *bbis)* del Tuir, effettuati:

- › **entro il 31.12.2017;**
- › entro il 30.6.2018 purché entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

La norma è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015).

QUADRO RE

NOVITA'

Nel **rigo RE7** vanno indicate le quote di ammortamento deducibili nell'anno.
In particolare in **colonna 2** si deve riportare la somma degli ammortamenti, compresa anche la maggiorazione prevista dal superammortamento;
in **colonna 1**, invece, va indicata solo tale maggiorazione.

RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	Commi 91 e 92 L. 208/2015 ²	1	,00	,00
-----	--	--	---	-----	-----

QUADRO RE

NOVITA'

Altre novità riguardano le **spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi**, dove al rigo RE15 sono state inserite due nuove colonne per distinguere le spese non addebitate analiticamente al committente da quelle addebitate analiticamente al committente.

A tali ultime spese, infatti, non si applicano i limiti di deducibilità previsti dal primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 del Tuir (articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81); e le **spese per la formazione** dove, al rigo RE17, sono state gestite le nuove modalità di deducibilità.

QUADRO RE

Nel **rigo RE15**, va indicato il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi effettivamente sostenute dal professionista, diverse da quelle da indicare nei successivi righi RE16 e RE17. L'importo deducibile non può essere superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti (risultante dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE6 e l'importo indicato nel rigo RE4. Il limite del 75% non si applica alle spese sostenute dal datore di lavoro/professionista per l'acquisto di ticket restaurant, dal momento che la fornitura dei ticket rappresenta un servizio sostitutivo di mensa (agenzia delle Entrate 3 marzo 2009, n. 6).

NOVITA'

In particolare, in **colonna 2**, vanno indicate le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. A tali spese non si applicano i limiti previsti per le spese di cui a **colonna 1**.

RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande	Spese non addebitate analiticamente al committente	Spese addebitate analiticamente al committente	Ammontare deducibile
		1	2	3
		,00	,00	,00

QUADRO RE

Nel **rigo RE17**, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché a convegni e a congressi.

In **colonna 2**, va indicato, oltre all'importo di colonna 1, l'importo deducibile delle spese di iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno non indicate in colonna 1. Tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro.

NOVITA'

In **colonna 3**, va indicato l'importo deducibile delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 5.000 euro.

In **colonna 4**, va indicato l'importo deducibile, pari alla somma di colonna 2 e colonna 3.

RE17	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale	Spese alberghiere, alimenti e bevande	Spese formazione	Spese servizi certificazione competenze	Importo deducibile
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00

QUADRO RE

Esempio

Totale compensi percepiti =	€ 70.000
Totale spese per alberghi e ristoranti 2017 =	€ 2.500
Spese addebitate ai committenti 2017 =	€ 600
Spese alberghi e ristoranti 2017 =	€ 1.900
75% delle spese alberghi e ristoranti = $€ 1.900 \times 0,75 =$	€ 1.425
Limite di deduzione ($2\% \times 70.000$) =	€ 1.400

Totale spese alberghi e ristoranti deducibili:

$$€ 1.400 + € 600 = € 2.000$$

Il rigo RE15 sarà così compilato:

RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande	Spese non addebitate analiticamente al committente	Spese addebitate analiticamente al committente	Ammontare deducibile
		¹ 1.400 ,00	² 600 ,00	³ 2.000 ,00



QUADRO RE

Infine, è stata inserita una colonna nel rigo RE21 nella quale i **soggetti** che **fruiscono del regime agevolativo** previsto dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, ovvero dall'articolo 16 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 147, indicano l'ammontare degli eventuali **redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero**, che non beneficiano dell'agevolazione (circolare 23 maggio 2017, n. 17/E).

NOVITA'



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

QUADRO RE

Nel **rigo RE21, colonna 3**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20. In particolare i ricercatori e i docenti che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall'articolo 3 del DI 269 del 2003, dall'articolo 17, comma 1, del DI 185/2008, e dall'articolo 44 del DI 78/2010, devono indicare nella **colonna 1** del rigo RE21 i redditi derivanti esclusivamente da rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca, già compresi nella colonna 3 del medesimo rigo. I soggetti che si avvalgono del regime di cui alla legge 238/2010, ovvero di cui alla legge 147/2015, espongono nella **colonna 2** gli eventuali redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero, ricompresi nella colonna 3, per i quali non si applica la tassazione agevolata.

NOVITA'

	di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici	di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 art. 16 D.lgs. 147/15	
I Differenza (RE6 – RE20)	1	2	3
	,00	,00	,00

QUADRO RE

Si evidenzia, per tali soggetti di cui al citato decreto, che se si sono trasferiti in Italia entro il 31.12.2015 e avviano un'attività di lavoro autonomo in Italia e intendono avvalersi dei benefici di cui alla legge 238/2010, devono indicare il **codice 1** nella casella posta a margine del quadro denominata «Rientro lavoratrici/lavoratori»; qualora invece gli stessi intendano adottare il regime di determinazione del reddito previsto dall'articolo 16 del Dlgs 147/2015, devono indicare il **codice 2**.

NOVITA'

<p>Determinazione del reddito</p> <p>Rientro lavoratrici/lavoratori</p> <p>L. 238/2010</p> <p>Art. 16 D.Lgs. 147/2015</p> <p><input type="checkbox"/></p>

QUADRO RS – NOVITA'

COMUNICAZIONE DELL'ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA RIDUZIONE DEI TERMINI DI DECADENZA (ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 4 AGOSTO 2016)

Il prospetto è utilizzato dai contribuenti che esercitano le opzioni di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA), per comunicare, con riguardo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione dei redditi, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del citato decreto legislativo n. 127. A tal fine, occorre barrare l'apposita casella posta nel rigo **RS136**.

Comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza (Art. 4, c. 1, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 4/8/2016)

RS136



**RIDUZIONE DI 2 ANNI
DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO**

QUADRO RS – NOVITA'

**CONDIZIONE
PER ESERCITARE
L'OPZIONE**



**RIDUZIONE
DI 2 ANNI
DEI TERMINI DI
ACCERTAMENTO**

- I **Soggetti** che esercitano l'opzione **devono** effettuare e ricevere tutti i loro **pagamenti** mediante ***bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità***».
- Viene poi precisato che ***l'obbligo di tracciabilità*** interessa i pagamenti effettuati e ricevuti di ***importo superiore a 30 euro*** e che la riduzione dei termini di accertamento si applica soltanto ***in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi***.
- Tuttavia, ***non basta essere tracciati, occorre anche dichiarare di esserlo e non sbagliare neanche un pagamento, pena il ripristino degli ordinari termini di accertamento.***

QUADRO RS – NOVITA'

**CONDIZIONE
PER ESERCITARE
L'OPZIONE**

**RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER I SOGGETTI
CHE HANNO ESERCITATO LE OPZIONI DI CUI AL DLGS 127/2015**

STRUMENTI DI PAGAMENTO TRACCIABILI	REDDITI INTERESSATI	PAGAMENTI DA TRACCIARE	MODALITÀ DI FRUIZIONE
Bonifico bancario o postale	redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi Iva	Importo superiore a 30 euro (Limite di cui all'articolo 2, comma 1, del Dm 24 gennaio 2014)	Comunicazione annuale nella dichiarazione dei redditi (quadro RS)
Carta di debito			
Carta di credito			
Assegno bancario circolare o postale non trasferibile			

**RIDUZIONE
DI 2 ANNI
DEI TERMINI DI
ACCERTAMENTO**

QUADRO RS – NOVITA'

**CONDIZIONE
PER ESERCITARE
L'OPZIONE**



**RIDUZIONE
DI 2 ANNI
DEI TERMINI DI
ACCERTAMENTO**

- Giova infine ricordare che proprio il **2018 sarà**, ad oggi, l'**ultimo anno di vita per questa comunicazione**, in vista del generalizzato obbligo di fatturazione elettronica dal **2019** che di fatto **abroga l'opzione in commento**, e dell'**estensione** a quasi tutti i **soggetti passivi Iva dello sconto sui termini di accertamento se garantiscono la tracciabilità per importi superiori a 500 euro**.
- Minimi e forfettari al momento sembrano esclusi** dalla riduzione giacché **esonerati alla fatturazione elettronica**, nonché i **commercianti al minuto che non esercitano l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi**.

QUADRO RS – ACE

ACE PER IMPRENDITORI

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

EVOLUZIONE DELL'ALIQUOTA ACE

ALIQUOTA	ANNI
3%	2011-2012-2013
4%	2014
4,5%	2015
4,45%	2016
1,6%	2017
1,5%	dal 2018

RS37		Incrementi del capitale proprio 1 <input type="text" value="0,00"/>	Decrementi del capitale proprio 2 <input type="text" value="0,00"/>	Riduzioni 3 <input type="text" value="0,00"/>	Differenza 4 <input type="text" value="0,00"/>	Patrimonio netto 5 <input type="text" value="0,00"/>
		Codice fiscale 8 <input type="text"/>		Rendimento attribuito 9 <input type="text" value="0,00"/>	Minor importo 6 <input type="text" value="0,00"/>	Rendimento 7 <input type="text" value="0,00"/>
		Rendimento nazionale società partecipate 15 <input type="text" value="0,00"/>	Rendimento imprenditore utilizzato 16 <input type="text" value="0,00"/>	Rendimento caduto 12 <input type="text" value="0,00"/>	Eccedenza riportata 10 <input type="text" value="0,00"/>	Rendimenti isoiati 11 <input type="text" value="0,00"/>
		Eccedenza trasformata in credito IRAP 17 <input type="text" value="0,00"/>		Raddito d'impresa di spiananza dell'imprenditore 13 <input type="text" value="0,00"/>	Totale Rendimento nazionale società partecipate/imprenditore 14 <input type="text" value="0,00"/>	Eccedenza riportabile 18 <input type="text" value="0,00"/>
RS38		Elementi conoscitivi				
		Interpello 1 <input type="text"/>	Conferimenti art. 10, co. 2 2 <input type="text" value="0,00"/>	Conferimenti col. 2 sterilizzati 3 <input type="text" value="0,00"/>	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) 4 <input type="text" value="0,00"/>	Corrispettivi col. 4 sterilizzati 5 <input type="text" value="0,00"/>
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b) 6 <input type="text" value="0,00"/>		Corrispettivi col. 6 sterilizzati 7 <input type="text" value="0,00"/>	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e) 8 <input type="text" value="0,00"/>	Incrementi col. 8 sterilizzati 9 <input type="text" value="0,00"/>



L'Articolo 7 del DL 50/2017 ha ritoccato le aliquote

QUADRO RS – ACE

ACE PER IMPRENDITORI

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

ELEMENTI DI CALCOLO	PERIODO D'IMPOSTA	BASE ACE	CRITERIO
Componente Stock	2010 - 2015	PN al 31.12.2015 (-) PN al 31.12.2010	al lordo dei rispettivi utili di esercizio
Componente dinamica	Dal 2016	(+) Variazioni in aumento	› i conferimenti in denaro rilevano alla data di versamento; › gli utili accantonati a riserva rilevano dall'inizio del periodo
		(-) Variazioni in diminuzione	dall'inizio del periodo

QUADRO RS – ACE

ACE PER IMPRENDITORI

Le *nuove disposizioni antiabuso trovano applicazione a partire dal 2018.*

La circolare agenzia delle Entrate 26 ottobre 2017 n. 26 ha evidenziato che:

- per i periodi d'imposta sino al **2015**, **non è data la facoltà di adozione anticipata**, se più favorevole, della disciplina antielusiva contenuta nel **Dm 3 agosto 2017**, attraverso la **presentazione di dichiarazioni integrative**;
- per i periodi d'imposta **2016 e 2017**, l'impresa **può scegliere di applicare le nuove disposizioni contenute nell'articolo 10 del Dm 3 agosto 2017**, così come di non applicarle (rimandandone, quindi, l'adozione al 2018);
- con specifico riferimento al **2016**, è **concesso un periodo di tolleranza di 90 giorni entro il quale rettificare la dichiarazione eventualmente già presentata**, sempre con solo riferimento alla disciplina antielusiva.

QUADRO RS – ACE

Quadro Normativo: **Art. 7 DL n.50/2017**

Articolo 7 (Rideterminazione *delle aliquote* dell'ACE) (Rideterminazione *della base* ACE)

MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE PARLAMENTARE

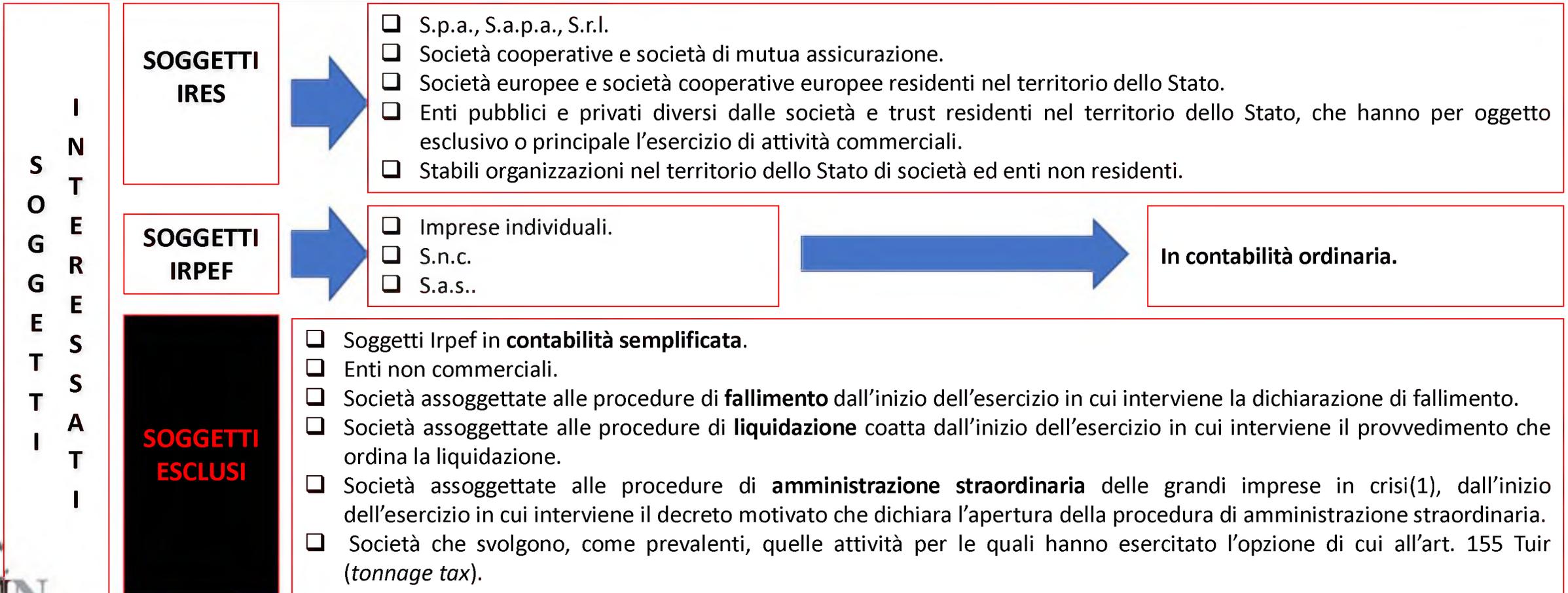
Con la **nuova versione del comma 1**, si dispone che **dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota** per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata **all'1,5 per cento** in luogo del 2,7 per cento. Inoltre la misura di aliquota è disposta per il **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017** è fissata nella misura **dell'1,6 per cento**, in luogo del 2,3 per cento.

In sede di conversione **sono state soppresse le norme** che, per il calcolo del beneficio, introducevano una **base di riferimento mobile** (cd. criterio incrementale su base mobile); tale previsione viene sostituita da una **riduzione delle aliquote ACE**. È stata conseguentemente modificata la **rubrica** dell'articolo (che nel testo del decreto-legge così recita: "Rideterminazione della base ACE").



QUADRO RS – ACE

Quadro Normativo: Art. 7 DL n.50/2017



QUADRO RS – ACE

Quadro Normativo: Art. 7 DL n.50/2017

A
G
E
V
O
L
A
Z
I
O
N
E

DEDUZIONE

- Deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, determinato ai sensi dell'art. 75 Tuir, pari al **rendimento nozionale**: della variazione in aumento del capitale proprio rispetto al capitale esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al **31.12.2010** (senza tenere conto dell'utile).
- Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso.
- L'agevolazione **non ha rilevanza ai fini Irap**.

- Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2010.(3)
- La norma di applica in modo retroattivo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (dal 2016, per i soggetti "solari").

LIMITI

- Il rendimento nozionale è calcolato sul **minor importo** tra la variazione in **aumento del capitale** e il **patrimonio netto** di fine esercizio.
- Se l'importo del rendimento nozionale **supera il reddito**, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi di imposta successivi.

RENDIMENTO NOZIONALE

- È valutato applicando un'aliquota pari a:
4,75% per il 2016; 1,6% (INVECE DEL 2,3%) per il 2017; 1,5% (INVECE DE 2,7%) a regime dal 2018.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

QUADRO **RS** – PATENT BOX

Quadro Normativo: **Art. 56 DL n.50/2017**

Il regime di patent box

Il regime di cd. *patent box*, che **consiste nella tassazione agevolata dei redditi derivanti da alcuni beni immateriali**, tra cui marchi e brevetti, è stato introdotto dall'articolo 1, commi 37-45 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) e successivamente modificato dal decreto-legge n. 3 del 2015 e dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015).

Più in dettaglio, l'**agevolazione consente di escludere dal reddito:**

- il 50% dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti);**
- le plusvalenze derivanti dalla loro cessione, a condizione che il 90 per cento del relativo corrispettivo sia reinvestito.**

L'opzione per detto regime dura cinque esercizi sociali, è irrevocabile e può essere esercitata anche da parte di società non residenti in Italia, purché site in Paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e vi è un effettivo scambio di informazioni (comma 38 della legge di stabilità 2015).

Essa è valida anche a fini IRAP (comma 43, legge di stabilità 2015).



QUADRO RS – PATENT BOX

Quadro Normativo: **Art. 56 DL n.50/2017**

Articolo 56 (Patent Box)

Viene modificata la **disciplina del *patent box***, **escludendo** i **marchi** dal **novero dei beni agevolabili** ed **includendo**, invece, nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti **dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarità**, a specifiche condizioni di legge (**comma 1**).

E' precisata (**comma 2**) la **decorrenza** dell'applicazione delle nuove norme per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e per i soggetti, invece, che non ricadono in tale novero. Esse si applicano, in sostanza, a decorrere dal **terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014**.

Il **comma 3** contiene la **cd. clausola di grandfathering**, che consente di conservare i benefici del *patent box* secondo la disciplina originaria relativamente alle **opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta**, per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, **non oltre il 30 giugno 2021**. Il **comma 4** demanda a provvedimenti di rango secondario la disciplina attuativa.

QUADRO RS – PATENT BOX

Quadro Normativo: Art. 56 DL n.50/2017

Patent box (D.M. 28/11/2017)	Numero beni		Reddito agevolabile				
	1	2					
RS142 Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a)							
RS143 Brevetti industriali (art. 6, c. 1, lett. b)							
RS144 Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c)							
RS145 Processi, formule e informazioni industriali (art. 6, c. 1, lett. d)							
RS146 Beni immateriali collegati da vincolo di complementarietà (art. 6, c. 1, lett. e)							
Grandfathering (Patent box)	Numero marchi		Reddito agevolabile		Società correlate		
RS147	1	2	3	4	5	6	7

QUADRO RP – *NOVITA' e PROROGHE*

ALIMENTI AI FINI MEDICI SPECIALI

La prima novità la si trova tra le spese sanitarie detraibili al 19% ed è stata introdotta dall'articolo 5-*quinquies* del Dl 148/2017 (collegato alla legge di Bilancio 2018, legge 27 dicembre 2017, n. 205), che ne ha previsto anche un'efficacia limitata nel tempo.

Infatti, sono detraibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 per ***l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del Dm Sanità 8 giugno 2001***, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2001, con ***l'esclusione di quelli destinati ai lattanti***.

LIMITI SPESA DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARI A

Le spese sostenute per l'istruzione non universitaria sono detraibili ai sensi dell'articolo 15, lettera *ebis*) del Tuir, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 107/2015 (c.d. legge «buona scuola»), la quale ha scisso le spese universitarie da quelle non.

La legge di Bilancio 2017 (N.232/2016) ha poi modificato i limiti di detrazione, prevedendo per il periodo di imposta 2017 un ***importo annuo detraibile non superiore a € 717,00 per studente***, da ripartire tra tutti gli aventi diritto.

La circolare 7/E/2017 ha precisato che la detrazione ***non*** spetta per le spese relative a:

- › ***l'acquisto di: cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di I° e II° grado;***
- › il ***servizio di trasporto scolastico***, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale per il 2017 non è prevista alcuna agevolazione, ma dal 2018 è possibile detrarre considerando la lettera *idecies*) dell'articolo 15 del Tuir, introdotta dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017).

QUADRO RP – *NOVITA' e PROROGHE*

SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA UNIVERSITARI FUORI SEDE

I canoni di locazioni derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998 spetta una **detrazione del 19%** ai sensi della lettera *isexies*) dell'articolo 15 del Tuir. Ai fini dell'agevolazione, la norma richiede, però, che l'università sia ubicata in un **Comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza** dello studente e, comunque, in una provincia diversa oppure in un Paese Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo con il quale sia possibile lo scambio di informazioni. (**ART. 1, CO. 23 E 24 LEGGE 27.12.2017, N.205**)

Tuttavia, **per i periodi d'imposta 2017 e 2018**, la **detrazione spetta anche qualora l'università sia nella stessa provincia di residenza dello studente** e, nel caso in cui la **residenza sia in zone montane o disagiate**, l'ubicazione dell'immobile locato deve essere **almeno a 50 km, anziché a 100 km**.

IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B

La **detrazione** prevede la possibilità di **detrarre dall'Irpef il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva** in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di **unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B** ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

Il **decreto Milleproroghe 2017 (DI 244/2016)**, ha **disposto la proroga** del beneficio per tutti gli acquisti **effettuati entro il 31.12.2017**.



QUADRO RP – *NOVITA' e PROROGHE*

ECO BONUS QUALIFICATO

La **legge di Bilancio 2017** ha poi introdotto il c.d. ***Ecobonus qualificato***, il quale prevede una maggiore detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. L'**Ecobonus qualificato** è **calcolato** su un **ammontare complessivo** delle spese **non superiore** a **€ 40.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Anche per il risparmio energetico il Legislatore ha previsto la **possibilità di cedere il credito** corrispondente alla detrazione spettante.

DETRAZIONI PER INVESTIMENTI IN START-UP

La **legge di Bilancio 2017** (comma 66, legge 232/2016) ha **modificato la disposizione**, prevedendo una maggiore detrazione. **Dal 2017**, infatti, si detrae un importo pari **al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative** direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) che investano prevalentemente in start up innovative. L'**ammontare**, in tutto o in parte, **non detraibile** nel periodo d'imposta di riferimento **può essere portato in detrazione dall'Irpef nei periodi d'imposta successivi**, ma **non oltre il terzo**. L'**investimento massimo detraibile** non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo **pari a € 1.000.000,00** e deve essere **detenuto almeno per 3 anni**, **pena la decadenza del beneficio** e la **restituzione di quanto non versato** per effetto della fruizione dell'agevolazione.

NOVITA' IN MATERIA DI BILANCIO E PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Contesto

Recepimento in Italia

Consiglio del 18 Agosto 2015



Decreto Legislativo
18 Agosto 2015, n. 136
(G.U. n. 202 del 1.09.2015)



BANCHE E ALTRI ISTITUTI FINANZIARI

Consiglio del 18 Agosto 2015



Decreto Legislativo
18 Agosto 2015, n. 139
(G.U. n. 205 del 4.09.2015)



SOCIETA' DI CAPITALI

Recepimento della Direttiva in Italia

Entrata in vigore: Bilanci con esercizio che iniziano 1° Gennaio 2016



Il D.Lgs. 18.08.2015, n. 139:

- Integra e modifica il Codice Civile ed il D.Lgs. n. 127/91** in materia di Bilancio d'esercizio e Consolidato;
- Apporta modifiche** ad altri provvedimenti legislativi per adeguarli **alle previsioni della Direttiva 34/2013** o per esigenze di coordinamento:
 - **D. Lgs. n. 39/2010 (Revisione Legale)**
 - **D.Lgs n. 137/97 (Assicurazioni)**
 - **D.Lgs. n. 38/2005 (Principi contabili Internazionali)**
- Nuova disciplina** sugli **obblighi di trasparenza** per le **imprese operanti nel settore estrattivo** o di **sfruttamento delle aree forestali**

Recepimento della Direttiva in Italia nel *codice civile*

Art. 2478 bis - Bilancio e distribuzione degli utili ai soci

Art. 2357 ter – Acquisto Azioni Proprie

Art. 2423 – Redazione del Bilancio

Art. 2435 ter – Bilancio delle Micro Imprese

Art. 2423 bis – Principi di Redazione del Bilancio

Art. 2435 bis – Bilancio in Forma Abbreviata

Art. 2424 – Contenuto dello Stato Patrimoniale

Art. 2428 – Relazione sulla Gestione

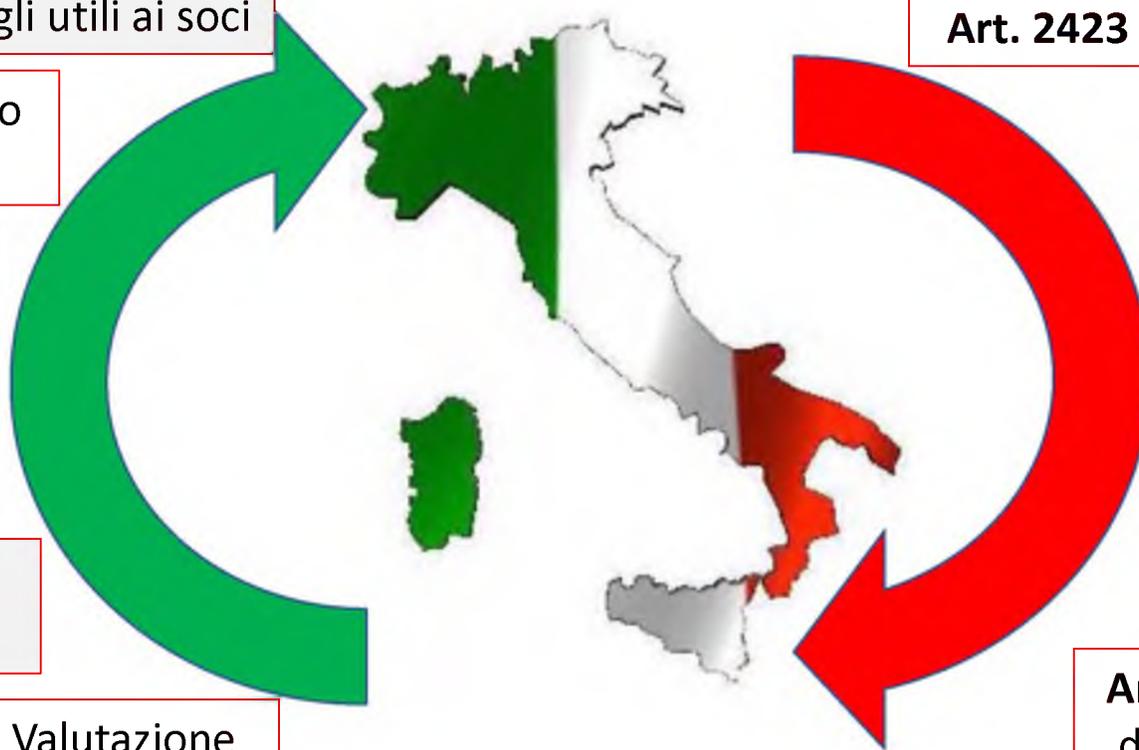
Art. 2424 bis – Disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale

Art. 2427 – Contenuto della Nota Integrativa

Art. 2425 – Contenuto del Conto Economico

Art. 2426 – Criteri di Valutazione

Art. 2425 ter – Rendiconto Finanziario



Recepimento della Direttiva in Italia nel *D.Lgs. 9.04.1991, n. 127*

Art. 44 – Enti
Creditizi e Finanziari

Art. 27 – Casi di esonero dall'obbligo
di redazione del Bilancio Consolidato

Art. 42 – Pubblicazione del
Bilancio Consolidato

Art. 28 – Casi di esclusione
dal consolidamento

Art. 40 – Relazione
sulla Gestione

Art. 29 – Redazione del
Bilancio Consolidato

Art. 38 – Contenuto
della Nota Integrativa

Art. 31 – Principi di
Consolidamento

Art. 36 – Partecipazioni
non consolidate

Art. 32 – Struttura e Contenuto dello
Stato Patrimoniale, del Conto
Economico e del Rendiconto
Finanziario

Art. 34 – uniformità dei
Criteri di Valutazione

Art. 33 – Consolidamento delle Partecipazioni



BILANCIO

- Direttiva 2013/34/UE

Primo Step



Categorie di Imprese e di Gruppi

**Nuovo Articolo
2435-Ter c.c.
Bilancio delle
Micro Imprese**

**Articolo
2435-Bis c.c.
Bilancio in forma
abbreviata**

D.Lgs. n. 139/2015	Micro Imprese	Piccole Imprese	Medie e Grandi Imprese
Totale Attivo Stato Patrimoniale	$\leq 0,175$ mln	0,175 mln – 4,4 mln	$> 4,4$ mln
Ricavi netti delle prestazioni	$\leq 0,350$ mln	0,350 mln – 8,8 mln	$> 8,8$ mln
Numero medio dipendenti	≤ 5	5-50	> 50

Categorie di Imprese e di Gruppi

	Esonero Redazione Bilancio Consolidato	Obbligo Redazione Bilancio Consolidato
D.Lgs. n. 139/2015	Piccoli e Medi Gruppi	Grandi Gruppi
Totale Attivo Stato Patrimoniale	≤ 20 (ex 17,5) mln	> 20 mln
Ricavi netti delle prestazioni	≤ 40 (ex 35) mln	> 40 mln
Numero medio dipendenti	≤ 250	> 250



Probabile distribuzione dei bilanci per forma

D.Lgs. n. 139/2015	Micro Imprese	Piccole Imprese	Medie e Grandi Imprese
Bilancio d'elezione	Micro	Abbreviato	Ordinario
Numero	537.434	319.831	32.428
% sul totale	60,41%	35,95%	3,64%

Fonte dati: *Relazione illustrativa* al D.Lgs. n. 139/2015. Base dati dimensionali relativi al 2013.

Regole di redazione del Bilancio in base alle dimensioni

CATEGORIA DIMENSIONALE	SP & CE	Rendiconto Finanziario	Nota Integrativa	Criteri di Valutazione
Società che redigono il Bilancio in forma ordinaria (Medie e Grandi Imprese)	Schemi ex artt. 2424 e 2425 c.c.	Obbligatorio (art. 2425 ter c.c.)	Informazioni ex artt. 2427 e 2427Bis c.c.	Art. 2426 c.c. (Es: iscrizione titoli, crediti e debiti al costo ammortizzato; iscrizione dei derivati al FV)

Regole di redazione del Bilancio in base alle dimensioni

CATEGORIA DIMENSIONALE	SP & CE	Rendiconto Finanziario	Nota Integrativa	Criteri di Valutazione
Società che redigono il Bilancio in forma abbreviata (Piccole Imprese)	Schemi semplificati Art. 2435 Bis c.c.	Esonero	Informazioni ridotte (Es: no ripartizione geografica dei debiti; no elenco partecipazioni in imprese controllate e collegate; no composizione degli oneri pluriennali)	Obbligo di iscrizione al FV dei derivati. Facoltà di iscrizione dei titoli al costo di acquisto, dei crediti al presunto valore di realizzo, dei debiti al valore nominale (invece del criterio al costo ammortizzato)

Regole di redazione del Bilancio in base alle dimensioni

CATEGORIA DIMENSIONALE	SP & CE	Rendiconto Finanziario	Nota Integrativa	Criteri di Valutazione
Società che redigono il Bilancio delle Micro Imprese (Piccole Imprese)	Schemi semplificati Art. 2435 Ter c.c.	Esonero	Esonero (se in calce allo SP risultino informazioni su impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo SP, impegni in materia di trattamento di quiescenza, impegni assunti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sorelle; compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci)	Divieto di valutazione al FV dei derivati. Divieto di disapplicare specifiche disposizioni del bilancio qualora ritenute in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta. Facoltà di iscrizione dei titoli al costo di acquisto, dei crediti al valore di presumibile realizzo, dei debiti al valore nominale (invece del criterio del costo ammortizzato)

BILANCIO

- Direttiva 2013/34/UE

Regole di redazione del Bilancio in base alle dimensioni



Regole di redazione del Bilancio in base alle dimensioni

ADEPIMENTI OBBLIGATORI

	BILANCIO ORDINARIO (Artt. 2424 e 2425 c.c.)	BILANCIO ABBREVIATO (Art. 2435 Bis c.c.)	BILANCIO MICRO (Art. 2435 Ter c.c.)
<input type="checkbox"/> Possibilità di capitalizzare spese di ricerca e costi di pubblicità.	No	No	No
<input type="checkbox"/> Obbligo rendiconto finanziario.	SI	No	No
<input type="checkbox"/> Presenza area straordinaria conto economico.	No	No	No
<input type="checkbox"/> Principio di prevalenza della sostanza sulla forma.	SI	SI	SI
<input type="checkbox"/> Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di copertura) al fair value.	SI	SI	No
<input type="checkbox"/> Valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato.	SI	No	No
<input type="checkbox"/> Presenza conti d'ordine.	No	No	No

BILANCIO

• Direttiva 2013/34/UE

Regole Generali dei Bilanci

TIPOLOGIE DI AZIENDE	MEDIE IMPRESE IN FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI	«PICCOLE IPRESE» IN FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI	«MINI IMPRESE»	SOCIETA' QUOTATE, BANCHE, ASSICURAZIONI
<input type="checkbox"/> Fonte Normativa	Artt. 2423-2435 c.c.	Art. 2435-bis c.c.	Art. 2435-Ter c.c.	D.Lgs. n. 38/2005
<input type="checkbox"/> Principi Contabili	OIC	OIC	OIC	OIC
<input type="checkbox"/> Schemi di Bilancio	Artt. 2424,2425,2425-Ter c.c.	Art. 2435-bis c.c.	Artt. 2435-bis,ter c.c.	Consob, Banca d'Italia, IVASS
<input type="checkbox"/> Principi Fiscali	DERIVAZIONE RAFFORZATA	DERIVAZIONE RAFFORZATA	<u>NO DERIVAZIONE RAFFORZATA</u>	DERIVAZIONE RAFFORZATA IAS

Ruolo OIC

Tavolo di lavoro OIC per l'aggiornamento dei Principi Contabili

SERIE DEI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI AI BILANCI CHIUSI A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2016

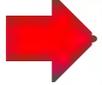
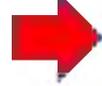
Documento	Titolo	Data
OIC 2	Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare	26.10.2005
OIC 4	Fusione e scissione	24.01.2007
OIC 7	I certificati verdi	07.02.2013
OIC 8	Le quote di emissione dei gas ad effetto serra	07.02.2013
OIC 9	Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (applicazione dal 1°.01.2017)	22.12.2016
OIC 10	Rendiconto finanziario	22.12.2016
OIC 11	Bilancio d'esercizio, finalità e postulati	22.03.2018



Ruolo OIC

Tavolo di lavoro OIC per l'aggiornamento dei Principi Contabili

SERIE DEI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI AI BILANCI CHIUSI A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2016

Documento	Titolo	Data
 OIC 12	Composizione e schemi del bilancio di esercizio	22.12.2016
OIC 13	Rimanenze	22.12.2016
OIC 14	Disponibilità liquide	22.12.2016
 OIC 15	Crediti	22.12.2016
 OIC 16	Immobilizzazioni materiali	22.12.2016
OIC 17	Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto	22.12.2016
OIC 18	Ratei e risconti	22.12.2016

Ruolo OIC

Tavolo di lavoro OIC per l'aggiornamento dei Principi Contabili

SERIE DEI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI AI BILANCI CHIUSI A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2016

Documento	Titolo	Data
 OIC 19	Debiti	22.12.2016
 OIC 20	Titoli di debito	22.12.2016
OIC 21	Partecipazioni	22.12.2016
OIC 23	Lavori in corso su ordinazione	22.12.2016
 OIC 24	Immobilizzazioni immateriali	22.12.2016
 OIC 25	Imposte sul reddito	22.12.2016
OIC 26	Operazioni, attività e passività in valuta estera	22.12.2016

Ruolo OIC

Tavolo di lavoro OIC per l'aggiornamento dei Principi Contabili

SERIE DEI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI AI BILANCI CHIUSI A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2016

Documento	Titolo	Data
OIC 28	Patrimonio netto	22.12.2016
OIC 29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	22.12.2016
OIC 31	Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto	22.12.2016
OIC 32	Strumenti finanziari derivati NUOVO	22.12.2016

Ruolo OIC

Tavolo di lavoro OIC per l'aggiornamento dei Principi Contabili

PRINCIPI CONTABILI **ABROGATI** nel 2016

Documento	Titolo	Data
OIC 3	Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione	Abrogato 2016
OIC 22	Conti d'ordine	Abrogato 2016

PRINCIPIO DI *DERIVAZIONE RAFFORZATA*

TUIR - Art. 83

Il nuovo art. 83 del TUIR, al comma 1 (come modificato dall'art. 13-bis del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19), prevede *“per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile”* il principio della derivazione rafforzata secondo il quale ai fini della determinazione del reddito d'impresa *“valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”*.

Per la decodificazione pratica di tale principio, il successivo comma 1-bis del citato art. 83 rimanda in quanto compatibili, alle disposizioni di attuazione contenute nei seguenti provvedimenti normativi:

- D.M. 1° aprile 2009, n. 48 (primo decreto IAS) e
- D.M. 8 giugno 2011 (secondo decreto IAS).

Si ricorda anche che, sulla base del tenore letterale dell'art. 83 del TUIR, non rientrano nella derivazione rafforzata i fenomeni meramente valutativi che non assumono rilievo ai fini fiscali

In tal senso, cfr. circolare Agenzia delle entrate 28 febbraio 2011, n. 7/E, par. 3.3.

PRINCIPIO DI *DERIVAZIONE RAFFORZATA*

TUIR - Art. 83 e DECRETO MINISTERIALE 3 AGOSTO 2017

Il D.M. 3 agosto 2017 è composto da 3 articoli:

- il primo contiene modifiche al D.M. 8 giugno 2011;
- il secondo individua le disposizioni dei due decreti IAS (D.M. n. 48/2009 e D.M. 8 giugno 2011) che sono applicabili ai soggetti OIC *adopter*, diversi dalle micro-imprese;
- il terzo inserisce una clausola di salvaguardia che rende salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile non coerenti con il nuovo decreto, con riferimento ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.M. per i quali sono già scaduti i termini di versamento a saldo delle imposte dirette.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

PRINCIPIO DI *DERIVAZIONE RAFFORZATA*

TUIR - Art. 83 e DECRETO MINISTERIALE 3 AGOSTO 2017 – DEFINIZIONE

Il principio della **derivazione rafforzata**, prevede la valenza della disciplina civilistica anche ai fini fiscali e si applica solo ai **criteri** cd. «**Qu.I.C.**» di **qualificazione**, **imputazione temporale** e **classificazione** in bilancio; su tali valori, quindi, non si generano disallineamenti.

Pertanto, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e per i soggetti, **diversi dalle micro-imprese**, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, **valgono, anche in deroga alle disposizioni del Tuir, i criteri previsti dai rispettivi principi contabili** di:

- Qualificazione** (es.: criterio del **costo ammortizzato** per crediti e debiti e criterio del **fair value** per la valutazione dei derivati);
- Imputazione temporale** (es.: momento rilevante delle cessioni dei beni è il trasferimento dei correlati rischi e benefici);
- Classificazione in bilancio** (es.: azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto).



PRINCIPIO DI *DERIVAZIONE RAFFORZATA*

TUIR - Art. 83 e DECRETO MINISTERIALE 3 AGOSTO 2017

I concetti di **qualificazione**, **imputazione temporale** e **classificazione in bilancio**, cd. «Qu.I.C.» sono delineati dall' Agenzia delle Entrate, come chiariti nella **Circ. n. 7/E/2011, par. 3.2.**, nel seguente modo:



DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
Qualificazione	<p>Qualificare significa individuare:</p> <ul style="list-style-type: none">• lo schema giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica operazione in base alla rappresentazione in bilancio (ad es., acquisto con pagamento differito);• se l'operazione genera flussi reddituali o patrimoniali (ad es., acquisto e vendita di azioni proprie);• se l'operazione non sia rappresentata nel bilancio IAS (ora anche OIC <i>adopter</i>), ma possa considerarsi fiscalmente realizzata o meno sotto il profilo giuridico-formale (ad es., vendita con assunzione di garanzia significativa).

PRINCIPIO DI *DERIVAZIONE RAFFORZATA*

TUIR - Art. 83 e DECRETO MINISTERIALE 3 AGOSTO 2017

I concetti di **qualificazione**, **imputazione temporale** e **classificazione in bilancio**, cd. «Qu.I.C.» sono delineati dall' Agenzia delle Entrate, come chiariti nella **Circ. n. 7/E/2011, par. 3.2.**, nel seguente modo:



Imputazione temporale	<p>Imputare sotto il profilo temporale significa individuare:</p> <ul style="list-style-type: none">• la maturazione economica che potrebbe essere diversa da quella giuridico-formale (ad es., ricavi di attivazione);• il periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti concorrono a formare la base imponibile (oneri relativi a più esercizi di cui all'art. 108, comma 3, del TUIR). <p>Il fenomeno delle "imputazioni temporali" attiene alla corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.</p>
------------------------------	--

PRINCIPIO DI *DERIVAZIONE RAFFORZATA*

TUIR - Art. 83 e DECRETO MINISTERIALE 3 AGOSTO 2017

I concetti di **qualificazione**, **imputazione temporale** e **classificazione in bilancio**, cd. «Qu.I.C.» sono delineati dall' Agenzia delle Entrate, come chiariti nella **Circ. n. 7/E/2011, par. 3.2.**, nel seguente modo:



Classificazione	Classificare significa individuare: <ul style="list-style-type: none">• la specifica tipologia o classe di provento/onere (Conto economico) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC <i>adopter</i>) (ad es., fondi di ripristino e bonifica);• la specifica tipologia o classe di attivo/passivo (Stato Patrimoniale) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC <i>adopter</i>) (ad es., classificazione di attività e strumenti finanziari).
------------------------	--

PRINCIPIO DI *DERIVAZIONE RAFFORZATA*

TUIR - Art. 83 e **DECRETO MINISTERIALE 3 AGOSTO 2017**

Non sono derogate le norme che riguardano:

- le **valutazioni** (es.: valorizzazione degli importi in valuta estera);
- la **quantificazione dei componenti di reddito** degli importi soggetti a deducibilità limitata e alla ripartizione in periodi di imposta (es.: limiti per **ammortamenti**, accantonamenti, spese di manutenzione, spese di rappresentanza, svalutazione dei crediti), ovvero l'esclusione o l'esenzione di componenti reddituali positive;
- la rilevanza dell'imponibile in base al **momento di pagamento o incasso** (criterio di cassa, come per esempio i compensi agli amministratori).

Esclusione
dalla
Derivazione
Rafforzata

PRINCIPIO DI *DERIVAZIONE RAFFORZATA*

BILANCI 2017

La chiusura dei bilanci relativi all'**esercizio 2017** dovrà tenere conto delle novità introdotte con il principio di derivazione rafforzata, ai sensi del **D.M. 3.08.2017**.

- L'**applicazione pratica** del principio di derivazione rafforzata è **molto difficoltosa** in assenza di un **documento di interpretazione coordinata** (emanato, invece, per i soggetti IAS, con la **circolare 7/E/2011**).
- Quest'anno **non è stata prevista** una **clausola di salvaguardia** come per l'anno precedente.
- Occorre, pertanto far riferimento ai soli chiarimenti diffusi dagli organi professionali e di categoria, come il **documento** diffuso dal **Cndcec** nello scorso mese di **dicembre** e le **circolari Assonime n.14/2017 e n. 8/2018**. Non è chiaro il trattamento relativamente alle imprese commerciali esercitate da enti non commerciali e per le società di persone interamente possedute da società di capitali.

pierpaolo.ceroli@cmnp.it



**GRAZIE A TUTTI
PER
L'ATTENZIONE
PRESTATA**



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C